

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
92/C 112/01	n. 2609/90 dell'on. Bernard Antony alla Commissione Oggetto: Aiuto della Comunità alle ONG che intervengono in Cile	1
92/C 112/02	n. 298/91 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Uso arbitrario dell'aiuto internazionale fornito alla Colombia	1
92/C 112/03	n. 439/91 dell'on. Víctor Manuel Arbeloa Muru alla Commissione Oggetto: La politica della CE nel Medio Oriente	2
92/C 112/04	n. 861/91 dell'on. Bartho Pronk alla Commissione Oggetto: Miglioramento della procedura nella Commissione per proposte di tenore sociale ...	2
92/C 112/05	n. 1054/91 dell'on. Sérgio Ribeiro alla Commissione Oggetto: Trasporti combinati in Portogallo	2
92/C 112/06	n. 1091/91 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Verso uno strumento per lo sviluppo della capacità tecnologica della Comunità	3
92/C 112/07	n. 1150/91 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Classificazione degli alberghi e dei campeggi	3
92/C 112/08	n. 1249/91 dell'on. Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Esportazione di carni bovine verso il Brasile	4
92/C 112/09	n. 1320/91 dell'on. Francesco Speroni alla Commissione Oggetto: Indipendenza della Somalia settentrionale	5
92/C 112/10	n. 1328/91 dell'on. Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Ritrattamento dei combustibili nucleari	5

Spedizione in abbonamento postale gruppo I/70% — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
92/C 112/11	n. 1454/91 dell'on. Joan Colom i Naval alla Commissione Oggetto: Programma INTERREG alla frontiera ispano-francese	6
92/C 112/12	n. 1489/91 dell'on. Heinz Köhler alla Commissione Oggetto: Doppio finanziamento tramite il Fondo regionale ed altri programmi di sostegno della CE	6
92/C 112/13	n. 1497/91 dell'on. Marijke van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Risanamento delle acque superficiali	7
92/C 112/14	n. 1509/91 dell'on. Marijke Van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Posto delle donne in rappresentanza della Commissione delle Comunità europee nei paesi terzi	7
92/C 112/15	n. 1576/91 dell'on. George Patterson alla Commissione Oggetto: Lotterie in Europa	8
92/C 112/16	n. 1591/91 dell'on. Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Il disastro dell'olio tossico verificatosi in Spagna nel 1981	8
92/C 112/17	n. 1605/91 dell'on. Elio Di Rupo alla Commissione Oggetto: Situazione della posta rapida in seno alla zona europea	9
92/C 112/18	n. 1611/91 dell'on. Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Etichettatura di prodotti chimici pericolosi	9
92/C 112/19	n. 1621/91 dell'on. David Bowe alla Commissione Oggetto: Porti e regole di concorrenza	10
92/C 112/20	n. 1636/91 dell'on. Willem van Velzen alla Commissione Oggetto: Problemi relativi alle prestazioni del regime pensionistico olandese AOW	10
92/C 112/21	n. 1647/91 degli on. Christian de la Malène, Pierre Lataillade, Gene Fitzgerald e Carlos Perreau De Pinninck Domenech alla Commissione Oggetto: Le divergenze emerse in materia di Unione economica e monetaria in occasione della riunione dei ministri delle finanze dei Dodici del 25 e 26 febbraio 1991 a Bruxelles	11
92/C 112/22	n. 1665/91 dell'on. José Valverde López alla Commissione Oggetto: Situazione dello sviluppo della fabbricazione di carta con «trattamento basico» nella CE	12
92/C 112/23	n. 1666/91 dell'on. José Valverde López alla Commissione Oggetto: Stima del numero di libri editi nella CEE su carta permanente	12
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 1665/91 e 1666/91	12
92/C 112/24	n. 1667/91 dell'on. José Valverde López alla Commissione Oggetto: Applicazione in Spagna della direttiva CEE «residui di cadmio»	12
92/C 112/25	n. 1689/91 dell'on. Francesco Speroni alla Commissione Oggetto: Discriminazioni su base territoriale fra cittadini comunitari	13
92/C 112/26	n. 1691/91 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Esecuzione del programma d'azione in campo sociale	13
92/C 112/27	n. 1696/91 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Inserimento della peseta nella banda stretta del Sistema monetario europeo	14

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
92/C 112/28	n. 1698/91 dell'on. Carlos Robles Piquer al Consiglio Oggetto: Inizio delle attività dell'università euroaraba di Granada (Spagna)	14
92/C 112/29	n. 1703/91 dell'on. Juan Bandrés Molet alla Commissione Oggetto: Riapertura della linea ferroviaria Canfranc-Olorón	15
92/C 112/30	n. 1750/91 dell'on. Heinz Köhler alla Commissione Oggetto: Il ruolo svolto dalla lingua tedesca nei servizi di traduzione delle Comunità europee ..	15
92/C 112/31	n. 1778/91 dell'on. Georgios Romeos alla Commissione Oggetto: Pericoli connessi ad una centrale nucleare bulgara	16
92/C 112/32	n. 1871/91 dell'on. Filippos Pierros alla Commissione Oggetto: Cooperazione tra la Comunità e la Bulgaria in materia di sicurezza degli impianti nucleari di Kozlodouj	16
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 1778/91 e 1871/91	17
92/C 112/33	n. 1827/91 dell'on. José Happart alla Commissione Oggetto: Lotta contro l'inquinamento atmosferico	17
92/C 112/34	n. 1829/91 dell'on. Giuseppe Mottola alla Commissione Oggetto: Fiera agrumaria «internazionale» di Reggio Calabria — Pericolo di declassamento ..	18
92/C 112/35	n. 1836/91 dell'on. Maxime Verhagen alla Commissione Oggetto: Foreste pluviali tropicali e popolazioni indigene del Sarawak	18
92/C 112/36	n. 1857/91 dell'on. Gerardo Fernández-Albor alla Commissione Oggetto: Legislazione comunitaria sull'uso del catalizzatore	19
92/C 112/37	n. 1873/91 dell'on. Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Costruzione di linee ferroviarie nei paesi della CE	20
92/C 112/38	n. 1900/91 degli on. Miguel Arias Cañete, Lord Bethell, Elmar Brok, Sir Fred Catherwood, Patrick Cox, Willy De Clercq, Gijs de Vries, James Elles, Ingo Friedrich, Klaus Hänsch, Geoffrey Hoon, Alain Lamassoure, Manuel Medina Ortega, Hemmo Muntingh, Luis Planas Puchades, Lord Plumb, Hans-Gert Poettering, Manuel Porto, Dieter Rogalla, Leo Tindemans, John Tomlinson, Michael Welsh, Karl von Wogau e Eisso Woltjer alla Commissione Oggetto: Sviluppo delle relazioni CE/USA	20
92/C 112/39	n. 1926/91 dell'on. Gérard Monnier-Besombes alla Commissione Oggetto: Progetto relativo ad un inceneritore industriale a Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône, Francia)	21
92/C 112/40	n. 1930/91 dell'on. Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Legislazione per la disciplina delle attività delle autentiche lotterie	22
92/C 112/41	n. 1941/91 dell'on. Gérard Monnier-Besombes alla Commissione Oggetto: Rispetto della direttiva in materia di rifiuti tossici e pericolosi	22
92/C 112/42	n. 1944/91 dell'on. Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: L'acquacoltura e i suoi effetti	23
92/C 112/43	n. 1960/91 dell'on. Anthony Simpson alla Commissione Oggetto: Prospettive di una direttiva sulla sicurezza dei mobili	23

(*segue*)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
92/C 112/44	n. 1966/91 dell'on. Wilfried Telkämper alla Commissione Oggetto: Trasposizione della direttiva sulla VIA nel diritto tedesco	23
92/C 112/45	n. 1967/91 dell'on. Wilfried Telkämper alla Commissione Oggetto: Definizione di «vie di rapida comunicazione» in relazione alla direttiva sulla VIA	24
92/C 112/46	n. 1971/91 dell'on. Elio Di Rupo alla Commissione Oggetto: Tassazione dei contribuenti belgi residenti all'estero	25
92/C 112/47	n. 1990/91 dell'on. Alf Lomas alla Commissione Oggetto: Insalubrità di taluni complessi residenziali di Londra	25
92/C 112/48	n. 1991/91 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione Oggetto: Controlli alle frontiere interne ed esterne	26
92/C 112/49	n. 2005/91 dell'on. Thomas Maher alla Commissione Oggetto: Studio sull'agricoltura a tempo parziale	26
92/C 112/50	n. 2039/91 dell'on. Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Creazione di posti di lavoro dai progetti ambientali	27
92/C 112/51	n. 2046/91 dell'on. Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Caccia a mezzo di trappole per animali da pelliccia	27
92/C 112/52	n. 2047/91 dell'on. James Ford alla Commissione Oggetto: Armonizzazione del riconoscimento dell'idoneità al lavoro e della definizione di «invalido»	28
92/C 112/53	n. 2050/91 dell'on. Detlev Samland alla Commissione Oggetto: Relazioni di esperti sulle «Politiche di immigrazione e di integrazione sociale degli immigrati nella Comunità europea», SEC(90) 1813 def.	28
92/C 112/54	n. 2051/91 dell'on. Jessica Larive alla Commissione Oggetto: Donazione di organi	29
92/C 112/55	n. 2059/91 dell'on. Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Applicazione dei regolamenti sui prodotti alimentari e l'igiene	29
92/C 112/56	n. 2070/91 dell'on. Ursula Schleicher alla Commissione Oggetto: Problemi di smaltimento dei rifiuti connessi con le pellicce e le pellicce sintetiche	30
92/C 112/57	n. 2079/91 dell'on. Kenneth Stewart alla Commissione Oggetto: Trovata del ministro dell'ambiente del Regno Unito denominata «Sfida fra città»	31
92/C 112/58	n. 2113/91 dell'on. Christine Crawley alla Commissione Oggetto: Condizioni di trasporto degli animali	31
92/C 112/59	n. 2120/91 dell'on. Proinsias De Rossa alla Commissione Oggetto: Contrazione dei livelli di occupazione in seguito alla chiusura degli uffici doganali di frontiera	32
92/C 112/60	n. 2121/91 dell'on. Proinsias De Rossa alla Commissione Oggetto: Regolamentazione della stampa in Europa	32
92/C 112/61	n. 2127/91 dell'on. Proinsias De Rossa alla Commissione Oggetto: Produzione di miele nella Comunità	32
92/C 112/62	n. 2161/91 dell'on. José Valverde López alla Commissione Oggetto: Mancato recepimento da parte della Spagna della direttiva 88/314/CEE	33

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
92/C 112/63	n. 2162/91 dell'on. José Valverde López alla Commissione Oggetto: Mancata applicazione da parte della Spagna della direttiva 88/315/CEE	33
92/C 112/64	n. 2163/91 dell'on. José Valverde López alla Commissione Oggetto: Inadempienza da parte della Spagna in tema di applicazione della direttiva 88/449/CEE	33
92/C 112/65	n. 2164/91 dell'on. José Valverde López alla Commissione Oggetto: Inadempienza da parte della Spagna in tema di applicazione della direttiva 88/658/CEE	33
92/C 112/66	n. 2165/91 dell'on. José Valverde López alla Commissione Oggetto: Inadempienza da parte della Spagna in tema di applicazione della direttiva 89/107/CEE	33
92/C 112/67	n. 2166/91 dell'on. José Valverde López alla Commissione Oggetto: Inadempienza da parte della Spagna in tema di applicazione della direttiva 89/108/CEE	33
92/C 112/68	n. 2167/91 dell'on. José Valverde López alla Commissione Oggetto: Inadempienza da parte della Spagna in tema di applicazione della direttiva 89/384/CEE	34
92/C 112/69	n. 2168/91 dell'on. José Valverde López alla Commissione Oggetto: Inadempienza da parte della Spagna in tema di applicazione della direttiva 89/424/CEE	34
92/C 112/70	n. 2169/91 dell'on. José Valverde López alla Commissione Oggetto: Inadempienza da parte della Spagna in tema di applicazione della direttiva 89/519/CEE	34
92/C 112/71	n. 2170/91 dell'on. José Valverde López alla Commissione Oggetto: Inadempienza da parte della Spagna in tema di applicazione della direttiva 89/676/CEE	34
92/C 112/72	n. 2171/91 dell'on. José Valverde López alla Commissione Oggetto: Inadempienza da parte della Spagna in tema di applicazione della direttiva 90/214/CEE	34
92/C 112/73	n. 2172/91 dell'on. José Valverde López alla Commissione Oggetto: Inadempienza da parte della Spagna in tema di applicazione della direttiva 90/425/CEE	34
92/C 112/74	n. 2173/91 dell'on. José Valverde López alla Commissione Oggetto: Inadempienza da parte della Spagna in tema di applicazione della direttiva 90/604/CEE	35
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. da 2161/91 a 2173/91	35
92/C 112/75	n. 2188/91 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Vendita di medicinali contenenti fenotiazina	35
92/C 112/76	n. 2201/91 dell'on. Christian de la Malène alla Commissione Oggetto: Autorizzazione concessa dalla Commissione per un progetto relativo alla costruzione di uno stabilimento di produzione auto, sotto forma di joint venture, in Portogallo	35
92/C 112/77	n. 2211/91 dell'on. Lyndon Harrison alla Commissione Oggetto: Programma europeo sulla povertà	36
92/C 112/78	n. 2228/91 dell'on. Víctor Manuel Arbeloa Muru alla Commissione Oggetto: Prelievo di corresponsabilità sui cereali	37
92/C 112/79	n. 2251/91 dell'on. Luigi Vertemati alla Commissione Oggetto: Diminuzione rifiuti solidi e imballaggi	37

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
92/C 112/80	n. 2263/91 dell'on. Ernest Glinne al Consiglio Oggetto: Decisione della Corte di giustizia che condanna il divieto del lavoro notturno delle donne (causa C-345/89)	38
92/C 112/81	n. 2264/91 dell'on. Madron Seligman alla Commissione Oggetto: Discriminazione da parte della polizia nei confronti degli autisti stranieri	39
92/C 112/82	n. 2311/91 dell'on. Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Vertice pianeta Terra	39
92/C 112/83	n. 2322/91 dell'on. Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Crisi industria conciaria Miramonti	40
92/C 112/84	n. 2324/91 dell'on. Francesco Speroni alla Commissione Oggetto: Premio comunitario ai coltivatori di riso Indica	40
92/C 112/85	n. 2343/91 dell'on. Ernest Glinne al Consiglio Oggetto: Progetto di costruzione di installazioni idroelettriche sul Danubio	41
92/C 112/86	n. 2356/91 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione Oggetto: Trattamento vessatorio alla dogana	41
92/C 112/87	n. 2371/91 dell'on. Yves Verwaerde al Consiglio Oggetto: Negoziati CEE/Polonia per la conclusione di un accordo di associazione	42
92/C 112/88	n. 2390/91 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Sicurezza sociale dei volontari per lo sviluppo	42
92/C 112/89	n. 2407/91 degli on. Maria Izquierdo Rojo, José Vazquez Fouz, Pedro Bofill Abeilhe, Francisco Sanz Fernández e Eusebio Cano Pinto alla Commissione Oggetto: Politica di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi nella regione mediterranea	42
92/C 112/90	n. 2436/91 dell'on. Alonso Puerta alla Commissione Oggetto: Pensioni per i lavoratori migranti	43
92/C 112/91	n. 2438/91 dell'on. Gérard Monnier-Besombes alla Commissione Oggetto: Ostruzionismo amministrativo	43
92/C 112/92	n. 2450/91 dell'on. Imelda Read alla Commissione Oggetto: Sostanze altamente tossiche per l'uomo	44
92/C 112/93	n. 2510/91 dell'on. Antoine Waechter alla Commissione Oggetto: Ostacoli alla circolazione delle persone in Francia (Pirenei atlantici)	44
92/C 112/94	n. 2512/91 dell'on. Sylvie Mayer alla Commissione Oggetto: Utilizzazione di stanziamenti dei fondi strutturali per lo sviluppo di «coltivazioni per gli animali selvatici»	44
92/C 112/95	n. 2527/91 dell'on. Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Mantenimento del prezzo dei semi oleginosi	45
92/C 112/96	n. 2581/91 dell'on. Hedwig Keppelhoff-Wiechert alla Commissione Oggetto: Pensione di anzianità per i pendolari nell'area di confine tedesco-olandese	45

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
92/C 112/97	n. 2589/91 degli on. Patrick Lalor, Gene Fitzgerald, Niall Andrews, James Fitzsimons, Mark Killilea e Patrick Lane al Consiglio Oggetto: Assistenza finanziaria della CE per investimenti essenziali per i servizi di trasporto da e per l'Irlanda e altre regioni periferiche	46
92/C 112/98	n. 2619/91 dell'on. Yves Verwaerde alla Commissione Oggetto: Integrazione sociale delle persone handicappate	46
92/C 112/99	n. 2642/91 dell'on. Virgilio Pereira alla Commissione Oggetto: Progetti presentati dalla regione autonoma di Madeira per la costruzione e l'ammodernamento di battelli da pesca	47
92/C 112/100	n. 2647/91 dell'on. Peter Beazley al Consiglio Oggetto: Importazioni di biciclette cinesi	47
92/C 112/101	n. 2660/91 dell'on. Hugh McMahon alla Commissione Oggetto: Fondo sociale europeo	48
92/C 112/102	n. 2695/91 dell'on. David Martin alla Commissione Oggetto: Classificazione di atti comunitari	48
92/C 112/103	n. 2701/91 dell'on. Ben Fayot alla Commissione Oggetto: Sostegno all'Istituto europeo di amministrazione pubblica e proposta di un'Accademia europea del diritto	48
92/C 112/104	n. 2751/91 dell'on. Proinsias De Rossa alla Commissione Oggetto: Personale carcerario europeo	49
92/C 112/105	n. 2798/91 dell'on. Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Giro d'Europa dei giovani «Eurodissea»	49
92/C 112/106	n. 2853/91 dell'on. Freddy Blak al Consiglio Oggetto: Sterminio di uccelli nell'Europa del sud	50
92/C 112/107	n. 3058/91 dell'on. Herman Verbeek al Consiglio Oggetto: Rapporto «Europa — diritti dell'uomo e politica in materia di asilo»	50
92/C 112/108	n. 3187/91 dell'on. Maartje van Putten al Consiglio Oggetto: Stabilità di un programma di adeguamento strutturale per l'Honduras	51
92/C 112/109	n. 3192/91 dell'on. Sotiris Kostopoulos al Consiglio Oggetto: Carta sociale	51
92/C 112/110	n. 3246/91 dell'on. José Lafuente López al Consiglio Oggetto: Condizioni di detenzione dei cittadini extracomunitari in posizione irregolare	51
92/C 112/111	n. 3256/91 dell'on. Sotiris Kostopoulos al Consiglio Oggetto: Protezione dei consumatori nei confronti dell'olio d'oliva di qualità inferiore	52
92/C 112/112	n. 17/92 degli on. Josep Pons Grau, Henri Saby, Víctor Manuel Arbeloa Muru, Maartje van Putten, Luciano Vecchi, Giorgio Rossetti, Gerardo Fernández-Albor, Antoni Gutiérrez Díaz, Dacia Valent e Pol Marck al Consiglio Oggetto: Consigli di cooperazione con i paesi del Maghreb e del Mashrak	52
92/C 112/113	n. 136/92 dell'on. Juan de la Cámara Martínez al Consiglio Oggetto: Istituto europeo di lotta contro la desertificazione	53

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
92/C 112/114	n. 140/92 dell'on. Juan de la Cámara Martínez al Consiglio Oggetto: Sostegno alla conservazione delle falde acquifere nel territorio della Comunità nell'ambito della politica dell'ambiente	53
92/C 112/115	n. 172/92 degli on. Lelio Lagorio, Maria Magnani Noya e Vincenzo Mattina ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Jugoslavia — Abbattimento elicottero CEE	53
92/C 112/116	n. 182/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Diritti dell'uomo in Arabia Saudita	54
92/C 112/117	n. 215/92 dell'on. José Valverde López al Consiglio Oggetto: Rete europea di dati sanitari per quanto riguarda l'abuso di droga	55
92/C 112/118	n. 219/92 dell'on. José Valverde López al Consiglio Oggetto: Misure adottate dal Consiglio e dagli Stati membri per ridurre la domanda di sostanze stupefacenti illegali	55
92/C 112/119	n. 241/92 degli on. Patrick Cooney, Siegbert Alber, Karla Peijs, Bryan Cassidy, Bouke Beumer, Petrus Cornelissen e John Cushman al Consiglio Oggetto: Adesione al GATT-Taiwan	55
92/C 112/120	n. 274/92 dell'on. Alexander Langer ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Espressioni antisemite del presidente croato Tudjman	56
92/C 112/121	n. 291/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Emigrazione dei pontii di origine greca	56

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2609/90

dell'on. Bernard Antony (DR)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 novembre 1990)

(92/C 112/01)

Oggetto: Aiuto della Comunità alle ONG che intervengono in Cile

Può la Commissione fornire informazioni circa le ONG che intervengono in Cile e la missione loro affidata?

Qual è l'importo esatto degli stanziamenti destinati a ciascuna ONG sulla linea di bilancio B7-5073?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(8 novembre 1991)

La Commissione ha finanziato sia progetti presentati da ONG europee, da realizzare in Cile, sia progetti emananti direttamente da ONG cilene. Le ONG richiedenti rappresentano un ampio ventaglio della società civile cilena e sono state prese in considerazione non solo in funzione della natura dei loro progetti ma anche della capacità di realizzazione.

Nel 1990 sono stati impegnati complessivamente, sulla linea B 7-5073, circa 4,9 milioni di Ecu, per il finanziamento di 64 progetti ai quali hanno partecipato 65 ONG. I principali settori contemplati da questi progetti sono stati: istruzione e formazione, attività economiche di base, sanità, protezione dei diritti dell'uomo, formazione civica e sostegno alle minoranze etniche. Il contributo comunitario medio a questi progetti è stato di circa 76 000 Ecu.

Gli impegni del 1991 non sono stati ancora esauriti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 298/91

dell'on. Raymonde Dury (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 marzo 1991)

(92/C 112/02)

Oggetto: Uso arbitrario dell'aiuto internazionale fornito alla Colombia

Secondo una relazione elaborata dall'organizzazione americana «American Watch» una parte dell'aiuto internazionale fornito alla Colombia verrebbe «dirottato» a vantaggio di alcune fasce sociali del paese responsabili di gravi violazioni dei diritti dell'uomo.

Qual è il meccanismo di sorveglianza predisposto affinché l'aiuto fornito dalla Comunità europea, particolarmente per la lotta contro la droga, non venga distolto dal suo scopo?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(18 febbraio 1992)

Le modalità di sorveglianza e i controlli finanziari sono quelli applicati a tutti gli altri programmi di aiuti della Comunità.

Alla Commissione non risulta che le risorse convogliate tramite le agenzie delle Nazioni Unite (UNDCP) oppure tramite il governo e/o le organizzazioni non governative che ricevono il sostegno finanziario della CE in Colombia vengano «dirottate».

La Commissione sarebbe molto grata se l'onorevole parlamentare potesse trasmetterle qualsiasi informazione in suo possesso.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 439/91
dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(11 marzo 1991)
 (92/C 112/03)

Oggetto: La politica della CE nel Medio Oriente

Le diverse misure attuate dalla CE in questo ultimo mese rispetto a diversi paesi del Medio Oriente hanno alcuna relazione con la situazione dei diritti dell'uomo in questi paesi oppure unicamente con l'atteggiamento dei rispettivi governi nella guerra del Golfo?

Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione
 (14 novembre 1991)

All'inizio del 1991 la Comunità europea ha deciso di realizzare numerose azioni a favore dei paesi e delle popolazioni del Vicino e del Medio Oriente.

Esse si prefiggono sostanzialmente di contribuire a limitare le conseguenze economiche e finanziarie negative subite da taluni paesi della regione (in particolare dagli Stati situati sulla linea del fronte: Egitto, Giordania, Turchia) a causa della guerra del Golfo, nonché di far fronte, con interventi di carattere umanitario, alle urgenti necessità delle popolazioni coinvolte. Il fatto che la Comunità, nell'ambito di un'azione coordinata a livello internazionale, abbia concesso dei fondi alla Giordania, come pure all'Egitto e alla Turchia, dimostra chiaramente che essa intende rispondere alle effettive necessità di tali paesi. Inoltre occorre ricordare che, nello stesso ordine di idee, la Comunità ha deciso nel luglio 1991 di fornire assistenza finanziaria sia ad Israele sia ai territori occupati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 861/91
dell'on. Bartho Pronk (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(8 maggio 1991)
 (92/C 112/04)

Oggetto: Miglioramento della procedura nella Commissione per proposte di tenore sociale

In *Europe* del 28 marzo 1991, pagina 11, figura un articolo in cui si cita il segretario di Stato britannico per l'occupazione, Michael Howard. Secondo il sig. Howard, il commissario Vasso Papandreou ha dichiarato che la Commissione europea ha intenzione di migliorare la procedura interna per quanto concerne le proposte in materia sociale consultando esperti nazionali prima che le proposte sociali divengano definitive.

1. La notizia corrisponde al vero? In caso affermativo, cosa implicano questi miglioramenti?
2. I miglioramenti comporteranno una procedura più lunga per la messa a punto di proposte della Commissione in campo sociale ed una differenziazione rispetto alla procedura riservata alle proposte in campo economico?

In caso affermativo, l'attuazione della dimensione sociale rischia di risentirne?
3. Non sarebbe il caso di discutere modifiche fondamentali della procedura non solo con il sig. Howard ma anche con la Commissione per gli affari sociali del Parlamento europeo?

Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione
 (13 novembre 1991)

La consultazione degli esperti nazionali è prevista dalle normali procedure di preparazione degli strumenti comunitari. Essa avviene in vari settori della politica comunitaria e non crea ritardi nella preparazione delle proposte di direttive.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1054/91
dell'on. Sérgio Ribeiro (CG)
alla Commissione delle Comunità europee

(22 maggio 1991)
 (92/C 112/05)

Oggetto: Trasporti combinati in Portogallo

Tenuto presente che il trasporto combinato, in particolare quello strada — ferrovia, è una delle possibili soluzioni ai problemi del trasporto di merci su lunghe distanze (congestionamento del traffico, impatto negativo sull'ambiente, sicurezza, ecc.) e che al contempo comporta evidenti vantaggi (diminuzione del costo Ton./km, risparmio energetico, ecc.), tutti fattori di notevole importanza per le regioni periferiche, si chiede alla Commissione: quali progetti di trasporto combinato essa attualmente finanzia in Portogallo e quali saranno cofinanziati con la BEI nel prossimo futuro?

Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione
 (14 ottobre 1991)

In Portogallo nessun progetto di infrastruttura riguardante specificamente i trasporti combinati beneficia attualmente di fondi comunitari.

Tuttavia non vi sono dubbi circa l'importanza del trasporto multimodale e, in particolare, di quello ferroviaria-strada-mare per le regioni periferiche della Comunità: la Commissione, infatti, sta attualmente elaborando un programma globale per la definizione di una rete europea di trasporto combinato e delle condizioni del suo buon funzionamento. È coadiuvata in questa iniziativa da un gruppo di lavoro ad alto livello composto in particolare di rappresentanti degli Stati membri. Un settore specifico dell'attività di questo gruppo è riservato alle regioni periferiche.

In base ai risultati che ne scaturiranno, la Commissione proporrà entro la fine del 1991 un piano globale per i trasporti combinati in Europa che conterrà proposte specifiche per le regioni periferiche, tra cui il Portogallo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1091/91

dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 maggio 1991)

(92/C 112/06)

Oggetto: Verso uno strumento per lo sviluppo della capacità tecnologica della Comunità

Uno dopo l'altro, i settori che si occupano di tecnologie avanzate in Europa esprimono la propria preoccupazione per un ritardo che presenta ormai caratteri strutturali e sembra dovuto tanto ad una mancanza di obiettivi quanto all'incapacità di inserire le azioni di R&S nel processo generale di rinnovamento. Queste amare verità sono state analizzate nell'ambito delle biotecnologie, e più di recente nel campo dell'informatica e dei settori ad essa connessi.

Pochi giorni addietro il ministro francese delle poste e telecomunicazioni Quilès ha proposto di istituire un'agenzia europea per l'industria dell'elettronica, che dovrebbe prefiggersi obiettivi e realizzare interventi in taluni settori commerciali.

Non ritiene la Commissione che una missione siffatta ovviamente la interessi in relazione a tutti gli aspetti dell'alta tecnologia, e non ritiene di doversi dotare, a tale scopo, di uno strumento adeguato? A questo riguardo, può essa fornire informazioni sull'iniziativa annunciata dal vicepresidente Bangemann, relativa all'imminente creazione di un gruppo di commissari incaricato di esaminare le esigenze e le possibilità di sviluppo della capacità tecnologica della Comunità?

**Risposta data dal sig. Pandolfi
in nome della Commissione**

(4 febbraio 1992)

Relativamente al suggerimento dell'onorevole parlamentare di creare un'agenzia europea per l'industria elettro-

nica, la Commissione non dispone di altre informazioni se non quelle di dominio pubblico.

Il gruppo ristretto della Commissione, al quale si riferisce l'onorevole parlamentare, è un gruppo informale costituito quando la Commissione ha presentato la comunicazione al Consiglio su «La politica industriale in un ambiente aperto e concorrenziale». Tale gruppo è presieduto dal vicepresidente Bangemann e ha il compito di esaminare ogni questione che rivesta un interesse industriale e tecnologico comunitario.

In riferimento al settore specifico dell'industria elettronica e informatica e in risposta alla seconda domanda dell'onorevole parlamentare, la Commissione può fornire le informazioni seguenti:

Il 29 aprile 1991 il Consiglio «Industria» ha accolto con grande interesse la comunicazione sull'industria europea dell'elettronica e dell'informatica⁽¹⁾ ed ha invitato la Commissione ad approfondire l'analisi e a proseguire il dialogo con gli industriali, gli utenti e gli investitori, in stretta consultazione con un gruppo ad alto livello di rappresentanti degli Stati membri.

Questo gruppo, costituito dai direttori generali dell'industria e della ricerca degli Stati membri, si è riunito per la prima volta il 21 giugno 1991.

⁽¹⁾ Doc. SEC(91) 565 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1150/91

dell'on. Raymonde Dury (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 giugno 1991)

(92/C 112/07)

Oggetto: Classificazione degli alberghi e dei campeggi

In molti Stati membri della Comunità esistono sistemi di classificazione degli alberghi e dei campeggi. Non sarebbe auspicabile e vantaggiosa un'armonizzazione comunitaria dell'attività turistica, di cui non occorre ormai dimostrare la ricaduta economica?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(13 novembre 1991)

Il problema dell'armonizzazione comunitaria delle norme relative alle attrezzature di alcune categorie di alloggi

turistici è già stato esaminato a varie riprese dagli Stati membri e dagli operatori del settore.

Nel corso di queste discussioni è emersa la necessità che qualsiasi azione in questo settore tenga conto di elementi particolari, tra cui soprattutto l'attuale diversità delle norme relative alle attrezzature, che variano a seconda dei paesi o delle regioni della Comunità, nonché la varietà dei sistemi di controllo, laddove essi esistono.

Sia i turisti che le agenzie di viaggi hanno manifestato l'esigenza di un'armonizzazione dei sistemi in vigore. Per i piccoli e medi impianti alberghieri nonché per l'industria dei campeggi essa costituirebbe uno strumento di valorizzazione e di promozione.

Nel 1986 la Comunità ha adottato due raccomandazioni, una relativa all'informazione standardizzata negli alberghi e l'altra relativa alla protezione antincendio degli alberghi⁽¹⁾. Quest'ultima prevedeva che gli alberghi si conformassero entro cinque anni ai requisiti minimi obbligatori esistenti nel proprio Stato membro o, in mancanza di tali requisiti, alle norme elaborate dalla Commissione e figuranti in allegato alla raccomandazione. È stato chiesto agli Stati membri di riferire sulle condizioni di applicazione di tale raccomandazione.

Infine, nel quadro di un piano di azioni comunitarie a favore del turismo⁽²⁾, la Comunità ha previsto azioni specifiche di sostegno allo sviluppo del turismo. Tra l'altro la Commissione ha proposto di rafforzare il coordinamento delle politiche comunitarie e nazionali e la consultazione degli operatori del settore. In questo quadro la Commissione può sostenere iniziative comuni degli operatori turistici europei, in particolare le loro eventuali riflessioni o azioni per ravvicinare i diversi sistemi di classificazione degli alberghi, campeggi o altre forme di alloggio turistico.

⁽¹⁾ GU n. L 384 del 31. 12. 1986.

⁽²⁾ Doc. COM(91) 97 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1249/91

dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee
(11 giugno 1991)
(92/C 112/08)

Oggetto: Esportazione di carni bovine verso il Brasile

Nella risposta all'interrogazione scritta n. 2577/90⁽¹⁾ sul mercato dei prodotti trasformati a base di carne, la Commissione conferma che il regolamento (CEE) n.

2722/90⁽²⁾ relativo alla vendita di carni detenute da organismi d'intervento e destinate ad essere esportate in Brasile è stato adottato in un momento in cui in Brasile il consumo diretto registrava un considerevole fabbisogno di importazione e che detto regolamento è stato abrogato a decorrere dal 31 gennaio 1991 visto che la produzione brasiliana ha raggiunto il volume massimo.

Tuttavia il regolamento (CEE) n. 910/91⁽³⁾ dell'11 aprile 1991 fa riferimento alla vendita di circa 100 000 t di carni bovine, di cui 10 000 t detenute dalla Francia, evidenziando un «fabbisogno di approvvigionamento del Brasile».

Come giustifica la Commissione questa nuova operazione che può costituire un pregiudizio per i produttori europei di prodotti trasformati a base di carne, quando si sa che queste carni vendute a prezzo ridotto finiranno per ritornare come prodotti conservati sul mercato europeo?

⁽¹⁾ GU n. C 168 del 27. 6. 1991, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 261 del 25. 9. 1990, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 91 del 12. 4. 1991, pag. 45.

Risposta data dal sig. Mac Sharry in nome della Commissione

(29 novembre 1991)

Nel 1986 la Comunità vendette al Brasile carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento; tali vendite ebbero luogo su richiesta delle autorità brasiliane ed erano realmente destinate a coprire il fabbisogno interno del Brasile. Dal 1987 al 1990 la situazione di questo paese sul piano dell'approvvigionamento nazionale in carne fu sufficientemente favorevole da non richiedere l'acquisto di carni d'intervento.

Nel secondo semestre del 1990, ossia circa quattro anni dopo la prima vendita, il Brasile avvertì nuovamente la necessità di coprire il fabbisogno interno con acquisti all'estero. Ciò si manifestò in primo luogo con una domanda degli operatori privati, alla quale la Commissione rispose organizzando una vendita pubblicata nel regolamento (CEE) n. 2722/90. Questa vendita non diede luogo però a reazioni positive degli operatori poiché coincise con l'arrivo sul mercato della produzione stagionale interna del Brasile, arrivo che facilitò l'approvvigionamento del paese.

Tuttavia, dopo lo smaltimento della produzione stagionale, la situazione degli approvvigionamenti ridivenne difficile sicché, nel febbraio 1991, le autorità brasiliane chiesero alla Commissione di procedere alla vendita di 100 000 t di carni d'intervento, segnatamente allo scopo di creare una scorta regolatrice per il mercato brasiliano. A tale domanda la Commissione rispose con la vendita di 100 000 t, pubblicata nel regolamento (CEE) n. 910/91.

Il Brasile è effettivamente esportatore di prodotti a base di carni trasformate ma non si può affermare che negli anni in questione (1986-1987) esso abbia aumentato le sue

esportazioni. Queste sono anzi rimaste relativamente stabili anche negli anni successivi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1320/91

dell'on. Francesco Speroni (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 giugno 1991)

(92/C 112/09)

Oggetto: Indipendenza della Somalia settentrionale

La Commissione, secondo informazioni diffuse dai principali mezzi di comunicazione, si è recentemente pronunciata in senso contrario alla proclamazione dell'indipendenza della Somalia settentrionale.

Quale giustificazione adduce la Commissione per un atteggiamento di palese interferenza e di inopportuno contrasto nei confronti del diritto all'autodeterminazione dei popoli?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**

(6 dicembre 1991)

La Commissione desidera precisare di non essersi mai pronunciata in merito alla proclamazione dell'indipendenza della Somalia settentrionale.

La posizione della Commissione circa la situazione in Somalia è del tutto conforme a quella della Comunità e degli Stati membri; essa è enunciata nella dichiarazione comune sulla Somalia del 24 maggio 1991 e in quella del 2 agosto 1991.

I due testi sono stati inviati all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1328/91

dell'on. Llewellyn Smith (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 giugno 1991)

(92/C 112/10)

Oggetto: Ritrattamento dei combustibili nucleari

In seguito alla risposta all'interrogazione scritta n. 75/91 ⁽¹⁾ del marzo 1991 può la Commissione (e segnatamente il sig. Cardoso e Cunha) spiegare per quale motivo sono stati, eccezionalmente, resi di pubblico dominio i particolari della corrispondenza tra la Commissione ed il ministero britannico dell'energia sulla produzione energetica dal moto ondoso ed elencare paese per paese, pur

senza far menzione di persone od organizzazioni, le rimostranze formulate alla Commissione su:

1. le attività di ritrattamento dei combustibili nucleari attualmente in corso a Sellafield, Dounreay, La Hague e Karlsruhe, e
2. i programmi di potenziamento delle attività di ritrattamento dei combustibili nucleari in tali impianti nel decennio '90?

Può inoltre esporre l'attuale politica della Commissione in materia di ritrattamento dei combustibili nucleari nella Comunità?

⁽¹⁾ GU n. C 150 del 10. 6. 1991, pag. 29.

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(5 febbraio 1992)

È obiettivamente difficile fornire all'onorevole parlamentare l'elenco dei reclami pervenuti alla Commissione in relazione ai due argomenti che egli cita. Inoltre la suddivisione delle informazioni per paese è contraria al principio di riservatezza che la Commissione si è prefissa riguardo la corrispondenza che riceve.

La corrispondenza relativa all'energia del moto ondoso intercorsa tra il ministero dell'energia del Regno Unito e la Commissione è stata inserita nella documentazione trasmessa al Parlamento europeo conformemente alla dichiarazione del vicepresidente Pandolfi nella sessione plenaria del 24 gennaio 1991, per fugare ogni possibile malinteso tra la Commissione e il Parlamento europeo.

L'attuale politica della Commissione è volta verso l'attuazione della risoluzione ⁽¹⁾ del Consiglio del 18 febbraio 1980 in materia di ritrattamento dei combustibili nucleari irraggiati. Questa politica è stata successivamente sviluppata e presentata nel documento ⁽²⁾ pubblicato al termine dei lavori del Comitato consultivo ad hoc per il ritrattamento (CORECOM), nella «raccomandazione ⁽³⁾ della Commissione del 3 febbraio 1982 nel settore del deposito e del ritrattamento dei combustibili nucleari irraggiati» nonché nel «Programma indicativo nucleare della Comunità (PINC) ⁽⁴⁾ accompagnato dal parere del Comitato economico e sociale» pubblicato a metà anno 1985.

Per quanto riguarda i fattori che caratterizzano questa politica, si invita l'onorevole parlamentare a consultare i documenti citati.

⁽¹⁾ GU n. C 51 del 29. 2. 1980.

⁽²⁾ Doc. COM(82) 37 def.

⁽³⁾ GU n. L 37 del 10. 2. 1982.

⁽⁴⁾ Doc. COM(85) 401 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1454/91
dell'on. Joan Colom i Naval (S)
alla Commissione delle Comunità europee
 (16 luglio 1991)
 (92/C 112/11)

Oggetto: Programma INTERREG alla frontiera ispano-francese

Può la Commissione fornire un elenco dei programmi cofinanziati dalla CE attraverso il programma INTERREG durante l'esercizio 1991 nella zona di frontiera tra Spagna e Francia nonché le relative previsioni per il 1992 e il 1993 specificando:

1. l'obiettivo del programma,
2. il contributo comunitario (in Ecu),
3. la percentuale del finanziamento comunitario rispetto al totale delle spese previste per il programma?

Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione
 (4 ottobre 1991)

L'applicazione dell'iniziativa comunitaria INTERREG è disciplinata dalla comunicazione 90/C215/04⁽¹⁾ della Commissione agli Stati membri.

In data 30 luglio 1990 la Commissione ha comunicato alle autorità spagnole e francesi che l'importo indicativo del contributo comunitario per la frontiera ispano-francese ammonta a 27 milioni di Ecu, di cui 20 milioni saranno concessi nell'ambito dell'iniziativa INTERREG e 7 milioni per azioni finanziate ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio⁽²⁾.

In data 27 febbraio 1991 le autorità spagnole e francesi hanno presentato alla Commissione un programma operativo transfrontaliero per il periodo 1991-1993.

La messa a punto di tale programma, nel quadro della cooperazione tra i servizi della Commissione e i due Stati membri, sta avanzando. La Commissione giudica in maniera positiva la qualità e il carattere transfrontaliero di tale programma. Tuttavia le richieste di contributi finanziari dei fondi strutturali (62 milioni di Ecu) superano di gran lunga le previsioni della Commissione.

La Commissione spera che i problemi tuttora esistenti possano essere risolti a breve termine e che il programma possa essere approvato quanto prima.

Oltre all'iniziativa INTERREG, durante il 1990 e il 1991 si sono compiuti ben 21 studi su problemi specifici riguardanti la frontiera ispano-francese. Il costo complessivo di tali studi è di 8,14 milioni di Ecu, a cui il FESR

partecipa, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4254/88, con un finanziamento di 2,35 milioni di Ecu.

⁽¹⁾ GU n. C 215 del 30. 8. 1990.

⁽²⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1489/91
dell'on. Heinz Köhler (S)
alla Commissione delle Comunità europee
 (16 luglio 1991)
 (92/C 112/12)

Oggetto: Doppio finanziamento tramite il Fondo regionale ed altri programmi di sostegno della CE

Il concetto di «Fondo strutturale» all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2052/88⁽¹⁾ del Consiglio, del 24 giugno 1988, sui fondi a finalità strutturali vale anche per i programmi di sostegno della CE?

È ammissibile, ad esempio, che un progetto relativo al restauro di un edificio storico venga finanziato nel contempo con il contributo del Fondo regionale e del «programma per la conservazione dei monumenti»?

Qual è l'atteggiamento della Commissione nei confronti di questo cumulo di aiuti?

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione
 (19 novembre 1991)

Il termine «Fondo» che figura all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2052/88 si riferisce esclusivamente ai *fondi* strutturali, ai quali si applicano i cinque regolamenti⁽¹⁾ di riforma dei fondi.

L'articolo 2 dello stesso regolamento prevede esplicitamente l'intervento di altri strumenti finanziari esistenti, ciascuno secondo le norme specifiche che lo disciplinano, a favore di azioni già finanziate da uno o più fondi strutturali; l'articolo 14 dello stesso regolamento prevede invece la definizione di norme relative al cumulo degli interventi comunitari, il quale riguarda anche, a parere della Commissione, i finanziamenti previsti in base ad altre linee di bilancio.

La Commissione prega l'onorevole parlamentare di trasmetterle, per ulteriori approfondimenti, le eventuali informazioni in suo possesso relative a casi di cumulo che egli ritiene possano essere irregolari.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2052/88 già citato, regolamenti (CEE) n. 4253/88, (CEE) n. 4254/88, (CEE) n. 4255/88 e (CEE) n. 4256/88: Gu n. L 374 del 31. 12. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1497/91

dell'on. Marijke van Hemeldonck (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(16 luglio 1991)

(92/C 112/13)

Oggetto: Risanamento delle acque superficiali

In base all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 75/440/CEE ⁽¹⁾ gli Stati membri dovevano redigere ed attuare un piano d'azione organico provvisto di un apposito scadenziario per il risanamento delle acque superficiali onde poter conseguire entro il 1985 sostanziali miglioramenti nella qualità delle acque superficiali.

La suddetta disposizione prevedeva inoltre che la Commissione esaminasse in maniera approfondita i suddetti piani d'azione e presentasse al Consiglio, se del caso, adeguate proposte in materia.

Può la Commissione far sapere:

1. quali Stati membri hanno predisposto un piano d'azione organico ai sensi della direttiva 75/440/CEE e quando l'hanno comunicato alla Commissione;
2. se ritiene che gli Stati membri abbiano ottemperato agli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 75/440/CEE e conseguito un sostanziale miglioramento della qualità delle acque superficiali;
3. quali provvedimenti ha preso, ove necessario, nei confronti degli Stati membri che non hanno rispettato gli obblighi previsti;
4. a quali conclusioni è giunta nell'esame dei suddetti piani d'azione e perché non ha ritenuto necessario presentare al Consiglio proposte in materia?

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 26.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
 in nome della Commissione**

(18 ottobre 1991)

La direttiva 75/440/CEE del Consiglio era la prima di una serie di direttive relative alle norme sulla qualità delle acque in relazione agli specifici usi delle stesse, in questo caso acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile.

Con la direttiva 80/778/CEE ⁽¹⁾ relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, la direttiva 75/440/CEE e la sua complementare 79/869/CEE ⁽²⁾ costituiscono un quadro giuridico comunitario riguardante la qualità delle acque potabili, che mette in evidenza la rilevanza che la Comunità attribuisce a questo argomento.

Nondimeno si è convenuto sulla necessità di modificare la direttiva 75/440/CEE per rafforzare la sua coerenza con la direttiva del 80/778/CEE Consiglio. Per questo motivo

la Commissione sta cooperando con gli Stati membri su una proposta di direttiva relativa ai requisiti ecologici delle acque superficiali in genere.

In risposta alle precise domande dell'onorevole parlamentare:

1. La Commissione ha ricevuto informazioni da diversi Stati membri su iniziative per il miglioramento della qualità delle acque superficiali. Alcune delle acque erano utilizzate per la produzione di acqua potabile ed erano di qualità A3. La maggior parte di questi piani di azione non era né sufficiente né esauriente e non si è potuto considerarli piani di azione specifici come prescrive l'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 75/440/CEE.
2. Per la mancanza di informazioni da parte degli Stati membri, la Commissione non è in grado di stabilire se questi stessi abbiano ottemperato ai loro obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 75/440/CEE del Consiglio.
3. La procedura di infrazione per coloro che non abbiano applicato correttamente la direttiva 75/440/CEE del Consiglio è stata avviata dalla Commissione nel corso degli ultimi 13 anni nei confronti della maggior parte degli Stati membri. Quasi la metà di queste procedure era stata avviata nei confronti degli Stati membri che non avevano soddisfatto i requisiti dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva. L'ultima sentenza della Corte di giustizia europea in materia è datata 11 giugno 1991.

Per completare le informazione sull'attuale situazione e sull'adempimento dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 75/440/CEE, la Commissione intende indirizzare una richiesta formale a tutti gli Stati membri.

4. La Commissione non sarà in grado di rispondere a questa domanda fin quando reali piani di azione specifica non le saranno stati sottoposti da tutti gli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 229 del 30. 8. 1980.

⁽²⁾ GU n. L 271 del 29. 10. 1979.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1509/91

dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(23 luglio 1991)

(92/C 112/14)

Oggetto: Posto delle donne in rappresentanza della Commissione delle Comunità europee nei paesi terzi

Può la Commissione far sapere:

1. Quante donne sono a capo di una delegazione della Commissione o rappresentanti della Commissione nei paesi ACP?
2. Quante donne occupano posti di categoria A nella rappresentanza della Commissione nei paesi ACP?

3. Come spiega la Commissione una così esigua presenza di donne nella rappresentanza visibile della Comunità europea?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**
(9 dicembre 1991)

Per quanto riguarda le delegazioni e le antenne della Commissione nei paesi ACP, la situazione è la seguente:

	M	F	Totale
Numero totale di delegazioni e antenne: 62			
Numero di delegati/Capi di antenna	58	1	59 (1)
Altri funzionari A	169	6	175 (2)
Funzionari B	25	5	30 (2)
Funzionari C	—	1	1
Totale	252	13	265

(1) 3 posti vacanti non inclusi nel totale.

(2) 35 posti vacanti non inclusi nel totale.

I posti al di fuori della Comunità sono coperti, in primo luogo, mediante una procedura di rotazione annuale (all'incirca il 25 % della popolazione totale) tra i funzionari con sede di servizio all'esterno della Comunità e quelli delle DG I, VIII, X e DAD.

I posti non coperti per rotazione sono pubblicati secondo la procedura normale della Commissione.

Non è praticata alcuna discriminazione sulla base del sesso (si vedano le recenti assegnazioni di donne nel 1990 e nel 1991 nelle delegazioni in Angola, Centrafrica, Mauritania, Togo, Uganda, ecc.) ma bisogna constatare che il numero di candidature di uomini è di norma molto superiore a quello delle donne.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1576/91

dell'on. George Patterson (ED)
alla Commissione delle Comunità europee

(24 luglio 1991)

(92/C 112/15)

Oggetto: Lotterie in Europa

Visto che tutti gli Stati membri, salvo la Gran Bretagna, disciplinano rigidamente e assoggettano alla concessione di licenze le lotterie svolte sul loro territorio, concorda la Commissione, almeno in via di principio, sul fatto che uno Stato membro sia tenuto ad accettare e aver fiducia nei controlli di salvaguardia di un altro Stato membro?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(21 novembre 1991)

Le informazioni in possesso della Commissione indicano che il Regno Unito, insieme ad altri Stati membri, applica disposizioni severe alle lotterie e alle attività di questo tipo. I relativi servizi ricadono nel disposto dell'articolo 59 del trattato CEE che stabilisce il principio fondamentale della libera prestazione di servizi. Secondo l'interpretazione e l'applicazione della Corte di giustizia, qualsiasi deroga a questo principio fondamentale deve essere proporzionata all'obiettivo perseguito e va interpretata in modo da limitarne gli effetti ai soli necessari alla salvaguardia degli interessi che intende tutelare. Nel valutare la validità di ogni richiesta di deroga si può prendere in considerazione la possibilità di applicare misure atte a raggiungere lo stesso obiettivo ma che siano meno restrittive o discriminatorie.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1591/91

dell'on. Anita Pollack (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 luglio 1991)

(92/C 112/16)

Oggetto: Il disastro dell'olio tossico verificatosi in Spagna nel 1981

Sa la Commissione che, secondo quanto affermato nel programma televisivo dello Yorkshire «Forty minutes» del 5 febbraio 1991, le oltre 700 morti registrate in Spagna nel 1981, e all'epoca attribuite all'olio contaminato, erano in realtà dovute al consumo di pomodori che, posti a maturare sotto delle stuoie nella provincia meridionale di Almería, erano stati contaminati dall'eccessivo uso di prodotti chimici?

La Commissione dispone di informazioni in merito? Può rispondere all'accusa secondo cui i fatti sono stati occultati in modo eclatante e il problema potrebbe risorgere ad ogni momento?

È possibile che pomodori portati a maturazione nel modo suddetto possano essere divenuti velenosi a causa dell'eccessivo uso di prodotti chimici?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(7 ottobre 1991)

Come la Commissione ha avuto modo di indicarlo nella risposta all'interrogazione scritta n. 1933/84 dell'onore-

vole Piermont e altri⁽¹⁾, alla quale prega l'onorevole parlamentare di volersi riferire, non si è potuta prendere in considerazione l'ipotesi dell'intossicazione causata da pesticidi, in quanto non è stata convalidata da nessuna conferma plausibile.

(¹) GU n. C 248 del 30. 9. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1605/91

dell'on. Elio Di Rupo (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 luglio 1991)

(92/C 112/17)

Oggetto: Situazione della posta rapida in seno alla zona europea

Il sistema di posta rapida è chiamato «Taxipost» in Belgio, «Chronopost» in Francia e «Express Mail Service», in forma abbreviata EMS, sul piano delle relazioni internazionali e quindi transfrontaliere.

L'organizzazione dell'EMS è incentrata su alcuni fulcri costituiti da grandi aeroporti; il fulcro europeo, conseguentemente quello belga, è situato all'aeroporto di Bruxelles National, quello francese a Parigi, Orly.

Benché tale sistema permetta, per quanto concerne gli scambi a lunga distanza, un servizio che dimostra sempre più la sua efficacia, esso sembra d'altra parte poco adeguato alle necessità di scambi interni a una zona transfrontaliera. Per esempio, una spedizione di posta rapida da Mouscron (Belgio) a Wattrelos (Francia) deve passare dall'aeroporto di Bruxelles National e dall'aeroporto di Orly, il che rischia di non essere molto efficace per quanto concerne la rapidità.

Intende la Commissione comunicare gli elementi del fascicolo in suo possesso?

La situazione sopra descritta ha occasionato ritardi nella circolazione della posta in seno alla zona europea sopra descritta?

**Risposta data dal sig. Pandolfi
in nome della Commissione**

(4 febbraio 1992)

Quando si fa un'analisi a livello mondiale delle modalità operative dei circuiti di posta celere, di fatto il modello organizzativo basato sul tipo «hub» (piattaforma per lo smistamento postale) è quello che risulta il più efficace e il più utilizzato nelle società che controllando la maggior parte del mercato specialistico.

Inizialmente è stato il caso delle grandi società americana ed australiane (TNT, Federal Express, UPS ...) e, dopo una certa stasi, queste sono state seguite da Unipost, che è una società che raggruppa i dipartimenti postali intracomunitari e internazionali delle amministrazioni postali più sviluppate a livello mondiale (CEPT + USA + Canada + Giappone + Australia), la cui sede europea è a Zaventem.

Nel caso in cui, per l'inoltro della posta interna, esistevano già piattaforme per lo smistamento postale normalmente installate in paesi di grande estensione, si è rivelato necessario scegliere una di queste per farne un punto di legame internazionale.

Effettivamente, a prescindere dalla necessità fondamentale per gli operatori dei servizi postali di avere un'organizzazione agile e corrette modalità di gestione, la redditività del servizio postale internazionale di qualità dipende da tre fattori principali:

- il trasporto e il trattamento della posta nelle ore notturne;
- l'utilizzo di mezzi aerei;
- il poter disporre della logistica adeguata (piattaforme per lo smistamento postale) situata in aeroporti che siano punti d'incontro delle grandi rotte internazionali (Zaventem, Orly, per esempio).

Il sistema postale (grandi quantità di piccoli oggetti) richiede un'organizzazione semplice e logica, in cui il trattamento delle eccezioni deve essere ridotto al minimo necessario. Da questo punto di vista un trattamento specifico che risponda alle necessità di scambi interni ad una zona transfrontaliera — scambi che rappresentano soltanto una piccola parte del totale da trattare — può essere ritenuto dagli operatori dei servizi postali come contraddittorio con l'insieme dei suoi obiettivi di qualità di servizio.

Nondimeno, essendo liberalizzato sia in Francia che in Belgio il corriere espresso, nulla impedisce che altri operatori offrano detto servizio nella zona europea menzionata, qualora trovino le condizioni atte ad offrirlo in modo qualitativamente migliore.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1611/91

dell'on. Winifred Ewing (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 luglio 1991)

(92/C 112/18)

Oggetto: Etichettatura di prodotti chimici pericolosi

Può la Commissione comunicare con quale ritmo procede negli Stati membri l'implementazione delle normative comunitarie sulla classificazione e l'etichettatura delle sostanze pericolose?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(8 ottobre 1991)

La classificazione e l'etichettatura delle sostanze pericolose sono oggetto della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla

classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 79/831/CEE ⁽²⁾ recante la sesta modifica.

L'applicazione di questa direttiva non ha posto gravi problemi ai 12 Stati membri e la Commissione non ha registrato alcuna denuncia dovuta alla mancata applicazione della direttiva 79/831/CEE del Consiglio.

La direttiva 67/548/CEE è stata oggetto di 13 adeguamenti al progresso tecnico sotto forma di direttive della Commissione. Vari Stati membri hanno incontrato difficoltà a seguire il ritmo delle direttive di adeguamento al progresso tecnico e si sono trovati talvolta in ritardo nel trasporre alcune direttive di adeguamento della direttiva 79/831/CEE. Di conseguenza la Commissione ha espresso un parere circostanziato alla mancata comunicazione delle misure nazionali adottate da uno Stato membro per quanto concerne la direttiva 88/302/CEE ⁽³⁾ ed ha inviato una lettera di ingiunzione a 7 Stati membri per la mancata comunicazione delle misure nazionali adottate in riferimento alla direttiva 88/490/CEE ⁽⁴⁾.

Infine la Commissione ha deferito alla Corte di giustizia la questione della parziale conformità dei provvedimenti che traspongono la direttiva 79/831/CEE in due Stati membri.

Per migliorare l'attuazione della direttiva 79/831/CEE, la Commissione ha trasmesso nel gennaio 1990 la proposta di una settima modifica della direttiva 67/658/CEE ⁽⁵⁾.

Questa proposta è stata oggetto di una posizione comune del Consiglio il 25 luglio 1991.

⁽¹⁾ GU n. 196 del 16. 8. 1967.

⁽²⁾ GU n. L 259 del 15. 10. 1979.

⁽³⁾ GU n. L 133 del 30. 5. 1988.

⁽⁴⁾ GU n. L 259 del 19. 9. 1988.

⁽⁵⁾ GU n. C 33 del 13. 2. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1621/91

dell'on. David Bowe (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 luglio 1991)

(92/C 112/19)

Oggetto: Porti e regole di concorrenza

Può la Commissione far sapere quali azioni ha avviato, dopo l'approvazione nel 1988 da parte del Parlamento europeo della relazione Carossino (A2/251/88), per:

1. garantire che i porti comunitari operino in condizioni finanziarie accettabili ai sensi delle regole sulla concorrenza del trattato di Roma;
2. ottenere informazioni sulle relazioni finanziarie esistenti tra i porti e le relative autorità pubbliche;

3. prevenire richieste di aiuti statali che comporterebbero distorsioni nella concorrenza in tale settore dell'industria dei trasporti?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(4 dicembre 1991)

La Commissione ha elaborato uno studio generale sugli aiuti di Stato nel settore portuale comprendente informazioni tratte da un'indagine sui flussi finanziari nei porti di varie organizzazioni istituzionali. Nel maggio 1989 lo studio è stato inviato agli Stati membri affinché esprimessero le loro osservazioni in merito, ma non sono ancora pervenute tutte le risposte. Nel frattempo i servizi della Commissione hanno avviato l'esame delle modifiche da apportare a detto studio alla luce delle osservazioni degli Stati membri. Nell'ultima riunione del gruppo di lavoro «porti CE», svoltasi nel maggio 1991, il rappresentante della Commissione ha affermato che, prossimamente, essa intende realizzare uno studio sulle possibili misure volte ad aumentare la trasparenza dei bilanci dei porti. Ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione, perché li esamini, i nuovi aiuti di Stato o le modifiche a detti aiuti nel settore portuale e in altri settori.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1636/91

dell'on. Willem van Velzen (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 luglio 1991)

(92/C 112/20)

Oggetto: Problemi relativi alle prestazioni del regime pensionistico olandese AOW

A seguito della modifica del 1985 al regime AOW nei Paesi Bassi, la vedova decade dal diritto al pagamento delle prestazioni AOW del coniuge defunto. Secondo le informazioni di cui dispongo ciò ha creato problemi finanziari a parecchie donne tedesche che non hanno mai lavorato e abitato nei Paesi Bassi ma che erano sposate con olandesi. A quanto pare, successivamente al decesso del coniuge, esse non hanno diritto alla pensione di vecchiaia neanche nella Repubblica federale di Germania.

È la Commissione a conoscenza di tali problemi e come intende agire per risolvere questo problema che sembra manifestarsi soprattutto nelle regioni frontaliere?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(25 ottobre 1991)

Come è stato a varie riprese sottolineato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, i regolamenti comunitari sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti ⁽¹⁾ non

mirano ad armonizzare i vari regimi di sicurezza sociale nella Comunità bensì a coordinarli. Definire le condizioni di concessione, nella fattispecie, delle pensioni di vedovo o vedova rientra quindi nelle competenze di ogni Stato membro.

Secondo l'attuale normativa olandese una *pensione di vedova* è erogata solo fino al 65° anno dell'interessata. Per le donne di età superiore ai 65 anni la legge sull'assicurazione vecchiaia generalizzata (AOW) riconosce un diritto individuale a una *pensione di vecchiaia*, la cui concessione e il relativo calcolo non sono determinati dall'importo o dal numero dei contributi del marito defunto ma unicamente dai periodi maturati dalla vedova stessa. Come unica condizione per accordare tale pensione la legislazione olandese esige che l'interessata abbia risieduto o lavorato nei Paesi Bassi fra il 15° e il 65° anno di età.

Per facilitare la libera circolazione dei lavoratori nella Comunità, l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 prevede disposizioni che proteggono le mogli residenti in un altro Stato membro, mentre il marito è assicurato nei Paesi Bassi. In questo caso le disposizioni permettono di prendere in considerazione, come periodi di assicurazione a titolo dell'AOW, periodi di residenza in un altro Stato membro anteriori al 2 agosto 1989, a condizione che si tratti di periodi di matrimonio che coincidono con periodi coperti, tramite il marito, come periodi di assicurazione. Per poter beneficiare della presa in considerazione di periodi di residenza in un altro Stato membro posteriori al 2 agosto 1989, il coniuge di un lavoratore occupato nei Paesi Bassi può assicurarsi a titolo volontario all'AOW.

La Commissione ritiene che la legislazione olandese, così completata dal regolamento (CEE) n. 1408/71, è conforme al diritto comunitario.

(¹) Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, GU n. L 230 del 22. 8. 1983, modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3427/89, GU n. L 331 del 16. 11. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1647/91

degli on. Christian de la Malène, Pierre Lataillade, Gene Fitzgerald e Carlos Perreau De Pinninck Domenech (RDE)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 luglio 1991)

(92/C 112/21)

Oggetto: Le divergenze emerse in materia di Unione economica e monetaria in occasione della riunione dei ministri delle finanze dei Dodici del 25 e 26 febbraio 1991 a Bruxelles

In occasione della terza sessione ministeriale di Bruxelles sull'UEM i ministri delle finanze dei Dodici hanno

trattato soprattutto l'aspetto economico dell'Unione che, nell'immediato, appare come il più importante se si considera che la prima fase dell'Unione economica e monetaria deve portare a una sufficiente convergenza delle politiche economiche dei Dodici prima che inizi la seconda fase, fissata per il 1° gennaio 1994, la quale sarà invece più monetaria.

1. Dato che una convergenza accentuata delle economie degli Stati membri resta la condizione essenziale per qualsiasi ulteriore progresso lungo il cammino dell'Unione monetaria, può la Commissione comunicare quali siano le principali misure concrete previste (impegni degli Stati membri, disposizioni vincolanti, misure di sorveglianza ed eventualmente sanzioni), allo scopo di incoraggiare, nel modo migliore una politica globale e coerente di convergenza delle economie degli Stati membri?
2. Non ritiene essa che il passaggio alla seconda fase dell'UEM rimarrà sulla carta fintantoché non sarà stata constatata una convergenza sufficiente tra le economie del Dodici?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(22 novembre 1991)

1. La Commissione ha sempre fatto notare che il successo dell'Unione economica e monetaria risulta intimamente connesso ai progressi compiuti in materia di convergenza. Basandosi ad esempio sulla versione modificata della decisione in materia di convergenza 90/141/CEE (¹) la Commissione ha proposto, nel documento datato 21 agosto 1990 sull'Unione economica e monetaria, che gli Stati membri presentino strategie a medio termine nei casi in cui la convergenza risulti minacciata nella transizione all'ultima fase dell'UEM. L'importanza di questi programmi pluriennali in materia di convergenza è stata riconosciuta nel giugno 1991 dal Consiglio europeo di Lussemburgo e successivamente il Consiglio ECOFIN del luglio dello stesso anno ha convenuto di chiedere agli Stati membri, nell'ambito della sorveglianza multilaterale, di mettere a punto i programmi di aggiustamento a medio termine eventualmente necessari e di comunicarli ai partners comunitari.

2. Attualmente esiste un vasto consenso nel ritenere che la seconda fase dell'Unione economica e monetaria debba avere inizio il 1° gennaio 1994 e che prima di tale data gli Stati membri debbano presentare, ove necessario e al più presto, dei programmi pluriennali nell'intento di realizzare progressi durevoli in materia di convergenza. Questo dispositivo, associato alla valutazione da parte del Consiglio dei progressi che saranno stati compiuti in materia di convergenza, appare abbastanza saldo da consentire di avviare la seconda fase con la partecipazione di tutti gli Stati membri.

(¹) GU n. L 78 del 24. 3. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1665/91

dell'on. José Valverde López (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(6 agosto 1991)
(92/C 112/22)

Oggetto: Situazione dello sviluppo della fabbricazione di carta con «trattamento basico» nella CE

Per decenni l'industria cartiera ha fabbricato la carta con tecniche di lavaggio e di trattamento acido. Per ragioni connesse alla situazione geografica, al progresso tecnico e alle esigenze ecologiche la «tecnica acida» viene progressivamente abbandonata a favore dei trattamenti neutri o «basici» della pasta e della carta. Lo sviluppo della fabbricazione della carta con trattamento neutro è una condizione necessaria per lo sviluppo della produzione della «carta permanente». Qual è la situazione della produzione della CE in questo settore e quali misure ha allo studio la Commissione europea per promuovere lo sviluppo della fabbricazione della carta con trattamento basico?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1666/91

dell'on. José Valverde López (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(6 agosto 1991)
(92/C 112/23)

Oggetto: Stima del numero di libri editi nella CEE su carta permanente

Il ricorso alla carta permanente nei paesi della Comunità europea pare essere limitato e sarebbe auspicabile che venissero fornite statistiche affidabili elaborate da organismi pubblici e privati sulla produzione attuale di carta permanente. La Commissione europea potrebbe far conoscere calcoli o cifre sulla situazione? Quale percentuale di libri editi nella CEE è stampata su carta permanente?

**Risposta comune data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 1665/91 e 1666/91**

(4 febbraio 1992)

Secondo la FAO e la CEPAC (Confederazione europea dell'industria delle paste, carte e cartoni) la produzione di carta da scrivere e da stampa senza fibra legnosa nella CE è stata nel 1989⁽¹⁾ di circa 5,1 milioni di t. Per quanto riguarda la «carta permanente» non esiste una definizione generale ma sono in corso dei lavori in proposito presso il TC 172 del Comitato europeo di normalizzazione (CEN). Per questo motivo non si hanno statistiche affidabili sulla produzione di carta secondo metodi neutri o alcalini. Analogamente non si hanno statistiche sul numero di libri

stampati su «carta permanente». La tendenza generale comunque è di produrre carta da scrivere e da stampa secondo tecniche neutre o con pH alcalino. Tale processo consente di usare cariche minerali meno costose per la collatura della carta e facilita il trattamento degli effluenti.

Nel quadro dei lavori di ricerca e sviluppo tecnologico della Comunità, i processi di fabbricazione di pasta e carta sono inclusi nella proposta di un programma specifico di RTS&D nel settore dell'agricoltura e dell'agro-industria, pesca compresa⁽²⁾ (1990-1994), che consentirà di continuare i lavori di ricerca e di sviluppo tecnologico intesi a migliorare la fabbricazione della carta in condizioni neutre o alcaline.

In un'ottica diversa la Commissione ha trattato la questione della carta permanente nella sua comunicazione «Il libro e la lettura: due grandi sfide culturali per l'Europa»⁽³⁾.

Conformemente alla risoluzione del Consiglio e dei ministri responsabili degli affari culturali, relativa alla promozione del libro e della lettura⁽⁴⁾, la Commissione intende approfondire questo esame nei prossimi mesi, in collaborazione con gli Stati membri.

⁽¹⁾ *Fonti:* FAO, forest Products Yearbook 1989.

⁽²⁾ Posizione comune del 6 maggio 1991.

⁽³⁾ Doc. COM(89) 258 def.

⁽⁴⁾ GU n. C 183 del 20. 7. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1667/91

dell'on. José Valverde López (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(6 agosto 1991)
(92/C 112/24)

Oggetto: Applicazione in Spagna della direttiva CEE «residui di cadmio»

Taluni gruppi ecologisti spagnoli stanno moltiplicando le denunce sul mancato rispetto da parte del governo di Spagna della direttiva 83/513/CEE⁽¹⁾ del 26 settembre 1983, relativa al trattamento dei rifiuti di cadmio. Fondamentalmente si segnala la mancanza di controlli sul luogo di emissione delle acque reflue contaminate e la mancanza di valori limite per il cadmio, la non operatività dei metodi di controllo fissati dalla direttiva, né di altri obblighi complementari.

Quali informazioni può fornire la Commissione sull'applicazione della direttiva «rifiuti di cadmio» in Spagna?

⁽¹⁾ GU n. L 291 del 24. 10. 1983, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(14 ottobre 1991)

In applicazione della direttiva 76/464/CEE ⁽¹⁾ (Scarico di sostanze pericolose nell'ambiente idrico) spetta alle autorità competenti degli Stati membri sottoporre ad autorizzazione ogni scarico di sostanze pericolose dell'elenco I (articolo 3) o dell'elenco II (articolo 7.2).

Le autorizzazioni di scarico devono essere conformi alle condizioni stabilite nelle direttive comunitarie, che riguardano specificamente le sostanze dell'elenco I e i programmi nazionali di riduzione delle sostanze dell'elenco II (articoli 7.1 e 7.3).

In quest'ottica la Commissione è ancora in attesa di una risposta della Spagna alle richieste generali di informazioni che le sono state inviate. Le risposte a queste richieste generali dovrebbero permettere alla Commissione di farsi un'idea dell'insieme degli scarichi e di verificare se provvedimenti adeguati sono stati o saranno adottati dalle autorità competenti locali.

⁽¹⁾ GU n. L 129 del 18. 5. 1976.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1689/91

dell'on. Francesco Speroni (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 agosto 1991)

(92/C 112/25)

Oggetto: Discriminazioni su base territoriale fra cittadini comunitari

Il centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno, con sede in Portici, via Università 96, ha bandito un concorso per l'assegnazione a giovani laureati di dodici contratti per attività di formazione e ricerca; fra i requisiti risulta necessaria la nascita o la residenza nei territori meridionali di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978.

Si chiede se tale requisito risulti compatibile con le norme comunitarie e quali interventi si intendano adottare per collocare su un piano di parità tutti i cittadini comunitari superando le discriminazioni territoriali come quella sopra descritta.

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(14 gennaio 1992)

Sulla base delle informazioni contenute nell'interrogazione dell'onorevole parlamentare, la Commissione con-

clude che il criterio formulato dal centro di specializzazione è manifestamente contrario all'articolo 48 del trattato CEE.

La Corte di giustizia ha affermato a più riprese (si veda segnatamente la causa 127/86 — Ledoux, Raccolta 1988, 3741) che l'articolo 48 vieta le discriminazioni basate sulla residenza. L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità ⁽¹⁾ ribadisce d'altro canto la stessa esigenza di vietare qualsiasi discriminazione fondata sul luogo di residenza. La Corte ha altresì dichiarato che il fatto che alcuni lavoratori che si sono avvalsi del loro diritto alla libera circolazione risultino avvantaggiati dalla disposizione in questione non può eliminare né compensare la discriminazione così creata (causa 25/85 — Roviello, Raccolta 1988, 2805).

È opportuno in questo contesto sottolineare che la Corte ha già considerato contraria all'articolo 30 del trattato CEE (causa C — 21/88 — Du Pont de Nemours italiana SpA — Raccolta 1990, I-889) una discriminazione alquanto simile a favore delle imprese situate nel Mezzogiorno, nel quadro della libera circolazione delle merci.

La Commissione chiederà pertanto alle autorità italiane di formulare le loro osservazioni su tale situazione.

⁽¹⁾ GU n. L 257 del 19. 10. 1968.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1691/91

dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 agosto 1991)

(92/C 112/26)

Oggetto: Esecuzione del programma d'azione in campo sociale

Il 5 dicembre 1989 la Commissione europea ha adottato il «Programma d'azione per quanto riguarda l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori» (COM(89) 568).

La Commissione è pregata di indicare:

1. tutte le misure annunciate,
2. le proposte nel frattempo presentate dalla Commissione al Consiglio complete di riferimento COM e, eventualmente, SYN,
3. lo stato attuale dell'iter legislativo (esame in Parlamento, posizione comune del Consiglio, ed eventualmente proposta modificata della Commissione),
4. quelle tra le misure annunciate che sono già state adottate in via definitiva dal Consiglio.

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(13 novembre 1991)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che i suoi servizi stanno attualmente preparando la prima relazione sull'applicazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori e sull'applicazione del programma relativo.

L'insieme degli elementi chiesti dall'onorevole parlamentare sarà raccolto nel suddetto documento che, non appena approvato dalla Commissione, verrà trasmesso al Consiglio europeo, al Parlamento e al Comitato economico e sociale, come previsto dal paragrafo 30 della Carta.

Salvo imprevisti, tale documento dovrebbe essere pronto entro la fine del presente anno.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1696/91

**dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee**

(6 agosto 1991)

(92/C 112/27)

Oggetto: Inserimento della peseta nella banda stretta del Sistema monetario europeo

L'andamento della peseta nell'ambito del Sistema monetario europeo è costante fonte di preoccupazione, in particolare per gli esportatori spagnoli che la sopravvalutazione della divisa rende poco competitivi sui mercati internazionali.

Per tale motivo si è prospettata la necessità di un inserimento della moneta spagnola nella banda stretta di fluttuazione del Sistema monetario europeo, come misura necessaria di fronte alle tensioni create dai flussi finanziari internazionali.

Può la Commissione far conoscere il suo parere sull'eventuale inserimento della peseta nella banda stretta di fluttuazione del Sistema monetario europeo, nonché gli altri argomenti che potrebbero giustificare un'azione in tal senso da parte delle autorità spagnole?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(13 febbraio 1992)

Alla luce degli accordi di Maastricht la Commissione ritiene che prima che abbia inizio la seconda fase dell'UEM tutti gli Stati membri dovrebbero aver aderito agli accordi di cambio previsti dal sistema monetario europeo, se possibile nell'ambito della banda stretta. Effettivamente il progetto di trattato sull'UEM prevede

che uno dei criteri per valutare il grado di convergenza raggiunto prima del passaggio alla terza fase sia il rispetto, per un periodo di almeno due anni, dei margini normali di fluttuazione previsti dagli accordi di cambio dello SME, senza svalutazioni nei confronti delle monete degli altri Stati membri. Dato quindi che i rapporti sul grado di convergenza raggiunto da ogni Stato membro dovrebbero essere elaborati entro il 1996, gli Stati membri che intendono partecipare alla fase finale dell'UEM fin dagli inizi e senza deroghe dovranno rispettare la banda stretta di fluttuazione a partire dal 1994.

Nel corso degli ultimi anni l'economia spagnola ha compiuto in materia di convergenza progressi notevoli benché insufficienti. Il tasso di crescita del PIL e quello degli investimenti sono stati tra i più elevati della Comunità e nel 1988 l'inflazione è addirittura scesa al 5%. Rispetto a questa crescita l'aumento della produttività si è rivelato peraltro troppo modesto il che, congiuntamente all'aumento dei salari ed al rincaro dei servizi, ha fatto risalire l'inflazione al 7% circa nel 1990 ed al 6,5% circa nel 1991.

Complessivamente tuttavia la politica monetaria restrittiva perseguita ha contribuito a rafforzare la convergenza ed ha in particolare agevolato la lotta all'inflazione. Dato però che tale politica si basa sul rialzo dei tassi d'interesse e su strumenti di controllo quantitativo essa ha parallelamente contribuito anche al forte apprezzamento registrato dalla peseta.

Per consolidare il processo di recupero reale mediante una migliore convergenza nominale che consenta di progredire verso l'UEM, l'economia spagnola dovrebbe riuscire a risanare il degrado della finanza pubblica ed a correggere la scalata dei costi. In caso di successo la Spagna potrebbe decidere di aderire alla banda stretta dello SME abbastanza rapidamente, forse anche prima dell'inizio della seconda fase dell'UEM, prevista per il 1° gennaio 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1698/91

**dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)
al Consiglio delle Comunità europee**

(6 agosto 1991)

(92/C 112/28)

Oggetto: Inizio delle attività dell'università euroaraba di Granada (Spagna)

L'università euroaraba, con sede centrale in Granada (Spagna), comincerà finalmente a funzionare con alcuni seminari il cui costo è sostenuto dalla Spagna, senza attendere finanziamenti internazionali e avendo a disposizione un unico edificio accademico, il rettore, ceduto dall'università di Granada.

Il progetto, sostenuto nel 1984 da una risoluzione del Parlamento europeo, è in seguito andato incontro a

difficoltà che hanno finora impedito un contributo all'azione intesa a creare un punto di incontro tra due mondi che giustamente aspirano al dialogo.

Secondo il Consiglio è ancora possibile la partecipazione ad un progetto inteso a conseguire una migliore comprensione tra arabi ed europei? Come potrebbe essere giustificata la mancanza di un accordo in ambito europeo?

Risposta

(27 marzo 1992)

In varie occasioni il Consiglio è stato informato degli sviluppi riguardanti la creazione di un'università euroaraba, pur non avendo ricevuto alcuna proposta in materia. È tuttavia opportuno rammentare che, nella sesta sessione, la commissione generale del dialogo euroarabo ha adottato nel comunicato finale (punto 4) il seguente testo:

«Inoltre la commissione generale ha invitato la commissione per il lavoro tecnico, eventualmente in consultazione con la commissione per il lavoro sociale e culturale, a studiare la funzione e l'adeguata sfera di attività di un'università euroaraba nonché la sua fattibilità, tenendo conto delle disponibilità finanziarie riscontrate. Lo studio sarà il punto di partenza delle iniziative da prendere».

In tale contesto una riunione dei presidenti, copresidenti e relatori dei gruppi di lavoro è prevista a Lisbona nella prima quindicina di aprile.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1703/91

dell'on. Juan Bandrés Molet (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 agosto 1991)

(92/C 112/29)

Oggetto: Riapertura della linea ferroviaria Canfranc-Olorón

A quanto sembra la Commissione è disposta a cofinanziare con fondi FESR e in conformità del programma comunitario INTERREG la costruzione del tunnel del Somport, desinato a collegare con una strada a due corsie la regione francese del Midi-Pyrénées a quella spagnola dell'Aragona. Tale progetto avrà costi economici (18 miliardi di Pta) ed ecologici rilevanti.

Considerando che con la riapertura della linea ferroviaria internazionale Canfranc-Olorón (chiusa al traffico dal

1970) si conseguirebbero gli effetti perseguiti dalla Commissione con il programma INTERREG, con costi inferiori e senza arrecare danni all'ambiente, può la Commissione far sapere se ha studiato la possibilità di inserire tra i progetti da finanziare con il programma suddetto la riapertura della linea ferroviaria?

Risposta data dal sig. Millan in nome della Commissione

(14 novembre 1991)

La Commissione non ha intenzione di finanziare la costruzione del tunnel di Somport nell'ambito dell'iniziativa INTERREG. Del resto le competenti autorità nazionali e regionali non hanno previsto tale eventualità nel progetto di programma trasmesso alla Commissione.

La Comunità europea finanzia invece la costruzione del tunnel nel quadro della politica dei trasporti, a titolo della linea di bilancio «infrastrutture di trasporto». Inoltre il FESR ha cofinanziato lo studio di fattibilità del tunnel.

Per quanto riguarda la linea ferroviaria Canfranc-Olorón, le competenti autorità francesi e spagnole non hanno a tutt'oggi sottoposto alla Commissione domande o progetti particolari.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1750/91

dell'on. Heinz Köhler (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 agosto 1991)

(92/C 112/30)

Oggetto: Il ruolo svolto dalla lingua tedesca nei servizi di traduzione delle Comunità europee

Spesso i documenti comunitari pertinenti alla procedura legislativa non sono disponibili in lingua tedesca nelle riunioni degli organi delle CE e nelle stesse sedute. Mi sono parimenti pervenute lamentele secondo cui imprenditori e cittadini della Repubblica federale di Germania non possono prendere atto in modo sufficiente di importanti documenti in mancanza della traduzione tedesca, e la corrispondenza di cittadini tedescofoni con la Commissione deve talvolta svolgersi in francese o inglese.

Può la Commissione specificare i criteri in base ai quali viene assunto il personale dei servizi linguistici delle CE?

Il numero dei posti di tali servizi corrisponde al fatto che il 23% dei cittadini comunitari sono di lingua madre tedesca?

È la Commissione disposta ad attuare un aumento non proporzionale del numero delle dattilografe e dei traduttori di lingua tedesca?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione
(20 giugno 1992)**

Esistono istruzioni precise del presidente e del segretario generale della Commissione affinché si provveda a che i cittadini della Comunità che si rivolgono alla Commissione nella loro madrelingua, in conformità del regolamento n. 1, ricevano una risposta redatta in tale lingua.

Per quanto concerne i documenti della Commissione occorre distinguere fra traduzione e distribuzione. A causa di intoppi nella distribuzione può succedere che dei documenti ad esempio in lingua tedesca, pure esistendo, non giungano per tempo a destinazione. Secondo la sua prassi interna di consultazione la Commissione, nella procedura scritta o orale, decide in merito a una determinata questione soltanto se i relativi documenti le sono presentati almeno in tre lingue ufficiali, tra le quali il tedesco.

L'entità dell'organico del servizio di traduzione della Commissione dipende fondamentalmente dalla domanda di traduzioni. Per la lingua tedesca tale domanda ha registrato nel corso degli anni una costante crescita e la Commissione ne ha tenuto conto dotando di personale le unità di traduzione tedesche in misura maggiore rispetto alle altre. Nelle due sedi di servizio della Commissione, Bruxelles e Lussemburgo, operano attualmente circa 160 traduttori e revisori di lingua tedesca. Inoltre la Commissione si adopera, con una programmazione tempestiva dei concorsi per traduttori, affinché i posti nuovi o i posti che diventano vacanti vengano occupati senza ritardi.

Sulla scia della ristrutturazione del servizio di traduzione la Commissione ha istituito un proprio servizio «Traduzione free-lance». È stata recentemente indetta una gara per la traduzione all'esterno di documenti nelle nove lingue ufficiali della Comunità, con l'obiettivo di concludere accordi-quadro con singoli traduttori free-lance e con uffici di traduzione. La Commissione spera così di riuscire a soddisfare ancor meglio la domanda di traduzioni.

Per quanto concerne l'organico dei traduttori e dattilografi è noto che sono le autorità di bilancio a decidere. Nell'ambito del numero di posti concesso il servizio di traduzione dispone di un certo margine di discrezionalità nella ripartizione dei posti per lingua, margine che viene impiegato per tener conto delle necessità delle singole lingue.

Nel caso di alcune lingue ufficiali il servizio di traduzione della Commissione soffre di un'acuta carenza di personale addetto alla dattilografia a cui si cerca di rimediare incrementando l'uso di computer per il trattamento testi e, nei limiti dei mezzi finanziari a disposizione, ricorrendo a dattilografi esterni.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1778/91
dell'on. Georgios Romeos (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(1° settembre 1991)
(92/C 112/31)**

Oggetto: Pericoli connessi ad una centrale nucleare bulgara

Due dei sei reattori nucleari della centrale di Kozloduj, nella Bulgaria settentrionale, hanno di recente smesso di funzionare. Gli esperti della Commissione internazionale per l'energia atomica, svolgendo indagini in loco, avevano constatato difetti di progettazione, manutenzione carente e cattive condizioni di funzionamento e di sicurezza, e avevano chiesto la temporanea chiusura dell'impianto per ulteriori indagini.

Visto che, continuando a funzionare, la centrale comporta gravi pericoli per i paesi comunitari, intende la Commissione intervenire presso il governo bulgaro affinché essa venga chiusa e, parallelamente, si proceda per il tramite degli Stati membri limitrofi a fornire sostegni alla Bulgaria nel settore energetico?

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1871/91
dell'on. Filippos Pierros (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(1° settembre 1991)
(92/C 112/32)**

Oggetto: Cooperazione tra la Comunità e la Bulgaria in materia di sicurezza degli impianti nucleari di Kozlodouj

In occasione del recente incontro di esperti internazionali che si è tenuto il 9 luglio a Vienna nella sede dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica la Bulgaria ha dichiarato di essere disposta a mettere fuori servizio il reattore centrale di Kozlodouj a condizione però di ricevere dalla Comunità un aiuto finanziario in grado di compensare le perdite di energia. Com'è noto gli impianti in tale regione, che presentano gravissimi problemi di sicurezza, coprono il 40% circa del fabbisogno di elettricità della Bulgaria.

Oltre alle perdite di energia, notevoli sono le necessità finanziarie derivanti dall'adeguamento tecnico degli altri reattori e dall'opportuna formazione del personale. Di fatto il solo adeguamento tecnico conformemente alle norme di sicurezza internazionali comporterà una spesa di oltre 2 miliardi di DM.

Quali misure, finanziarie e di altra natura, è disposta a prendere la Commissione, in collaborazione con gli organismi internazionali per l'energia (Agenzia internazionale per l'energia atomica, Agenzia internazionale per

l'energia), per contribuire a risolvere i gravissimi problemi di fronte ai quali si trova la Bulgaria?

**Risposta comune data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 1778/91 e 1871/91
(7 febbraio 1992)**

Il 31 luglio a Bruxelles il vicepresidente Andriessen e il vice-primo ministro bulgaro Tomov hanno firmato l'accordo di finanziamento relativo ad un aiuto di 11,5 milioni di Ecu, nel quadro del programma PHARE, per un'azione d'urgenza per la *sicurezza* nucleare della centrale di Kozloduy in Bulgaria.

Si tratta della prima fase di un programma regionale, nel settore dell'energia e dell'ambiente, a favore delle zone dell'Europa centrale e orientale.

Detta azione a favore della Bulgaria prevede soprattutto l'attuazione delle raccomandazioni *più urgenti* dell'AIEA e di un *primo programma di miglioramento fissato dalla WANO*, il perfezionamento del *sistema normativo* in materia di *sicurezza* e l'individuazione dei mezzi atti a far fronte alla carenza di energia elettrica che deriva dall'*arresto di determinati reattori*.

Il governo bulgaro si è dichiarato pronto a seguire le raccomandazioni del gruppo di esperti costituito di concerto con la Commissione. Per il periodo invernale sono già stati chiusi i reattori 1 e 2.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1827/91
dell'on. José Happort (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(1° settembre 1991)
(92/C 112/33)**

Oggetto: Lotta contro l'inquinamento atmosferico

L'inquinamento atmosferico è considerato come uno dei più grandi problemi ambientali all'orizzonte degli anni 2000.

Al riguardo si vuol sapere dalla Commissione:

1. Quali misure intende prendere per far cessare l'inquinamento dovuto agli ossidanti fotochimici emessi dai motori a scoppio dei veicoli, che provocano effetti negativi sulla salute umana (irritazione degli occhi e della pelle, cefalee, difficoltà respiratorie, ecc.?)
2. Allo stato attuale delle conoscenze è possibile fissare dei valori limite per le concentrazioni di ozono nell'aria?

3. Che tipo di controllo esercita sull'applicazione da parte degli Stati membri delle norme generalizzate?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione
(9 ottobre 1991)**

Sul piano comunitario è stata avviata una serie di azioni — altre sono in preparazione — per far sì che un certo numero di fonti riducano le emissioni di inquinanti fotochimici o dei loro precursori (ossidi d'azoto e composti organici volatili); queste azioni riguardano sia le fonti fisse (grandi impianti di combustione) che quelle mobili (autoveicoli/autocarri).

Adottata di recente dal Consiglio, l'ultima direttiva 91/441/CEE (1) sul controllo delle emissioni inquinanti degli autoveicoli privati comporta una riduzione delle emissioni di varie sostanze inquinanti e in particolare di quelle che contribuiscono all'inquinamento fotochimico. Oltre a ciò si stanno elaborando proposte volte a ridurre tali emissioni da parte degli autoveicoli leggeri da trasporto e degli autocarri.

Per tutti questi veicoli si prevedono fin da ora ulteriori tappe per diminuire i valori limite delle emissioni.

Proiezioni elaborate dalla Commissione per il settore dei trasporti indicano che le misure adottate e quelle previste dovrebbero comportare nel 2000 una riduzione del 10% degli ossidi di azoto e del 40% dei composti organici volatili (rispetto al livello del 1985).

Per quanto riguarda la questione di un valore limite per le concentrazioni di ozono nell'atmosfera, le attuali conoscenze permettono di stabilire le soglie entro le quali non esistono rischi per la salute umana o per gli ecosistemi naturali; tuttavia i fenomeni attinenti allo sviluppo, al trasporto e alla trasformazione degli ossidanti fotochimici responsabili della formazione dell'ozono sono talmente complessi da non poterli controllare, e quindi non è possibile stabilire legami diretti tra emissione ed immissione. Attualmente non è facile fissare un valore limite vincolante che, da una parte, corrisponda a criteri obiettivi e, dall'altra, possa ragionevolmente essere rispettato dagli Stati membri.

Inoltre, allo scopo di poter seguire l'evoluzione qualitativa dell'atmosfera, la Commissione ha adottato, il 24 giugno 1991 (2), una proposta di direttiva riguardante l'inquinamento dell'aria da ozono; questa direttiva garantirà una sorveglianza del tasso di ozono in tutti gli Stati membri. Essa fa riferimento a valori guida e di allarme conformi alle raccomandazioni dell'OMS.

(1) GU n. L 242 del 30. 8. 1991.

(2) Doc. COM(91) 220 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1829/91**dell'on. Giuseppe Mottola (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(1° settembre 1991)**(92/C 112/34)*

Oggetto: Fiera agrumaria «internazionale» di Reggio Calabria — Pericolo di declassamento

La città di Reggio Calabria ospita da molto tempo la «Fiera agrumaria», che riveste la qualifica «internazionale» con il patrocinio del ministero dell'agricoltura e del ministero degli affari esteri.

La Fiera agrumaria svolge un ruolo determinante di «promozione» e di «immagine» dei prodotti agrumari non soltanto del Mezzogiorno d'Italia ma di tutti i paesi della fascia mediterranea, con un apporto allo sviluppo economico ed occupazionale, anche nei settori connessi.

La Fiera rischia il declassamento a causa della gestione commissariale, che ha indebolito ogni forza propulsiva e di rilancio.

1. Può la Commissione intervenire per evitare il declassamento e sollecitare gli organi competenti perché sia costituito un nuovo consiglio d'amministrazione, capace di imprimere una svolta decisiva a favore del rilancio delle attività della Fiera ed in particolare del settore agrumario?
2. Può la Commissione svolgere la più opportuna azione perché, nel quadro dell'utilizzo dei fondi strutturali, la Fiera sia tenuta nella dovuta considerazione per il rilancio ed il potenziamento del suo ruolo a livello internazionale?
3. Può la Commissione nominare un gruppo di esperti per la verifica e la constatazione dell'importanza socio-economica della Fiera, nel quadro della politica di sostegno, di valorizzazione, tutela e difesa dell'agrumicoltura dell'intera zona rivierasca del Mediterraneo?

**Risposta data dal sig. Dondelinger
in nome della Commissione**

(24 gennaio 1992)

La Commissione è perfettamente consapevole dell'importanza che rivestono le azioni di incremento e valorizzazione nel miglioramento degli sbocchi tradizionali o nella ricerca di nuovi mercati per i prodotti agricoli.

In Calabria, regione già caratterizzata da una situazione di ritardo nello sviluppo economico, la produzione degli

agrumi permane una delle voci principali dell'economia agricola. Proprio per questo la Commissione ritiene che un'iniziativa come la Fiera agrumaria internazionale della città di Reggio Calabria debba non soltanto continuare a svolgersi bensì anche essere resa più dinamica, allo scopo di contribuire attivamente alla promozione dei prodotti agricoli all'interno e all'esterno della Comunità.

La Commissione assicura all'onorevole parlamentare che la questione sarà approfondita nell'ambito dei lavori del comitato di gestione del programma operativo della regione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1836/91**dell'on. Maxime Verhagen (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(1° settembre 1991)**(92/C 112/35)*

Oggetto: Foreste pluviali tropicali e popolazioni indigene del Sarawak

Considerando che la missione dell'ITTO nel Sarawak ha raccomandato:

- una significativa riduzione della percentuale di tagli,
- la sospensione dei tagli nei territori attualmente contesi fino a una composizione soddisfacente dei conflitti,
- la creazione di un meccanismo permanente per la consultazione delle popolazioni indigene colpite dai tagli boschivi,

può la Commissione far sapere se sta tenendo sotto controllo l'applicazione da parte del governo del Sarawak di queste raccomandazioni e, in caso affermativo, se può già presentare i risultati del proprio lavoro?

Intende forse agire in contrasto con le esplicite raccomandazioni dell'ITTO — il cui operato di solito sostiene caldamente — e continuare a importare legname duro dal Sarawak?

Nella tornata di maggio del Parlamento europeo il commissario Ripa di Meana ha parlato dell'impegno assunto dalla Malaysia nei confronti dell'ITTO per la creazione di due riserve per i Penan e per un aumento della superficie di foreste protette. Il governo malese ha tenuto fede a tale impegno? In caso negativo, quali misure sono state stabilite per garantire che esso adempia ai propri obblighi?

Quali progressi sono stati compiuti nell'ambito della creazione di biosfere, impegno che il governo malese si era assunto?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(22 gennaio 1992)

Nel quadro della decima sessione del consiglio dell'ITTO, tenutasi a Quito nel giugno 1991, la Comunità, tramite il rappresentante della Commissione, ha chiesto ufficialmente di essere informata sugli sviluppi dell'azione intrapresa dalle autorità malesi nel Sarawak, in linea con le raccomandazioni formulate dalla missione internazionale dell'ITTO.

La risposta data dalla delegazione malese ha confermato che:

1. L'azienda di Stato delle foreste sta per procedere a nuove assunzioni di personale nell'ambito di un iter che dovrebbe concludersi verso la fine dell'anno in corso. Secondo le informazioni raccolte all'inizio di ottobre nel Sarawak da una missione della Commissione, l'azienda intenderebbe assumere circa 400 persone, il che farebbe aumentare di quasi un terzo l'organico attuale.
2. Nel Sarawak sono già stati istituiti parchi nazionali e riserve naturali, mentre altri sono in fase di progetto. Secondo le informazioni raccolte sul posto, le zone che godono di protezione completa occupano oggi una superficie di 280 000 ettari (parchi nazionali: 105 000 ettari; riserve naturali: 175 000 ettari). Sono in progetto otto nuovi parchi nazionali per una superficie di 580 000 ettari, e sei nuove riserve naturali, per una superficie complessiva di circa 140 000 ettari.

Per quanto riguarda l'entità dello sfruttamento delle foreste la situazione non è del tutto chiara. Nel corso del consiglio dell'ITTO alcune fonti hanno riferito di una netta tendenza a intensificare lo sfruttamento del patrimonio forestale. Secondo i dati ufficiali ottenuti sul posto la produzione complessiva di tronchi da sega nel Sarawak avrebbe sfiorato i 19 milioni di m³ di cui circa 16 milioni sono stati esportati, in particolare in Giappone (45%) e Taiwan (20%). La Comunità non importa tronchi da sega dal Sarawak. Da qui al 1995 la produzione media annuale nel Sarawak dovrebbe scendere a 12 milioni di m³ passando poi, dal 1995 al 2000, a 10 milioni di m³; solo a partire da quest'ultimo periodo tenderebbe dunque ad assestarsi sul livello considerato sostenibile dall'ITTO (circa 9 milioni di m³).

Secondo i rappresentanti della Malaysia che hanno partecipato al consiglio di Quito, il livello di produzione attuale sarebbe giustificato da circostanze transitorie, dato che parte del legno raccolto proviene da aree forestali destinate alla riconversione agricola; la Comunità ha chiesto che si proceda quanto prima ad un chiarimento, se possibile in occasione del prossimo consiglio dell'ITTO di fine novembre.

Infine l'ITTO non ha mai elaborato decisioni o rivolto raccomandazioni ai suoi membri per invitarli a non

importare legno dalla Malaysia; tale pratica, oltretutto, sarebbe contraria agli obiettivi dell'accordo internazionale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1857/91

**dell'on. Gerardo Fernández-Albor (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee**

(1° settembre 1991)

(92/C 112/36)

Oggetto: Legislazione comunitaria sull'uso del catalizzatore

In determinati paesi comunitari il catalizzatore, nato come la panacea che eliminerebbe gran parte degli elementi inquinanti generati dai veicoli a motore, ha attecchito a mala pena, grazie perlopiù al disinteresse delle amministrazioni internazionali che danno pochissimo appoggio agli utenti consapevoli degli effetti benefici del catalizzatore.

D'altra parte questo disinteresse fa sì che non esista una rete minimamente completa di distribuzione del carburante per questo tipo di veicoli.

Di fronte a tale situazione di inerzia, condivisa da taluni paesi comunitari, la Commissione può indicare quale sia la regolamentazione comunitaria sull'uso del catalizzatore, e quale ne sia la forza vincolante, al fine di proteggere il cittadino dall'inquinamento che lo intossica, specialmente nelle grandi città?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(23 ottobre 1991)

Consapevole dei problemi sottolineati dall'onorevole parlamentare, la Commissione ha presentato, nel febbraio 1990, una proposta di direttiva che fissa rigorosi valori limite per le sostanze inquinanti emesse dai veicoli a motori cosicché l'industria, per attenersi a detti limiti, dovrà dotare gli autoveicoli di catalizzatore trifunzionale pilotato che rappresenta quanto di meglio la tecnologia offre attualmente.

Il Consiglio ha adottato questa direttiva (91/441/CEE) il 26 giugno 1991 (1). Essa entrerà in vigore il 1° gennaio 1992; le sue disposizioni saranno obbligatorie dal 1° luglio per l'omologazione di molti tipi di veicoli e dal 31 dicembre 1992 per l'immatricolazione di ogni nuovo autoveicolo.

(1) GU n. L 242 del 30. 8. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1873/91

dell'on. Thomas Megahy (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1991)

(92/C 112/37)

Oggetto: Costruzione di linee ferroviarie nei paesi della CE

Può la Commissione indicare, per tutti i paesi comunitari, la lunghezza delle principali linee ferroviarie costruite negli ultimi dieci anni grazie a finanziamenti pubblici, indicando altresì la lunghezza di quelle

1. attualmente in fase di costruzione e
2. di cui è prevista la realizzazione?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(5 dicembre 1991)

In conformità della risoluzione del Consiglio del 4 e 5 dicembre 1989 ⁽¹⁾ gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione i progetti d'interesse comunitario e i programmi elaborati per lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto ferroviario.

La tabella seguente indica il numero di chilometri di nuove linee costruite o la cui costruzione è prevista in ogni paese. Poiché alcune linee non sono ancora state approvate definitivamente, il chilometraggio delle linee nuove future è da considerarsi indicativo.

(in chilometri)

Stato membro	Costruzione realizzata	In corso	Prevista
Belgio	—	—	155
Danimarca	—	—	—
Germania	410	—	282
Grecia	—	—	360
Spagna	—	471	917
Francia	707	560	3 440
Irlanda	—	—	—
Italia	248	—	1 078
Lussemburgo	—	—	—
Paesi Bassi	—	—	85
Portogallo	—	—	512
Regno Unito	—	—	113

⁽¹⁾ GU n. C 34 del 14. 2. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1900/91

degli on. Miguel Arias Cañete (PPE), Lord Bethell (ED), Elmar Brok (PPE), Sir Fred Catherwood (ED), Patrick Cox (LDR), Willy De Clercq (LDR), Gijs de Vries (LDR), James Elles (ED), Ingo Friedrich (PPE), Klaus Hänsch (S), Geoffrey Hoon (S), Alain Lamassoure (LDR), Manuel Medina Ortega (S), Hemmo Muntingh (S), Luis Planas Puchades (S), Lord Plumb (ED), Hans-Gert Poettering (PPE), Manuel Porto (LDR), Dieter Rogalla (S), Leo Tindemans (PPE), John Tomlinson (S), Michael Welsh (ED), Karl von Wogau (PPE) e Eisso Woltjer (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 settembre 1991)

(92/C 112/38)

Oggetto: Sviluppo delle relazioni CE/USA

In che modo, secondo la Commissione, dovrebbero evolversi le relazioni CE-USA nei prossimi mesi, ora che la Germania è unificata e che la Comunità si approssima al completamento del mercato unico europeo?

La dichiarazione recentemente sottoscritta dalla CE e dagli USA implica una più stretta cooperazione tra i due partner in nuovi settori?

Ritiene la Commissione che l'intensificarsi dei contatti condurrà a lungo termine all'istituzionalizzazione delle relazioni CE-USA?

Quali possibilità esistono per una cooperazione tra la Comunità e gli USA nel quadro della CSCE al fine di promuovere un nuovo assetto per la sicurezza in Europa?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(12 febbraio 1992)

1. Nell'ultimo biennio le relazioni tra la Comunità europea e gli Stati Uniti hanno registrato una notevole evoluzione, la quale è stata favorita dal riconoscimento, da parte dell'amministrazione statunitense, della sempre maggiore interdipendenza a livello mondiale, dagli sviluppi osservati nell'Europa centrale, orientale e nell'URSS, nonché dal progresso dell'integrazione economica nella Comunità europea e dalla sua identità sempre più precisa nella sfera della politica estera.

2. L'intensificarsi delle relazioni ha portato all'adozione, il 23 novembre 1990, della dichiarazione transatlantica CE/US.

La dichiarazione definisce le mete comuni e i principi condivisi dalla Comunità e dagli Stati Uniti e illustra le basi di una cooperazione bilaterale attiva. Essa contiene l'impegno di entrambe le parti a consultarsi e informarsi reciprocamente su questioni politiche ed economiche importanti di interesse comune, a cooperare strettamente

negli ambiti internazionali appropriati e a sostenere il GATT e l'OCSE. I due partner hanno inoltre deciso di sviluppare ulteriormente il dialogo, che peraltro è già attivo e di vasta portata, su questioni connesse al commercio e agli investimenti, e di potenziare la cooperazione nel campo scientifico, scolastico e culturale. È stata inoltre espressa la volontà di cooperare nella lotta al terrorismo, all'uso illecito e al traffico di droga, alla criminalità internazionale, alla proliferazione delle armi nucleari, chimiche e biologiche e dei missili. I due partner si sono infine impegnati a proteggere l'ambiente.

La dichiarazione definisce un ambito istituzionale per lo svolgimento di consultazioni periodiche in settori d'interesse comune, in particolare consultazioni semestrali tra il presidente degli Stati Uniti e i presidenti del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee. Il secondo incontro di questo tipo si è svolto all'Aia, il 9 novembre, tra il presidente Bush, il presidente Delors e il primo ministro Lubbers. Sono inoltre previsti incontri semestrali tra i ministri degli affari esteri della Comunità europea, la Commissione e il segretario di Stato americano, nonché consultazioni semestrali Commissione-US a livello di gabinetto e consultazioni ad hoc a livello ministeriale.

3. Per quanto riguarda la cooperazione nell'ambito della CSCE, è chiaro che la Comunità ha un ruolo importante da svolgere nel processo di consolidamento della pace e della sicurezza in Europa mediante l'elaborazione di meccanismi di sicurezza e la soluzione pacifica dei conflitti, particolarmente in un periodo in cui la situazione europea in materia di sicurezza è soggetta ad un'evoluzione radicale. La Commissione ritiene che la CSCE, nella quale gli Stati Uniti svolgono uno dei ruoli principali, costituisca un ambito appropriato per questo processo. Una stretta cooperazione tra i due partner è tanto più apprezzabile in quanto le mete della democrazia in Europa sono condivise sia dalla Comunità che dagli Stati Uniti. Per questo motivo la CSCE viene espressamente menzionata a tale riguardo nel preambolo della dichiarazione transatlantica.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1926/91

dell'on. Gérard Monnier-Besombes (V)
alla Commissione delle Comunità europee

(2 settembre 1991)

(92/C 112/39)

Oggetto: Progetto relativo ad un inceneritore industriale a Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône, Francia)

Si prevede di attuare a Fos-sur-Mer un progetto per un impianto industriale di incenerimento destinato a bruciare annualmente decine di migliaia di tonnellate di prodotti chimici.

Benché il progetto sia stato presentato come conforme alle norme europee, potrebbe indicare la Commissione:

1. se, a suo avviso, un'unità di tale portata sia compatibile in una zona in cui la qualità dell'aria registra già numerosi casi di superamento delle norme europee;
2. se, data la volontà dei promotori di rendere redditizio l'impianto, importando rifiuti da altri paesi della Comunità o da paesi vicini (Svizzera, ecc. . .), venga debitamente rispettato il principio della vicinanza del trattamento, volto ad evitare i pericoli connessi con i trasporti;
3. se siano soddisfacenti o vadano migliorati i mezzi destinati a ridurre i rischi a carico delle popolazioni circoscrisse e dell'ambiente?

Risposta data dal sig. Ripa di Meana in nome della Commissione

(10 ottobre 1991)

1. Tra i differenti inquinanti emessi nell'atmosfera dagli impianti di incenerimento, soltanto il diossido di zolfo, le particelle in sospensione ed il piombo sono attualmente disciplinati da varie direttive «Qualità dell'aria».

In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 80/779/CEE (*) (tracce di diossido di zolfo), la Francia ha informato la Commissione che la regione di Fos-Etang de Berre era una zona in cui i valori limite della direttiva potevano essere superati.

Dall'entrata in vigore della direttiva i settori a rischio di superamento sono stati in questa regione progressivamente ridotti. Nel periodo 1987-1988 soltanto due volte è stato superato il percentile 98 stabilito dalla direttiva per il diossido di zolfo; al termine del periodo 1988-1989 resta interessata solamente la regione di Port-de-Bouc; in questo periodo non è stato rilevato alcun superamento dei valori limite.

Per quanto riguarda il piombo non si ha notizia di alcun superamento del valore limite.

Ai sensi della direttiva soltanto i casi di superamento del valore limite devono essere comunicati ufficialmente alla Commissione; le informazioni a disposizione sono dunque incomplete e, su questa base, è difficile trarre una conclusione globale; comunque per quanto riguarda la qualità dell'aria la Commissione ritiene necessario analizzare in modo particolare l'impatto delle emissioni di inquinanti sulla qualità dell'aria, tanto più che le disposizioni attuali della direttiva sono dirette solamente all'organizzazione di piani di miglioramento e non si applicano ai casi di avviamento di nuove industrie; nel presente caso è necessario verificare che l'ulteriore carico eventuale non comporti un'inversione di tendenza al miglioramento osservato in questi ultimi anni.

2. La direttiva 84/631/CEE (?) relativa al controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi pre-

vede una procedura di controllo che implica l'accordo preliminare delle autorità dei paesi di spedizione e di destinazione prima della spedizione dei rifiuti.

Inoltre questa direttiva permette alle autorità di controllare l'impatto potenziale sull'ambiente di movimenti di rifiuti proposti. La concreta applicazione del principio di prossimità previsto dalla direttiva 91/156/CEE che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti sarà garantita dalle disposizioni del regolamento riguardanti la sorveglianza ed il controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno nonché all'entrata e all'uscita dalla Comunità (*), attualmente allo studio del Parlamento e del Consiglio.

3. Quanto ai rischi a carico delle popolazioni confinanti, in generale, la precitata direttiva relativa ai rifiuti obbliga, nel suo articolo 4, le autorità a garantire l'eliminazione di detti residui senza recare danno alla salute dei cittadini e dell'ambiente. Questa disposizione sarà concretizzata con una proposta di direttiva della Commissione, in corso di elaborazione, che fissa le norme per gli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi.

(*) GU n. L 229 del 30. 8. 1980.

(**) GU n. L 326 del 13. 12. 1984.

(*) Doc. COM(90) 415 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1930/91

dell'on. Thomas Megahy (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 settembre 1991)

(92/C 112/40)

Oggetto: Legislazione per la disciplina delle attività delle autentiche lotterie

Negli anni recenti si è assistito allo sviluppo di una tecnica di vendita, nella quale vengono usati come mezzo per vendere merci di poco prezzo una lotteria fasulla o il sorteggio di un premio. Tale fenomeno ha ora iniziato a valicare le frontiere e i privati nel Regno Unito stanno ricevendo materiale del genere da aziende situate in altri Stati membri.

Prevede la Commissione di proporre normative per regolamentare le attività delle autentiche lotterie, in modo da eliminare tali metodi di vendita disonesti?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(4 ottobre 1991)

Come denuncia l'onorevole parlamentare, le tecniche di promozione delle vendite accompagnano la libera circolazione delle merci, partecipando concretamente alla realizzazione del mercato interno.

Così molte offerte di vendita o pubblicità sono destinate a consumatori che risiedono in Stati membri diversi da quello in cui l'impresa commerciale ha sede.

Se è ovvio che questo genere di movimenti transfrontalieri aumenteranno, è anche vero che la Commissione è già al corrente di condotte scorrette da parte di alcune imprese, che attentano agli interessi dei consumatori, e ciò soprattutto per quanto riguarda tombole e lotterie che promettono vincite che, di fatto, non vengono assegnate.

Certo, la direttiva 84/450/CEE del Consiglio del 10 settembre 1984 (*) e le legislazioni nazionali in materia devono permettere di affrontare i casi di pubblicità ingannevole.

È anche vero che alcune difficoltà sono venute alla luce, soprattutto nel caso in cui l'agente pubblicitario o di tecnica promozionale non esercita l'attività nello Stato in cui risiede.

I servizi della Commissione sono così già stati indotti a studiare le soluzioni adeguate ad accrescere la fiducia dei consumatori e a garantire la correttezza delle operazioni.

Come annunciato nel piano d'azione triennale per la politica di tutela dei consumatori nella Comunità europea, la Commissione ha allo studio una proposta di direttiva relativa ai contratti negoziati a distanza e non ha tralasciato di prendere in considerazione i fatti denunciati dall'onorevole parlamentare.

(*) GU n. L 250 del 19. 9. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1941/91

dell'on. Gérard Monnier-Besombes (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 settembre 1991)

(92/C 112/41)

Oggetto: Rispetto della direttiva in materia di rifiuti tossici e pericolosi

Può la Commissione precisare se, a suo parere, le imprese produttrici di rifiuti tossici situate nel dipartimento delle Bouches-du-Rhône (Francia) rispettano la direttiva 78/319/CEE (*)?

In caso affermativo, in base alle dichiarazioni di produzione di rifiuti rilasciate dalle imprese di tale dipartimento, può precisare quali sono le quantità e i nominativi delle relative imprese?

In caso contrario, quali iniziative intende avviare per fare rispettare tale direttiva?

(*) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(7 ottobre 1991)

La Commissione non dispone di informazioni sul rispetto, da parte delle singole imprese, della direttiva

78/319/CEE. La direttiva affida alle autorità competenti designate dagli Stati membri l'incarico di vigilare sull'osservanza delle sue disposizioni. La Commissione inoltre non dispone di informazioni sulla produzione di rifiuti tossici da parte delle singole imprese. Le dovute informazioni di cui all'articolo 14 della suddetta direttiva devono essere fornite dietro richiesta alle autorità competenti. Queste sono tenute soltanto a consegnare un rapporto riassuntivo alla Commissione. La Commissione non ha ricevuto informazioni precise che riguardino la regione alla quale l'onorevole parlamentare si riferisce.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1944/91

dell'on. Mihail Papayannakis (GUE)
alla Commissione delle Comunità europee
(2 settembre 1991)
(92/C 112/42)

Oggetto: L'acquacoltura e i suoi effetti

Con riferimento all'interrogazione scritta n. 87/90 (1) e alla relativa risposta in data 2 febbraio 1990 potrebbe la Commissione comunicare se prima di realizzare tali impianti sia stata compiuta una valutazione delle loro ripercussioni sul reddito della pesca nelle acque di superficie (differenziandola da quella in mare aperto) o se tale valutazione sia stata eventualmente effettuata a posteriori? Qualora si siano svolti studi specifici, quali ne sono le conclusioni?

(1) GU n. C 136 del 27. 5. 1991, pag. 1.

Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione

(5 novembre 1991)

La Commissione non dispone, attualmente, di studi specifici sull'attività di pesca citata dall'onorevole parlamentare. Tuttavia, sulla base delle informazioni parziali disponibili, essa ritiene che l'acquacoltura non abbia incidenza significativa sui redditi dei pescatori che praticano la pesca tradizionale, benché siano stati rilevati casi di pescatori che hanno deciso liberamente di dedicarsi all'acquacoltura.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1960/91

dell'on. Anthony Simpson (ED)
alla Commissione delle Comunità europee
(15 settembre 1991)
(92/C 112/43)

Oggetto: Prospettive di una direttiva sulla sicurezza dei mobili

Vista l'urgente necessità che l'industria europea del mobile disponga di norme comuni in materia di sicurezza

contro gli incendi, la Commissione può far sapere se intende presentare un nuovo progetto di direttiva (o emendare il progetto originario di direttiva) per raggiungere questo obiettivo?

La Commissione accoglierà le norme esistenti nel Regno Unito quale corpus in grado di fornire una protezione adeguata e si adopererà affinché qualsiasi norma comunitaria in materia assicuri in futuro un livello di protezione altrettanto elevato?

Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione

(1° ottobre 1991)

Nella sua dichiarazione alla stampa del 3 luglio 1991 la Commissione indicò i passi che intende compiere il più presto possibile al fine di proporre disposizioni comuni ed essenziali per raggiungere un elevato standard di sanità e sicurezza, per superare gli ostacoli al commercio nel mercato unico, causati da regolamentazioni nazionali divergenti, e per prevenire un'ulteriore frammentazione del mercato.

La legislazione in vigore nel Regno Unito prevede una serie di prove di infiammabilità, al fine di eliminare dal mercato i materiali che sono considerati pericolosi. Il nuovo approccio sull'armonizzazione delle disposizioni implica che le prove di comportamento al fuoco siano applicate non a materiali separati ma all'interno e all'esterno del mobile in questione.

Nonostante questa differenza le prescrizioni essenziali di qualsiasi progetto di direttiva su questo problema garantiranno un elevato livello di protezione dei consumatori.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1966/91

dell'on. Wilfried Telkämper (V)
alla Commissione delle Comunità europee
(15 settembre 1991)
(92/C 112/44)

Oggetto: Trasposizione della direttiva sulla VIA nel diritto tedesco

Con riferimento al reclamo n. 1011/90 (autore: W. Mecklemburg, pervenuto alla Commissione il 23 luglio 1990) si invita a rispondere alle seguenti domande:

in base all'articolo 2 e all'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri devono decidere quali tra i progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II devono formare oggetto di VIA. Il governo federale non ha intrapreso una classificazione mediante criteri/soglie limite per quanto concerne le strade di cui all'allegato II della direttiva sulla VIA (85/337/CEE) (1), che non sono autostrade di rapida comunicazione, ma si è limitato a stabilire che tutte le strade la cui costruzione è di competenza federale (strade statali) sono soggette a VIA obbligatoria. Le caratteristiche delle strade statali rendono dunque necessario che queste siano sottoposte a VIA. Per quanto concerne le

strade la cui costruzione è di competenza di organi territoriali subordinati (strade regionali, ecc.) non è stato finora introdotto un obbligo di VIA. Con i criteri minimi di costruzione previsti per le strade federali si introduce implicitamente una soglia limite per l'obbligo di VIA per le strade di cui all'allegato II della direttiva.

1. Tale soglia limite implicita (= criteri minimi di costruzione per le strade statali) si applica quale soglia limite in base all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva sulla VIA anche per le costruzioni stradali di competenza di organismi subordinati, fino a quando non vengano ulteriormente fissate in modo esplicito le categorie di strade di cui all'allegato II soggette all'obbligo di VIA?
2. Una strada i cui criteri di costruzione equivalgono a quelli di una strada statale è quindi da ritenersi soggetta all'obbligo di VIA secondo la direttiva CEE (poiché il governo federale ha stabilito che le caratteristiche di tali strade rendono necessaria la VIA)? In caso affermativo, ciò si applica:
 - a) a partire dalla decorrenza del termine previsto per conformarsi alla direttiva CEE (3 luglio 1988), o
 - b) a partire dall'approvazione della legge nazionale sulla VIA da parte del Bundestag tedesco, il 16 novembre 1989, o
 - c) a partire dall'entrata in vigore della legge nazionale sulla VIA il 1° agosto 1990?

(¹) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(7 novembre 1991)

La direttiva 85/337/CEE è entrata in vigore il 3 luglio 1988. Per quanto riguarda la concessione di autorizzazioni, ai sensi del suo articolo 2, i progetti elencati negli allegati I e II devono essere sottoposti a valutazione dell'impatto sull'ambiente: i progetti dell'allegato I devono essere sempre sottoposti a tale valutazione e i progetti dell'allegato II solo quando possono avere conseguenze rilevanti sull'ambiente, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione.

Ai sensi dell'articolo 2, l'obbligo riguarda tutte le autorità competenti, quindi anche gli enti locali. Se un progetto elencato nell'allegato II può avere rilevanti conseguenze sull'ambiente, esso deve essere sottoposto ad una valutazione d'impatto.

Dall'entrata in vigore della suddetta direttiva, esiste l'obbligo di eseguire tali valutazioni d'impatto dei progetti dell'allegato I (autostrade e vie di rapida comunicazione).

Per quanto riguarda i progetti dell'allegato II tale obbligo non sussiste automaticamente dal 3 luglio 1988 in quanto, a questo proposito, la direttiva non ha effetto diretto. Tuttavia tutte le autorità di uno Stato membro devono vegliare affinché, dal 3 luglio 1988, siano rispettate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE; questo com-

porta l'obbligo di eseguire una valutazione d'impatto sull'ambiente se si configurano le condizioni di cui all'articolo 2.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1967/91

dell'on. Wilfried Telkämper (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 settembre 1991)

(92/C 112/45)

Oggetto: Definizione di «vie di rapida comunicazione» in relazione alla direttiva sulla VIA

Con riferimento al reclamo n. 1011/90 (autore: W. Mecklemburg, pervenuto alla Commissione il 23 luglio 1990) si invita a rispondere alle seguenti domande.

Si tratta di alcune questioni tecniche connesse alla trasposizione della direttiva CEE sulla VIA da parte del governo federale tedesco, emerse in connessione con il reclamo sopraccitato.

Il reclamo sopraccitato è corredato dal seguente quesito (le definizioni si rifanno alla direttiva tedesca sulla costruzione stradale RAS-Q = «Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil: Querschnitte» (direttiva sulla costruzione stradale, parte: sezioni trasversali), Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen (FGSV), Colonia, 1982):

la tangenziale occidentale Pinneberg, cioè una strada esterna a centri abitati della categoria AIII, con velocità di base progettata di 80 km/h o della categoria BIII con velocità di base progettata di 60 km/h, la cui sezione trasversale conforme è di 10/d², costeggiata interamente da una corsia per pedoni e ciclisti e dotata di incroci allo stesso livello del piano stradale regolati da segnaletica luminosa, nonché di un incrocio su dislivello con una strada ferrata, è da ritenersi una via di rapida comunicazione ai sensi della direttiva CEE sulla VIA?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(14 ottobre 1991)

La direttiva 85/337/CEE (¹) prescrive una valutazione dell'impatto ambientale anche per le vie di rapida comunicazione. Queste sono definite in base all'accordo europeo del 15 novembre 1975 sulle grandi arterie di traffico internazionale il quale prevede, tra l'altro, che le vie di rapida comunicazione siano riservate agli autoveicoli. Secondo le informazioni fornite dalle autorità tedesche, la tangenziale di Pinneberg non è riservata agli autoveicoli per cui non si tratta di una via di rapida comunicazione ai sensi della direttiva 85/337/CEE.

(¹) GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1971/91**dell'on. Elio Di Rupo (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(15 settembre 1991)**(92/C 112/46)*

Oggetto: Tassazione dei contribuenti belgi residenti all'estero

Una convenzione franco-belga del 1964 prevede che i contribuenti belgi che lavorano in Francia possono pagare le imposte in Belgio, in maniera tale da evitare la doppia imposizione.

Tuttavia una legge approvata dal parlamento belga il 22 dicembre 1989 in materia tributaria priverebbe i contribuenti belgi di una serie di sgravi fiscali (regime del «quoziente coniugale», prima fascia esentasse, riduzione per figli a carico, possibilità di detrarre le spese derivanti da prestiti ipotecari, ...). Alcuni contribuenti hanno già calcolato un onere fiscale aggiuntivo di 100 000 FB per il 1991.

Stando così le cose, qual è il parere della Commissione al riguardo? A suo avviso la legge belga del 22 dicembre 1989 è compatibile con il trattato di Roma?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione**

(11 dicembre 1991)

Al fine di evitare la doppia imposizione tra il Belgio e la Francia, la convenzione del 1964 prevede all'articolo 11, comma 1, che gli stipendi, i salari e le altre retribuzioni analoghe siano imponibili solo nello Stato contraente sui cui territorio si esercita l'attività personale fonte del reddito in questione. Tuttavia ai sensi del comma 2c dello stesso articolo i lavoratori frontalieri che attestino tale qualità mediante presentazione della carta frontaliere sono soggetti ad imposta unicamente nello Stato contraente in cui risiedono.

La Commissione suppone che l'interrogazione dell'onorevole parlamentare riguardi per l'appunto questi lavoratori frontalieri. Dato che queste persone hanno il proprio domicilio fiscale in Belgio, e che le disposizioni della legge del 22 dicembre 1989 citata nell'interrogazione scritta riguardano unicamente i non residenti, a giudizio della Commissione tali disposizioni non pregiudicano la situazione fiscale dei lavoratori frontalieri in questione.

Per quanto riguarda la compatibilità della legge belga del 22 dicembre 1989 con le disposizioni del trattato di Roma, la Commissione osserva che diverse cause relative all'imposizione di taluni redditi ottenuti da non residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono sono attualmente all'esame della Corte di giustizia delle

Comunità europee. Sulla base delle sentenze che la Corte pronunzierà in tali cause la Commissione avvierà le iniziative necessarie.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1990/91**dell'on. Alf Lomas (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(15 settembre 1991)**(92/C 112/47)*

Oggetto: Insalubrità di taluni complessi residenziali di Londra

Nel luglio 1988 ho presentato un'interrogazione (H-392/88) ⁽¹⁾ nella quale si chiedeva se esistessero possibilità di ottenere un contributo comunitario per la ristrutturazione di complessi residenziali siti nel mio collegio elettorale, East End di Londra, molti dei quali sono di fatto inabitabili.

La risposta precisava che la Comunità era interessata a trovare soluzioni ai problemi urbani e che:

1. sono stati elaborati studi sul declino urbano e sulla crescita urbana nonché sulla valutazione dei problemi sociali delle zone urbane critiche della Comunità;
2. il secondo programma di lotta contro la povertà concerne essenzialmente l'ambiente urbano e riguarda anche taluni quartieri dell'East End di Londra e non è escluso che una nuova azione di maggior portata venga decisa dal Consiglio sulla base della relazione concernente l'esecuzione del secondo programma di lotta contro la povertà;
3. il regolamento (CEE) n. 2052/88 adottato dal Consiglio il 24 giugno 1988, sulla riforma dei fondi ⁽²⁾, prevede che l'intervento comunitario a titolo dell'obiettivo 2 possa concernere, tra l'altro, le comunità urbane che saranno identificate sulla base dei criteri indicati dallo stesso regolamento.

Qual è l'attuale posizione in merito alle soluzioni citate e quali sono le azioni in corso per aiutare coloro che vivono a Londra in complessi residenziali insalubri?

⁽¹⁾ *Discussioni del Parlamento europeo* n. 2-369 (ottobre 1988).

⁽²⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(13 novembre 1991)

1. La Commissione è a conoscenza dei numerosi problemi sociali che si concentrano in alcune zone urbane. Nel quadro generale delle sue iniziative per combattere

l'emarginazione sociale essa ha creato nel 1990 un gruppo di lavoro esplorativo sull'occupazione, l'alloggio, l'integrazione e lo sviluppo urbano e ha promosso mediante vari seminari e conferenze una vasta concertazione con diversi operatori chiave del settore. Tuttavia in questa fase essa non possiede le competenze e le risorse che potrebbero permettere un intervento più ambizioso volto specificamente a risolvere i problemi abitativi ed urbani.

2. La Comunità sostiene un numero limitato di progetti locali nel quadro del suo terzo programma di lotta contro la povertà (programma comunitario per favorire l'integrazione economica e sociale delle categorie di persone disagiate⁽¹⁾). Tale programma, di durata quinquennale (1989-1993), estende e porta avanti il lavoro già svolto durante il primo e il secondo programma europeo di lotta contro la povertà (1975-1980; 1984-1989). Il bilancio è di 53 milioni di Ecu per tutta la durata del programma. La maggior parte dei progetti riguarda zone urbane e intende attuare l'integrazione dello sviluppo economico e sociale.

A Londra tuttavia non c'è alcun progetto che rientri in questo programma.

3. Per quanto riguarda i fondi strutturali la Commissione ha lanciato una serie di progetti pilota urbani ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4254/88⁽²⁾ per esaminare nuove vie da seguire per contribuire all'attuazione delle politiche comunitarie. Questa serie di progetti pilota comprende un intervento volto ad aumentare le possibilità economiche dell'edilizia residenziale pubblica a Londra e a Marsiglia. Il progetto pilota di Londra riguarda zone ad est e a sud del centro urbano, e precisamente Brixton, Tower Hamlets, Deptford, Finsbury Park, Hackney, Kings Cross e Southwark.

Nel quadro delle conferenze intergovernative la Commissione ha inoltre proposto di estendere le regioni dell'obiettivo 2 alle zone urbane in declino, il che potrebbe permettere altri interventi oltre a quelli sopra descritti.

⁽¹⁾ Decisione 89/457/CEE del Consiglio del 18. 7. 1989, GU n. L 224 del 2. 8. 1989.

⁽²⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1991/91

dell'on. Dieter Rogalla (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 settembre 1991)

(92/C 112/48)

Oggetto: Controlli alle frontiere interne ed esterne

1. Quali esperienze ha acquisito la Commissione nel corso dell'ultima stagione turistica nell'ambito dei controlli e dei passaggi alle frontiere interne ed esterne?

2. Qual è stato l'ordine di grandezza dei flussi turistici?

3. Di che tipo sono state le lamenti e le proteste ricevute dalla Commissione e dagli Stati membri?

4. Quali conclusioni ne trae la Commissione?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(4 febbraio 1992)

L'onorevole parlamentare è invitato a far riferimento alla risposta data dalla Commissione all'interrogazione orale H-827/91 dell'onorevole Rogalla durante l'ora delle interrogazioni della sessione dal 9 al 13 settembre 1991⁽¹⁾.

Alla risposta di cui sopra si possono inoltre aggiungere le seguenti informazioni complementari.

Il progetto di convenzione relativo ai passaggi alle frontiere esterne, al quale fa riferimento il piano di azioni comunitarie a favore del turismo⁽²⁾, prevede — a taluni condizioni — il riconoscimento reciproco di visti nazionali e, a lungo termine, un modello comune per i visti. Ciò consentirebbe ai cittadini dei paesi terzi di spostarsi molto più facilmente all'interno della Comunità.

In seguito alla decisione del Consiglio del 17 dicembre 1990 è in fase di attuazione un programma biennale per l'elaborazione di statistiche del turismo nella Comunità, in risposta alle richieste avanzate dagli Stati membri e dall'industria turistica stessa. Detto programma comporta naturalmente una stretta cooperazione tra gli Stati membri.

⁽¹⁾ Dibattiti del Parlamento europeo n. 3-408 (settembre 1991).

⁽²⁾ Doc. COM(91) 97 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2005/91

dell'on. Thomas Maher (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 settembre 1991)

(92/C 112/49)

Oggetto: Studio sull'agricoltura a tempo parziale

Nella mia relazione (A2-146/89)⁽¹⁾ approvata dal Parlamento europeo chiedo che la Commissione avviasse uno studio sull'agricoltura a tempo parziale nella Comunità.

Può la Commissione far sapere se tale studio è ormai prossimo alla conclusione?

⁽¹⁾ GU n. C 158 del 26. 6. 1989, pag. 373.

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(29 novembre 1991)

Attualmente si sta realizzando per conto della Commissione un progetto di ricerca sui cambiamenti rurali in Europa che comprende 24 regioni europee. Tra le questioni considerate nella relazione provvisoria presentata nel dicembre 1990 figuravano:

- la possibilità di risolvere i problemi derivanti dai redditi agricoli bassi e in diminuzione, promuovendo la pluriattività nelle famiglie agricole, e
- lo sviluppo di una tipologia di pluriattività che servirà per l'elaborazione e l'esecuzione delle politiche comunitarie riguardanti i redditi agricoli.

Si prevede che la relazione finale verrà presentata alla Commissione nel giugno 1992.

La Commissione sta anche eseguendo uno studio sul modo migliore di estendere il campo di applicazione della RICA, per ottenere maggiori informazioni sull'agricoltura a tempo parziale. Anche questo studio dovrebbe essere completato nel 1992.

Ulteriori informazioni statistiche sull'importanza dell'agricoltura a tempo parziale e di altre attività lucrative extra-agricole saranno disponibili dopo che saranno stati analizzati i risultati degli studi sulle strutture agrarie della Comunità (effettuati fra il 1988 e il 1991). Parallelamente Eurostat sta raccogliendo informazioni statistiche sul reddito totale delle famiglie agricole e sulla composizione delle medesime nonché sui redditi agricoli di famiglie non agricole.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2039/91

dell'on. Anita Pollack (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 settembre 1991)

(92/C 112/50)

Oggetto: Creazione di posti di lavoro dai progetti ambientali

1. Riconosce la Commissione l'ampia possibilità di creare posti di lavoro da tutta una serie di progetti ambientali come l'isolamento degli alloggi?
2. Esistono programmi del Fondo sociale basati su progetti ambientali e, in caso affermativo, dove?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(25 novembre 1991)

1. Anche la Commissione, come l'onorevole parlamentare, ritiene che i progetti ambientali offrano ottime possibilità di creare posti di lavoro.

2. Poiché gli «orientamenti» relativi agli interventi del Fondo sociale europeo (FSE) non fanno espressamente riferimento al settore ambientale, nei quadri comunitari di sostegno degli obiettivi n. 3 e 4 non esiste un asse «ambiente» che rientri nelle competenze dirette del FSE.

Ciò non esclude tuttavia che il FSE finanzi interventi legati direttamente o indirettamente all'ambiente, segnatamente nel quadro dei programmi operativi di cui agli obiettivi n. 1, 2 e 5b) e del programma d'iniziativa comunitaria ENVIREG ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 115 del 9. 5. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2046/91

dell'on. Anita Pollack (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 settembre 1991)

(92/C 112/51)

Oggetto: Caccia a mezzo di trappole per animali da pelliccia

Potrebbe il commissario competente in materia di ambiente precisare se la direttiva 86/609/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ del 24 novembre 1986 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici consenta l'uso di animali nella ricerca volta allo sviluppo di trappole «umane» e, in caso affermativo, su quale base?

⁽¹⁾ GU n. L 358 del 18. 12. 1986, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(28 gennaio 1992)

La direttiva 86/609/CEE relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, nel suo articolo 7, paragrafo 1, specifica a quali condizioni può effettuarsi un esperimento. Sono previsti tre casi esemplari:

«Le sperimentazioni possono essere effettuate solo

1. da persone competenti autorizzate (dall'autorità nazionale competente), oppure
2. sotto la diretta responsabilità di tali persone, oppure

3. se il progetto sperimentale di cui trattasi è autorizzato in conformità delle disposizioni della legislazione nazionale».

Spetta quindi all'autorità nazionale competente di autorizzare o meno esperimenti che abbiano per scopo lo sviluppo di trappole più «umane». Detta autorità verificherà, ben inteso prima di ogni altra cosa, se (articolo 7, paragrafo 2) «per ottenere il risultato ricercato sia ragionevolmente e praticamente applicabile un altro metodo, scientificamente valido, che non implichi l'impiego di animali». Qualora esista tale possibilità l'esperimento che impiega animali non potrà essere autorizzato.

Inoltre, qualora si autorizzi invece un siffatto esperimento, è necessario applicare tutte le disposizioni della direttiva volte a ridurre al minimo la sofferenza degli animali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2047/91

dell'on. James Ford (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 settembre 1991)

(92/C 112/52)

Oggetto: Armonizzazione del riconoscimento dell'idoneità al lavoro e della definizione di «invalido»

Nell'ottica del conseguimento di un mercato interno del lavoro nell'ambito della piena attuazione dell'Atto unico, può la Commissione indicare quali disposizioni legislative propone di adottare nel caso di cittadini il cui stato di salute li rende inidonei al lavoro e che possono avere diritto al sussidio di invalidità in uno Stato membro ma che possono essere ritenuti idonei al lavoro in un altro Stato?

Può la Commissione pronunciarsi tenendo conto dei dati specifici in suo possesso relativamente al comportamento di ciascuno Stato membro in relazione all'epilessia e alla tossicodipendenza dovute a negligenza o prescrizioni mediche eccessive (ad esempio di tranquillanti) nonché nel caso della encefalomielite mialgica?

In tale contesto intende la Commissione armonizzare le disposizioni esistenti negli Stati membri per quanto concerne gli aiuti statali alle persone che cercano lavoro ma che per ragioni di salute sono considerate inidonee oppure le persone che chiedono un'indennità perché non possono lavorare a causa di un'affezione che non viene riconosciuta ai fini dell'invalidità?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(16 dicembre 1991)

Esiste effettivamente una definizione del concetto di disabilità, in base alla classificazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità, accettata nel programma HELIOS II (1992-1996).

Tale classificazione comincia ad essere utilizzata in un numero crescente di Stati membri. Essa consente di prendere in considerazione il complesso dei disabili qualunque sia l'origine della deficienza fisica o mentale, cronica o meno.

Il riconoscimento della condizione di «disabile» varia nei diversi Stati membri. In uno stesso Stato membro la definizione di disabilità varia a seconda dei tipi di aiuti. Così, molto spesso, accade che il concetto di disabilità nei confronti delle capacità al lavoro, dei trasporti, delle risorse finanziarie, ecc. venga interpretato in modo diverso.

La Commissione non intende legiferare nel settore citato dall'onorevole parlamentare.

Come ha già chiaramente osservato nel suo programma d'azione relativo all'applicazione della Carta comunitaria dei diritti sociali dei lavoratori, la Commissione ritiene che non sia opportuno armonizzare i vari sistemi di sicurezza sociale, ognuno dei quali ha la propria storia e la propria cultura.

Tuttavia, soprattutto allo scopo di evitare che nel quadro della realizzazione del mercato interno le differenze nei vari livelli di protezione sociale ostacolino la mobilità delle persone e che una concorrenza fra i sistemi provochi rischi di svalutazione sociale, la Commissione ha proposto una strategia di convergenza degli obiettivi e delle politiche di protezione sociale adottando, il 26 giugno 1991, una proposta di raccomandazione del Consiglio in merito (1).

In data 22 maggio 1990 la Commissione ha inviato una raccomandazione agli Stati membri, relativa all'adozione di un elenco europeo delle malattie professionali (2). Tale raccomandazione esorta gli Stati membri ad armonizzare alcuni aspetti delle loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al riconoscimento, la dichiarazione e l'indennizzo delle malattie professionali di cui alcune possono provocare un'invalidità.

(1) Doc. COM(91) 228.

(2) GU n. L 160 del 26. 6. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2050/91

dell'on. Detlev Samland (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 settembre 1991)

(92/C 112/53)

Oggetto: Relazioni di esperti sulle «Politiche di immigrazione e di integrazione sociale degli immigrati nella Comunità europea», SEC(90) 1813 def.

1. Per quale motivo la relazione in oggetto si limita essenzialmente all'integrazione di cittadini provenienti da paesi terzi?
2. Molti cittadini comunitari insieme alle rispettive famiglie hanno cambiato e cambiano di paese di residenza

nell'ambito di migrazioni interne dovute a motivi de lavoro. Prevede la Commissione la necessità di misure sociali, culturali e di partecipazione politica atte a promuovere l'integrazione di questi cittadini? In quale misura essa sostiene sforzi d'integrazione in tal senso?

3. Di quali progetti dispone la Commissione per sostenere l'integrazione sociale, culturale e di partecipazione politica

- di cittadini che compiono una migrazione interna e
- di cittadini provenienti da paesi terzi?

4. In quale misura essa promuove l'assistenza sociale a favore degli emigranti per motivi di lavoro?

5. In che modo le organizzazioni autonome degli emigranti vengono associate all'elaborazione delle proposte della Commissione in materia d'integrazione?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(19 dicembre 1991)

I cittadini degli Stati membri che si sono avvalsi o si avvalgono della propria libertà di circolazione beneficiano di un complesso di provvedimenti giuridici e sociali in grado di favorire la loro integrazione nei paesi prescelti; queste misure si basano sul diritto alla parità di trattamento, segnatamente in materia di regime sociale, quale definito dal trattato di Roma, dal diritto derivato nonché da un'abbondante giurisprudenza.

A ciò si aggiungono altre azioni in materia di istruzione, formazione professionale, previdenza sociale, lotta contro la povertà o il sostegno fornito a organizzazioni di migranti, ecc.

La Commissione ritiene che il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale, il comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori, la confederazione europea dei sindacati, l'istituzione del foro dei migranti e altri comitati specialistici per singoli settori o gruppi di persone costituiscano una fonte sufficientemente efficace d'informazione e di trasmissione delle esigenze dei cittadini comunitari che risiedono in uno Stato membro diverso dal proprio, in ordine ai problemi dell'integrazione.

I cittadini di Stati terzi non beneficiano di tutti gli strumenti giuridici e dei mezzi d'azione suddetti; per questo motivo la Commissione ha accolto con favore l'invito del Consiglio europeo, riunito a Strasburgo nel dicembre 1989, a far redigere da esperti un rapporto sull'integrazione sociale degli immigrati cittadini di Stati terzi, i quali costituiscono un gruppo più fragile la cui integrazione è più precaria e che è esposto maggiormente ai pericoli dell'emarginazione sociale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2051/91

dell'on. Jessica Larive (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 settembre 1991)

(92/C 112/54)

Oggetto: Donazione di organi

È al corrente la Commissione del progetto di legge del governo olandese con cui si intende coinvolgere attivamente tutti i cittadini di età superiore ai 18 anni chiedendo loro se in caso di decesso sono disposti a donare organi ai fini del trapianto?

Disposizioni analoghe esistono già in altri Stati membri della CE? Può la Commissione fornire una panoramica delle normative nazionali concernenti la donazione di organi?

Intende essa promuovere a livello comunitario la suddetta normativa, che comporterà indubbiamente un aumento del numero di organi disponibili per il trapianto?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(13 novembre 1991)

La Commissione non dispone di una panoramica della normativa degli Stati membri per quanto riguarda la donazione di organi.

Tuttavia la Commissione, in collaborazione con il Consiglio d'Europa, sta esaminando le modalità per migliorare la disponibilità di organi di donatori nella Comunità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2059/91

dell'on. Peter Crampton (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 settembre 1991)

(92/C 112/55)

Oggetto: Applicazione dei regolamenti sui prodotti alimentari e l'igiene

Uno stabilimento per la lavorazione del pollame situato nell'Humberside (Regno Unito) ha recentemente annunciato di essere stato costretto a chiudere, con la conseguente perdita di 200 posti di lavoro.

Un portavoce dell'azienda ha riferito che uno dei motivi della chiusura è stata «l'enorme quantità di disposizioni imposte all'industria britannica del pollame per soddisfare

i requisiti del libero mercato del 1992», cosa che ha determinato un incremento dei costi «che la maggior parte dei suoi principali concorrenti non deve sopportare».

Quali iniziative sta prendendo la Commissione per far sì che tutti gli Stati membri applichino i regolamenti sull'igiene dei prodotti alimentari?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(3 dicembre 1991)

Le norme sanitarie per la produzione delle carni di pollame sono state fissate a livello comunitario sin dal 1971, ai sensi della direttiva del 15 febbraio 1971 del Consiglio relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile ⁽¹⁾. Esse coprono tutta la produzione e la commercializzazione delle carni fresche di volatili nella Comunità. Nel febbraio 1990 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche di pollame ⁽²⁾ allo scopo di adeguare le norme suddette alla nuova impostazione comunitaria, soprattutto per quanto si riferisce alle condizioni speciali di produzione locale e all'abolizione dell'attestato.

Dall'interrogazione non risulta quali norme comunitarie, attuali o future, saranno applicate in modo più vincolante nell'azienda in questione, per cui la Commissione non è in grado di prendere posizione su quanto riferito dall'onorevole parlamentare.

Ai fini di un'applicazione uniforme delle norme veterinarie adottate a livello comunitario la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, ha già intrapreso le seguenti azioni:

- scambio di funzionari addetti al settore veterinario;
- organizzazione di corsi di aggiornamento per il personale degli Stati membri responsabile del controllo veterinario;
- ispezioni sul posto delle aziende riconosciute secondo le norme comunitarie. A causa della mancanza di personale queste ispezioni sono state, per il momento, limitate ad aziende autorizzate agli scambi intracomunitari di carni fresche. È allo studio un potenziamento del servizio d'ispezione veterinaria della Commissione, in modo da consentire ispezioni sul posto di altre aziende soggette alla normativa veterinaria della Comunità in modo che detta normativa possa essere applicata in modo coordinato in tutta la Comunità.

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'8. 3. 1971.

⁽²⁾ GU n. C 84 del 2. 4. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2070/91

dell'on. Ursula Schleicher (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 settembre 1991)

(92/C 112/56)

Oggetto: Problemi di smaltimento dei rifiuti connessi con le pellicce e le pellicce sintetiche

La «pelliccia» in quanto capo di abbigliamento forma sempre più oggetto di discussioni. Le accuse non si rivolgono soltanto contro la cattura e l'uccisione degli animali in libertà bensì anche contro la detenzione degli animali in cosiddetti allevamenti di animali da pelliccia. L'industria e il commercio hanno reagito a queste critiche e offrono sempre più sul mercato pellicce sintetiche.

1. Come vengono smaltite le pellicce naturali?
2. Come vengono smaltite le pellicce sintetiche?
3. Quali sostanze vengono utilizzate ovvero prodotte in sede di produzione o di smaltimento delle pellicce sintetiche?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(29 novembre 1991)

1. La Commissione non dispone di informazioni relative alle modalità di eliminazione delle pellicce naturali o sintetiche o degli scarti di produzione.
2. Alla Commissione non sono stati segnalati problemi connessi all'eliminazione di questo genere di rifiuti attraverso le modalità di eliminazione generalmente applicate ai rifiuti domestici e a quelli industriali non pericolosi.
3. La Commissione non possiede specifiche informazioni sulle sostanze utilizzate o liberate in fase di produzione delle pellicce sintetiche.

Essa ha ordinato uno studio sugli aspetti tecnici ed economici dei provvedimenti per la riduzione dell'inquinamento delle acque derivato dall'industria tessile.

Tale studio indica che le sostanze che più di altre possono causare un inquinamento delle acque sono:

- i pesticidi e i conservanti presenti in alcune materie prime (lana, cotone);
- i carichi di fabbisogno chimico di ossigeno (SC_o) provenienti dai processi di pretrattamento;
- le AO_x (composti da alogeni assorbibili) formati durante il candeggio con l'ipoclorito;
- i solventi (benzina, fenoli . . .) e i metalli pesanti nelle operazioni di tintura e di stampa;

- alcune materie pericolose (antitarmici, pesticidi) utilizzate in fase di appretto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2079/91

dell'on. Kenneth Stewart (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 settembre 1991)

(92/C 112/57)

Oggetto: Trovata del ministro dell'ambiente del Regno Unito denominata «Sfida fra città»

La Commissione sarà al corrente della nuova idea lanciata dal ministro per l'ambiente del Regno Unito, denominata «Sfida fra città», che mette in competizione le autorità locali del Regno Unito per l'assegnazione dei fondi tanto necessari per la rigenerazione dei centri urbani.

È d'accordo la Commissione sul fatto che l'assegnazione di tali risorse dovrebbe essere valutata in base al merito e in considerazione delle necessità dell'area interessata? Si calcola che i finanziamenti in questione ammontino a 410 milioni di £.

Può la Commissione far sapere se i contributi comunitari sono in qualche modo coinvolti in questa controversa forma di finanziamento?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(19 novembre 1991)

L'iniziativa «City Challenge» recentemente annunciata dal ministro dell'ambiente britannico costituisce un regime interno al Regno Unito.

Essa non pregiudica le modalità previste per la concessione di finanziamenti FESR nelle città del Regno Unito. Le autorità locali delle zone ammesse a fruire dei contributi FESR potrebbero teoricamente presentare, nell'ambito di City Challenge, un progetto che risponda alle priorità stabilite dal QCS per poter beneficiare dei contributi FESR secondo le stesse identiche modalità di un programma urbano presentato al FESR.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2113/91

dell'on. Christine Crawley (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 settembre 1991)

(92/C 112/58)

Oggetto: Condizioni di trasporto degli animali

Alla luce delle utili informazioni fornite nella sua risposta all'interrogazione orale H-307/91⁽¹⁾, può la Commis-

sione far sapere come giudica la proposta di includere nelle sue raccomandazioni al Consiglio le esigenze:

- di mantenere in vigore l'ordinanza britannica sui valori minimi,
- di imporre a veicoli e autisti l'obbligo di ottenere un certificato che garantisca il corretto trattamento degli animali durante il trasporto, e
- di creare un corpo di ispettori adeguatamente finanziato e preparato, con l'incarico di effettuare controlli e far rispettare la legislazione?

⁽¹⁾ *Discussioni del Parlamento europeo* n. 3-404 (aprile 1991).

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(4 novembre 1991)

Secondo la Commissione la sua proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante il trasporto⁽¹⁾, modificata in seguito al parere del Parlamento⁽²⁾, costituisce una buona base per salvaguardare il benessere dei cavalli e degli altri animali durante il trasporto. Una volta che detta proposta sarà stata adottata dal Consiglio, sarà superfluo — e indesiderabile nel contesto del mercato interno — che gli Stati membri impongano restrizioni finanziarie ai movimenti di animali attraverso le frontiere. Potrebbe, ad esempio, anche risultare dannoso al loro benessere se gli animali dovessero essere trasportati per lunghe distanze a un macello nazionale invece che ad un altro situato a breve distanza in un paese limitrofo.

La proposta della Commissione contiene una disposizione relativa all'autorizzazione dei veicoli al trasporto di animali. Contiene altresì disposizioni concernenti i compiti e le responsabilità dei trasportatori, e prevede che un sistema di certificazione possa essere proposto ad una data successiva.

Il controllo e il rispetto della legislazione spetta, in primo luogo, alle autorità competenti dello Stato membro. Inoltre la proposta contiene disposizioni riguardanti il controllo effettuato da ispettori veterinari della Commissione per assicurare che le norme siano applicate correttamente e uniformemente in tutta la Comunità. Attualmente la Commissione sta esaminando la possibilità di potenziare il proprio ispettorato di veterinaria in modo da eseguire questo e altri compiti di controllo necessari per il funzionamento del mercato interno.

⁽¹⁾ GU n. C 214 del 21. 8. 1989.

⁽²⁾ GU n. C 154 del 23. 6. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2120/91

dell'on. Proinsias De Rossa (CG)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (26 settembre 1991)
 (92/C 112/59)

Oggetto: Contrazione dei livelli di occupazione in seguito alla chiusura degli uffici doganali di frontiera

Nell'area di Dundalk, nella Repubblica d'Irlanda, da 300 a 400 posti di lavoro come funzionario e agente doganale scompariranno con l'abolizione dei controlli doganali nel gennaio 1993.

Quali misure intende proporre la Commissione per compensare gli interessati della perdita dell'impiego, e per promuovere la creazione di posti di lavoro alternativi in aree come quella di Dundalk, dove l'economia locale risente gravemente della perdita di reddito derivante dalla chiusura degli uffici doganali di frontiera?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
 in nome della Commissione**
 (21 novembre 1991)

La Commissione ricorda che le misure di accompagnamento, finalizzate in particolare al reinquadramento dei funzionari doganali nelle diverse amministrazioni, sono di competenza degli Stati membri nel quadro della gestione delle strutture amministrative nazionali.

La Commissione coglie l'occasione per sottolineare ancora una volta gli effetti del programma MATTHAEUS (scambio di funzionari doganali) avviato di sua iniziativa. Per quanto riguarda il futuro degli spedizionieri doganali, si richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulla risposta all'interrogazione scritta n. 1797/91 dell'onorevole Cravinho (*).

La Commissione precisa che nel quadro dell'attuazione dei fondi strutturali europei, l'Irlanda rientra nell'obiettivo n. 1.

L'iniziativa INTERREG è destinata a fornire assistenza alle regioni frontaliere della Comunità per far superare gli ostacoli che ne condizionano lo sviluppo e per promuovere la cooperazione transfrontaliera nel contesto del completamento del mercato interno. Nel luglio 1991 la Commissione ha approvato il programma presentato dal Regno Unito e dall'Irlanda relativo alle aree ammissibili in Irlanda nel Nord e nella Repubblica d'Irlanda. Il programma prevede una spesa totale che si aggira intorno ai 102 milioni di £ Irl, di cui 58 milioni saranno erogati su fondi strutturali della Comunità. Poiché Dundalk rientra in un'area ammissibile, sarà fornita assistenza a progetti locali che rispondono ai criteri per la concessione di aiuti nel quadro del programma INTERREG.

(*) GU n. C 323 del 13. 12. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2121/91

dell'on. Proinsias De Rossa (CG)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (26 settembre 1991)
 (92/C 112/60)

Oggetto: Regolamentazione della stampa in Europa

In seguito al simposio sulla stampa organizzato dalla Commissione alcuni mesi addietro, quali proposte sono attualmente all'esame per garantire che il controllo di tale mezzo di informazione non sia concentrato nelle mani di pochi, ed assicurare la tutela del singolo cittadino contro gli abusi del quarto potere?

**Risposta data dal sig. Dondelinger
 in nome della Commissione**
 (11 dicembre 1991)

Il problema sollevato dall'onorevole parlamentare rientra in aree legislative che riguardano gli interessi e le responsabilità sia della Comunità che degli Stati membri. La Commissione ha preso nota dei pareri espressi durante la conferenza europea della stampa, tenutasi a Lussemburgo dal 2 al 4 luglio, sulla specificità della stampa e le sue caratteristiche precipue, a livello nazionale e culturale. Attualmente la Commissione non ha all'esame alcuna proposta specifica, ma sta analizzando il problema delle conseguenze sul pluralismo della concentrazione dei mezzi di comunicazione di massa, in considerazione di eventuali proposte di misure concrete in merito.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2127/91

dell'on. Proinsias De Rossa (CG)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (26 settembre 1991)
 (92/C 112/61)

Oggetto: Produzione di miele nella Comunità

Quali proposte sta esaminando la Commissione per incoraggiare e sostenere lo sviluppo e il potenziamento della produzione di miele nella Comunità?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
 in nome della Commissione**
 (29 novembre 1991)

La Commissione non ha in esame alcuna proposta per incoraggiare la produzione di miele. Tuttavia essa segue regolarmente e con interesse lo sviluppo della situazione nel settore, come l'onorevole parlamentare potrà dedurre dalle risposte date a parecchie interrogazioni orali e scritte negli ultimi tempi, la più recente delle quali è quella alle

interrogazioni scritte n. 1708/91 del sig. Pasty e n. 1938/91 del sig. Musso ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 66 del 16. 3. 1992, pag. 29.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2161/91

dell'on. José Valverde López (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 ottobre 1991)

(92/C 112/62)

Oggetto: Mancato recepimento da parte della Spagna della direttiva 88/314/CEE

La Commissione ha inviato al governo spagnolo una lettera di notifica per mancata comunicazione delle misure nazionali di applicazione della direttiva 88/314/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio concernente i consumatori?

⁽¹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1988, pag. 19.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2162/91

dell'on. José Valverde López (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 ottobre 1991)

(92/C 112/63)

Oggetto: Mancata applicazione da parte della Spagna della direttiva 88/315/CEE

La Commissione ha inviato al governo spagnolo una lettera di notifica per mancata comunicazione delle misure nazionali di applicazione della direttiva 88/315/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio concernente i consumatori?

⁽¹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1988, pag. 23.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2163/91

dell'on. José Valverde López (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 ottobre 1991)

(92/C 112/64)

Oggetto: Inadempienza da parte della Spagna in tema di applicazione della direttiva 88/449/CEE

Si desidera sapere se la Commissione ha inviato al governo spagnolo una lettera di costituzione in mora per quel che riguarda l'applicazione della direttiva

88/449/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio sui trasporti, e ciò per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione.

⁽¹⁾ GU n. L 222 del 12. 8. 1988, pag. 10.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2164/91

dell'on. José Valverde López (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 ottobre 1991)

(92/C 112/65)

Oggetto: Inadempienza da parte della Spagna in tema di applicazione della direttiva 88/658/CEE

Si desidera sapere se la Commissione ha inviato al governo spagnolo una lettera di costituzione in mora per quel che riguarda l'applicazione della direttiva 88/658/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio sull'agricoltura, e ciò per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione.

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 15.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2165/91

dell'on. José Valverde López (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 ottobre 1991)

(92/C 112/66)

Oggetto: Inadempienza da parte della Spagna in tema di applicazione della direttiva 89/107/CEE

Si desidera sapere se la Commissione ha inviato al governo spagnolo una lettera di costituzione in mora per quel che riguarda l'applicazione della direttiva 89/107/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio sul mercato interno, e ciò per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione.

⁽¹⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2166/91

dell'on. José Valverde López (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 ottobre 1991)

(92/C 112/67)

Oggetto: Inadempienza da parte della Spagna in tema di applicazione della direttiva 89/108/CEE

Si desidera sapere se la Commissione ha inviato al governo spagnolo una lettera di costituzione in mora per quel che riguarda l'applicazione della direttiva 89/108/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio sul mercato interno, e ciò per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione.

⁽¹⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 34.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2167/91

dell'on. José Valverde López (PPE)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (4 ottobre 1991)
 (92/C 112/68)

Oggetto: Inadempienza da parte della Spagna in tema di applicazione della direttiva 89/384/CEE

Si desidera sapere se la Commissione ha inviato al governo spagnolo una lettera di costituzione in mora per quel che riguarda l'applicazione della direttiva 89/384/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio sull'agricoltura, e ciò per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione.

⁽¹⁾ GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 50.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2170/91

dell'on. José Valverde López (PPE)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (4 ottobre 1991)
 (92/C 112/71)

Oggetto: Inadempienza da parte della Spagna in tema di applicazione della direttiva 89/676/CEE

Si desidera sapere se la Commissione ha inviato al governo spagnolo una lettera di costituzione in mora per quel che riguarda l'applicazione della direttiva 89/676/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio sul mercato interno, e ciò per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione.

⁽¹⁾ GU n. L 398 del 30. 12. 1989, pag. 18.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2168/91

dell'on. José Valverde López (PPE)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (4 ottobre 1991)
 (92/C 112/69)

Oggetto: Inadempienza da parte della Spagna in tema di applicazione della direttiva 89/424/CEE

Si desidera sapere se la Commissione ha inviato al governo spagnolo una lettera di costituzione in mora per quel che riguarda l'applicazione della direttiva 89/424/CEE ⁽¹⁾ della Commissione sull'agricoltura, e ciò per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione.

⁽¹⁾ GU n. L 196 del 12. 7. 1989, pag. 50.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2171/91

dell'on. José Valverde López (PPE)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (4 ottobre 1991)
 (92/C 112/72)

Oggetto: Inadempienza da parte della Spagna in tema di applicazione della direttiva 90/214/CEE

Si desidera sapere se la Commissione ha inviato al governo spagnolo una lettera di costituzione in mora per quel che riguarda l'applicazione della direttiva 90/214/CEE ⁽¹⁾ della Commissione sull'agricoltura, e ciò per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione.

⁽¹⁾ GU n. L 113 del 4. 5. 1990, pag. 39.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2169/91

dell'on. José Valverde López (PPE)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (4 ottobre 1991)
 (92/C 112/70)

Oggetto: Inadempienza da parte della Spagna in tema di applicazione della direttiva 89/519/CEE

Si desidera sapere se la Commissione ha inviato al governo spagnolo una lettera di costituzione in mora per quel che riguarda l'applicazione della direttiva 89/519/CEE ⁽¹⁾ della Commissione sul mercato interno, e ciò per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione.

⁽¹⁾ GU n. L 265 del 12. 9. 1989, pag. 30.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2172/91

dell'on. José Valverde López (PPE)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (4 ottobre 1991)
 (92/C 112/73)

Oggetto: Inadempienza da parte della Spagna in tema di applicazione della direttiva 90/425/CEE

Si desidera sapere se la Commissione ha inviato al governo spagnolo una lettera di costituzione in mora per quel che riguarda l'applicazione della direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio sull'agricoltura, e ciò per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione.

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2173/91
dell'on. José Valverde López (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(4 ottobre 1991)
(92/C 112/74)

Oggetto: Inadempienza da parte della Spagna in tema di applicazione della direttiva 90/604/CEE

Si desidera sapere se la Commissione ha inviato al governo spagnolo una lettera di costituzione in mora per quel che riguarda l'applicazione della direttiva 90/604/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio sugli enti finanziari e il diritto societario, e ciò per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione.

⁽¹⁾ GU n. L 317 del 16. 11. 1990, pag. 57.

Risposta comune data dal sig. Delors
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. da 2161/91 a 2173/91
(21 gennaio 1992)

Tutte le direttive citate dall'onorevole parlamentare hanno costituito oggetto di una lettera di ingiunzione per mancata comunicazione delle misure nazionali di applicazione.

La Commissione frattanto ha proceduto alla archiviazione di due di queste procedure (direttiva 89/108/CEE e 89/519/CEE rispettivamente relative alle interrogazioni scritte n. 2166/91 e 2169/91), mentre le misure nazionali di applicazione sono state comunicate alla Commissione. In un altro caso (direttiva 89/676/CEE, con riferimento all'interrogazione scritta n. 2170/91) la Commissione ha proceduto all'invio di un parere motivato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2188/91
dell'on. Raymonde Dury (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(4 ottobre 1991)
(92/C 112/75)

Oggetto: Vendita di medicinali contenenti fenotiazina

Il Belgio ha appena vietato la vendita libera, senza prescrizione medica, di medicinali contenenti fenotiazina e destinati ai bambini.

Può la Commissione far sapere qual è la situazione negli altri paesi della Comunità, e se essa intende uniformare a livello comunitario le condizioni relative alla messa in commercio di questi medicinali?

Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione
(5 novembre 1991)

Nel febbraio 1990 il Belgio ha segnalato al comitato per le specialità farmaceutiche la sua intenzione di subordinare alla presentazione di ricetta medica la vendita di medicinali, per uso pediatrico, contenenti fenotiazina. Questo comitato, istituito presso la Commissione per facilitare l'adozione da parte degli Stati membri di una condotta comune in materia di autorizzazione alla commercializzazione, ha incaricato il suo gruppo di lavoro «farmacovigilanza» di esaminare la questione.

Un'indagine sulla situazione di questi medicinali in tutta la Comunità è stata realizzata dal relatore belga nel corso del 1990 ed una relazione finale è stata trasmessa al comitato delle specialità farmaceutiche nel febbraio 1991. Ne è emerso che il regime di fornitura delle fenotiazine non è identico in tutti gli Stati membri: questi medicinali sono comunque di fatto o controindicati per i bambini o soggetti a presentazione di medica.

La Commissione, consapevole di tali discrepanze nel regime di fornitura, nel gennaio 1990 ha trasmesso al Consiglio una proposta di direttiva ⁽¹⁾ destinata ad armonizzare i principi di base applicabili per la determinazione del regime legale di fornitura dei medicinali. Il Consiglio ha recentemente adottato una posizione comune al riguardo.

⁽¹⁾ Doc. COM(89) 607.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2201/91
dell'on. Christian de la Malène (RDE)
alla Commissione delle Comunità europee
(4 ottobre 1991)
(92/C 112/76)

Oggetto: Autorizzazione concessa dalla Commissione per un progetto relativo alla costruzione di uno stabilimento di produzione auto, sotto forma di joint venture, in Portogallo

Recentemente la Commissione ha ufficialmente dato via libera alle operazioni finanziarie previste per la costruzione, nella regione di Setubal in Portogallo, di una catena di produzione di veicoli monovolume Ford-Volkswagen.

Può la Commissione comunicare quali sono stati i criteri e le basi giuridiche utilizzati per l'esame di questo progetto e può precisare attraverso quali fondi, quali programmi e con quali importi il suo aiuto sarà concretizzato?

Può la Commissione inoltre precisare come intende assicurarsi e controllare che gli investimenti di infrastruttura e di altro genere, che accompagnano il progetto in questione ma non saranno toccati dagli aiuti comunitari, non provocheranno sensibili distorsioni della concorrenza?

È la Commissione in grado di dimostrare che la ripetuta attuazione di progetti di tali dimensioni, per giunta delocalizzati, non avranno conseguenze importanti per i luoghi tradizionali di produzione automobilistica negli altri paesi della Comunità?

Non ritiene che l'aiuto massiccio della Comunità a tale progetto, mediante interventi pubblici, rischierebbe di creare delle sovraccapacità che avrebbero conseguenze drammatiche per l'occupazione nel settore automobilistico e in quelli a monte e a valle?

Ritiene infine la Commissione che sia accettabile, nel momento in cui taluni paesi sono oggetto di una lezione di liberalismo da parte della Commissione, l'utilizzo di sovvenzioni pubbliche per un progetto che dovrebbe in futuro rappresentare il 50% della produzione europea di veicoli monovolume, quando la creazione di posti di lavoro in talune regioni della Comunità comporterebbe l'aumento della disoccupazione in altre, tradizionalmente produttrici di automobili?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(4 dicembre 1991)

Per quanto riguarda l'aspetto aiuti di Stato del progetto in causa, si rinvia l'onorevole parlamentare alla sintesi della decisione della Commissione del 3 luglio 1991 che è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale della Comunità europea* ⁽¹⁾ in cui sono descritte le motivazioni della decisione della Commissione e sono trattate le questioni relative agli aiuti di Stato sollevate dall'onorevole parlamentare nella sua interrogazione. Per quanto riguarda le conseguenze, per le regioni tradizionali di produzione automobilistica, dell'insediamento degli impianti in zona rurale (quarto paragrafo dell'interrogazione) si rinvia l'onorevole parlamentare alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato a favore dell'industria automobilistica, adottata nel 1989 ⁽²⁾ e prorogata nel dicembre 1990 ⁽³⁾. La disciplina intende rendere pienamente trasparenti gli aiuti di Stato all'industria e imporre una disciplina più severa nel concederli. Essa infatti stabilisce come criterio fondamentale per la valutazione dei progetti di aiuto la proporzionalità degli aiuti ai problemi che intendono risolvere. Nel caso di aiuti a finalità regionale la Commissione deve valutare gli effetti positivi, in termini di sviluppo regionale, dei singoli progetti rispetto alle eventuali conseguenze negative sul settore nel suo insieme onde garantire che siano presi in considerazione altri aspetti di comune interesse come lo sviluppo dell'industria comunitaria. Nel progetto in questione la Commissione si era accertata che il livello di aiuto autorizzato fosse ragionevolmente proporzionato agli svantaggi, in termini di costi netti, per i promotori dovuti alla localizzazione del progetto nell'area di Setubal nonché alla necessità di offrire ulteriori incentivi per attirare investimenti in quella regione svantaggiata. I possibili effetti di localizzazione, sugli altri centri di

produzione, sarebbero quindi mantenuti entro limiti ragionevoli.

Quanto ai cofinanziamento comunitario del progetto, l'investimento beneficerà di un aiuto pubblico diretto di 500 milioni di Ecu. Nel periodo dell'attuale quadro comunitario di sostegno, che termina nel 1993, la quota del Fondo europeo di sviluppo regionale sarà del 70% ovvero di 263 milioni di Ecu. Nel 1994 saranno accordati altri 125 milioni di Ecu, di cui la quota comunitaria esatta sarà negoziata successivamente. La quota FESR sarà presa dal regime di incentivi agli investimenti per il Portogallo, PNICIAP. I progetti di infrastruttura connessi all'investimento saranno inclusi nell'operazione di sviluppo integrato per la penisola di Setubal.

Le azioni di formazione collegate al progetto saranno cofinanziate dal Fondo sociale europeo. Secondo stime provvisorie esse potrebbero comportare fino a 50-60 milioni di Ecu di finanziamento FES prima della fine del 1993. Le attività di formazione professionale saranno attuate per la maggior parte nel quadro dell'operazione di sviluppo integrato per la penisola di Setubal.

⁽¹⁾ GU n. C 257 del 3. 10. 1991.

⁽²⁾ GU n. C 123 del 18. 5. 1989.

⁽³⁾ GU n. C 81 del 26. 3. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2211/91

dell'on. Lyndon Harrison (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 ottobre 1991)

(92/C 112/77)

Oggetto: Programma europeo sulla povertà

Con riferimento alla relazione di base della Commissione ISEC/B24/91 del 19 agosto 1991 sul programma europeo contro la povertà, la Commissione prenderà in esame la possibilità di aggiungere, nel terzo programma sulla povertà, una categoria alla lista dei progetti d'azione-ricerca, per includere la mancanza di alloggi per i giovani?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(17 dicembre 1991)

I progetti del programma comunitario Povertà 3 sono stati scelti per tutta la durata del programma quinquennale. Non si prevede di aggiungerne altri, fatta eccezione per due o tre progetti nei nuovi Länder tedeschi, a seguito dell'unificazione, progetti che saranno anch'essi selezionati secondo gli stessi criteri validi per i 39 progetti attuali.

Quanto alle iniziative della Commissione a favore dei giovani senz'atletto, si rimanda l'onorevole parlamentare alla risposta fornita dalla Commissione alla sua interrogazione orale H-889/91 (1).

(1) *Dibattiti del Parlamento europeo* n. 3-409 (ottobre 1 1991).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2228/91

dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 ottobre 1991)

(92/C 112/78)

Oggetto: Prelievo di corresponsabilità sui cereali

Può la Commissione suggerire come spiegare in maniera succinta e convincente agli agricoltori degli Stati membri i motivi alla base della decisione adottata dal Consiglio dei ministri dell'agricoltura di aumentare dal 3 al 5% il prelievo di corresponsabilità sui cereali?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(29 novembre 1991)

Il prelievo di corresponsabilità sui cereali serve a cofinanziare lo smaltimento delle eccedenze. In questo caso per «eccedenze» si intende il quantitativo che non può essere usato senza intervento del bilancio, diminuito dei quantitativi importati di alcuni sostituti dei cereali.

Da quando, nel 1986, è stato introdotto il prelievo a un tasso del 3%, le eccedenze si sono praticamente raddoppiate, da 12 milioni di t a 21,5 milioni di t. Inoltre la decisione di aumentare il prelievo al 5% è stata accompagnata da quella di esonerare dall'intero prelievo qualsiasi produttore disposto a contribuire al contenimento delle eccedenze impegnandosi a ritirare dalla produzione il 15% dei seminativi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2251/91

dell'on. Luigi Vertemati (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 ottobre 1991)

(92/C 112/79)

Oggetto: Diminuzione rifiuti solidi e imballaggi

Premesso che è sempre più urgente armonizzare le politiche dei paesi CEE nella riduzione, riciclo e smalti-

mento dei rifiuti solidi urbani, in particolare per quanto riguarda il settore degli imballaggi,

si chiede alla Commissione

1. quale orientamento e quali azioni specifiche intende assumere sui nuovi provvedimenti legislativi che Germania, Francia, Olanda hanno introdotto sugli imballaggi e che rischiano di limitare la libera circolazione delle merci e di penalizzare la raccolta differenziata negli altri paesi;
2. quale sia lo stato di avanzamento della proposta di direttiva sui rifiuti prodotti da imballaggi, quando si prevede di approvarla e quando si intende coinvolgere il Parlamento;
3. se e quali vincoli intende porre alla produzione di rifiuti da imballaggio senza limitare lo sviluppo economico e la crescita dei settori industriali;
4. se e come si stia tenendo conto delle differenti realtà che presentano i paesi della CEE nei sistemi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
5. come intende privilegiare il riciclaggio rispetto all'incenerimento con recupero di energia favorendo e sviluppando ulteriormente i sistemi di raccolta differenziata e di riciclo già in atto e aiutando lo sviluppo degli stessi nei paesi oggi meno attivi in questo settore?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(28 gennaio 1992)

1. Secondo le informazioni a disposizione della Commissione la Francia non ha ancora adottato nuove disposizioni relative agli imballaggi di rifiuto. Sembra che in questo paese si stia elaborando un progetto di decreto relativo alla valorizzazione degli imballaggi domestici ridotti a rifiuti. Nei Paesi Bassi le negoziazioni tra il governo e gli operatori interessati hanno portato ad un accordo volontario.

Fino a questo momento soltanto la Germania ha da poco adottato disposizioni legislative con l'ordinanza del 12 giugno 1991. Attualmente la Commissione procede a una valutazione della situazione tedesca, alla luce delle lamentele espresse in alcuni ricorsi. La Commissione ha deciso di sollevare alcune questioni su detto decreto con una lettera alle autorità tedesche.

2. I servizi della Commissione, unitamente agli Stati membri e alle organizzazioni rappresentanti il commercio, l'industria, i consumatori, e alle organizzazioni di difesa dell'ambiente, stanno elaborando una proposta di direttiva del Consiglio, relativa a tutti i tipi di imballaggi. Visto l'attuale stato di avanzamento dei lavori la Commissione potrà esaminare una proposta agli inizi del 1992; le

altre istituzioni comunitarie potranno discuterla nel corso dell'anno.

3. La prevenzione è la prima priorità della strategia comunitaria di gestione dei rifiuti. I servizi della Commissione stanno esaminando le modalità per stabilire obiettivi comuni e quali misure adeguate proporre. La gestione degli imballaggi di rifiuto si articola su tre livelli: riduzione e prevenzione, nuovo riempimento e riutilizzo, riciclaggio dei materiali e recupero di energia.

4. Nonostante la attuali forti divergenze nelle modalità di smaltimento dei rifiuti negli Stati membri, è necessario perseguire gli stessi obiettivi per garantire una protezione elevata dell'ambiente. Tempi realistici accompagneranno allora tali obiettivi.

5. Non si tratta di favorire soltanto la valorizzazione energetica dei rifiuti. Ogni sistema di valorizzazione deve essere incentivato con una particolare attenzione al riciclaggio attuabile dal punto di vista ecologico ed economico. Bisogna stabilire valide motivazioni per migliorare la capacità del riciclaggio e della valorizzazione in generale. Bisognerà quindi fare appello a elementi specifici quali la responsabilità degli operatori economici e a strumenti economici, ecc.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2263/91

dell'on. Ernest Glinne (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(18 ottobre 1991)

(92/C 112/80)

Oggetto: Decisione della Corte di giustizia che condanna il divieto del lavoro notturno delle donne (causa C-345/89)

Il 25 luglio 1991 la Corte di giustizia di Lussemburgo ha emanato una sentenza ritenendo che «non sembra più fondata la preoccupazione di proteggere che aveva ispirato all'origine il divieto di principio del lavoro notturno femminile», ed ha precisato che tale divieto è contrario alla direttiva europea concernente la parità fra uomini e donne. La Corte ha quindi dato ragione al sig. Staeckel, capo azienda francese, perseguito dal tribunale di Ilkirch, nel dipartimento del basso Reno, per aver deciso nel 1988 — con l'assenso delle dipendenti e delle organizzazioni sindacali — di far lavorare di notte 77 lavoratrici nel proprio stabilimento di condizionamento di cassette. I governi francese e italiano avevano argomentato dinnanzi ai giudici che le donne non potevano lavorare di notte «a causa dei loro obblighi familiari e dei pericoli di aggressione».

È noto che il divieto del lavoro notturno delle donne presenta numerose deroghe che tolgono al principio il fondamento della sua pertinenza. Qual è in concreto la differenza tra il divieto accompagnato da disposizioni

derogatorie e l'autorizzazione accompagnata da misure di protezione della donna gestante o puerpera, sancite in particolare dalla proposta di direttiva della Commissione (1) che prevede un'interruzione remunerata del lavoro (14 settimane di cui 2 prima della data presunta del parto e 12 dopo)? Mi preme quindi aver risposta ai seguenti interrogativi:

1. Il governo di uno Stato membro si è opposto in sede di Consiglio dei ministri all'adozione della proposta della Commissione in quanto ciò «comporterebbe un aumento del costo di produzione». Come si giustifica tale «argomento»? È stato formulato prima o dopo la sentenza resa il 25 luglio dalla Corte? Che cosa ne sarà ora della proposta così ostacolata? È necessaria una nuova proposta di direttiva che incorpori la decisione giudiziaria suddetta?
2. Il 4 luglio 1991 il governo belga ha emanato (vedi il *Moniteur belge* del 28 agosto 1991) un'ordinanza reale che rende obbligatoria la convenzione collettiva di lavoro n. 49 del 21 maggio 1991, conclusa in seno al consiglio nazionale del lavoro, relativa alla garanzia di un'indennità finanziaria specifica ai lavoratori dei due sessi occupati in un lavoro di équipe che comporta prestazioni notturne (tra le 23.00 e le 6.00) o in altre forme di lavoro che comportano parimenti prestazioni notturne. La concessione di un'indennità apparentemente «asessuata» di un importo pari a 30-36 franchi e vincolata all'indice dei prezzi equivale ad una rinuncia da parte del Belgio al divieto del lavoro notturno delle donne?
3. In che modo si ripartiscono tra i vari Stati membri i regimi che sanciscono rispettivamente il divieto e l'autorizzazione?

(1) Doc. COM(90) 406 def. SYN 303 del 17. 10. 1990.

Risposta

(31 marzo 1992)

1. Nella sessione del 6 novembre 1991 il Consiglio si è dichiarato d'accordo su una posizione comune concernente la proposta di direttiva relativa alla protezione delle donne gestanti, puerpere o allattanti, che comporta tra l'altro disposizioni in materia di lavoro notturno e congedo di maternità.
2. Non spetta al Consiglio pronunciarsi sulla legislazione di un determinato Stato membro.
3. Il Consiglio non dispone di informazioni appropriate in merito alla questione della ripartizione dei regimi di divieto e di autorizzazione nei vari Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2264/91
dell'on. Madron Seligman (ED)
alla Commissione delle Comunità europee
(18 ottobre 1991)
(92/C 112/81)

Oggetto: Discriminazione da parte della polizia nei confronti degli autisti stranieri

Come la Commissione ben sa, il preambolo del trattato sostiene l'esigenza di migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei cittadini della Comunità europea. In effetti gran parte della legislazione comunitaria, compresa la libera circolazione dei cittadini degli Stati membri, deriva da questo importante principio. È quindi per me fonte di grande preoccupazione il fatto che alcuni degli elettori della mia circoscrizione lamentino discriminazioni anti-britanniche da parte della polizia stradale, sia in Francia che in Spagna. Mi sono stati forniti i dettagli dei presunti reati e delle multe riscosse sul posto. Ciò che ha provocato la costernazione generale è il fatto che i cittadini del paese in questione non vengono arrestati, anche se si trovano nella stessa fila di veicoli e viaggiano alla stessa velocità.

Sono stato informato che gli autisti tedeschi e olandesi sono oggetto di discriminazioni analoghe negli Stati membri summenzionati, per cui non si tratta solo di penalizzare chi ha il volante a destra.

Mi rendo conto che la Commissione non è autorizzata ad intervenire nella gestione delle forze di polizia nazionali, ma dispone tuttavia di poteri di persuasione nei confronti dei governi degli Stati membri.

In vista del 1992 e del completamento del mercato interno, può la Commissione comunicare se intende trasmettere una comunicazione al Consiglio sull'esigenza di garantire la parità di trattamento per tutti i cittadini comunitari da parte della polizia di ogni singolo paese?

Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione
(10 dicembre 1991)

La Commissione non è a conoscenza dei fatti segnalati dall'onorevole parlamentare.

L'articolo 7 del trattato CEE stabilisce il principio del divieto di ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità. L'onorevole parlamentare, qualora ritenga che i fatti a lui riferiti possano configurare una violazione di tale principio, è invitato a sottoporre alla Commissione gli elementi precisi affinché questa possa, eventualmente, contattare gli Stati membri interessati.

La Commissione ritiene che non sia necessaria una comunicazione al Consiglio riguardante la garanzia della parità di trattamento, per tutti i cittadini della Comunità, da parte della polizia di ogni singolo Stato membro.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2311/91
dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)
al Consiglio delle Comunità europee
(21 ottobre 1991)
(92/C 112/82)

Oggetto: Vertice pianeta Terra

Il fallimento del progetto di convenzione per la protezione delle foreste nell'ambito del «Vertice pianeta Terra» organizzato dall'ONU nel 1992 a Rio de Janeiro desta estrema preoccupazione: esso rivela la persistente incomprendimento che esiste fra i paesi industrializzati e i paesi del terzo mondo quanto alla dimensione ambientale dello sviluppo. Cosa possono fare le istituzioni comunitarie affinché la protezione delle foreste sia iscritta all'ordine del giorno di questo vertice mondiale dell'ambiente?

Risposta
(31 marzo 1992)

L'interrogazione presentata dall'onorevole parlamentare va inquadrata nella duplice prospettiva costituita dalle misure prese o previste dalla Comunità per proteggere le foreste — in quanto segnali dell'impegno concreto della Comunità in materia — e dalle posizioni assunte dalla Comunità e dai suoi Stati membri nell'ambito della preparazione della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo.

Per quanto riguarda la prima prospettiva si possono tra l'altro rilevare:

- la partecipazione della Comunità all'accordo internazionale sui legni tropicali, che deve contribuire in particolare alla conservazione dei beni forestali;
- la collaborazione della Comunità con la Banca mondiale per l'elaborazione del programma pilota di preservazione della foresta tropicale in Brasile, i cui orientamenti sono stati adottati al vertice del GT nel luglio 1991;
- la partecipazione della Comunità all'esecuzione e alla revisione del piano d'azione sulla silvicoltura tropicale;
- le azioni di ricerca sulla foresta tropicale previste nei programmi STEP/EPOCH;

- l'inclusione della protezione delle foreste tropicali tra i cinque settori prioritari dell'aiuto a favore dell'ambiente di cui alla convenzione di Lomé IV.

Per quanto riguarda la seconda prospettiva la Comunità ha subito dichiarato che considera la minaccia che grava sulle foreste e la loro distruzione uno dei tre problemi ambientali globali, alla stessa stregua del cambiamento climatico o la perdita di diversità biologica. A questo titolo la Comunità auspica che siano sviluppati, in particolare nell'ambito della conferenza di Rio del 1992, strumenti di diritto internazionale volti ad assicurare la gestione, l'utilizzazione e lo sviluppo durevoli delle foreste, come ancora recentemente ricordato nella comunicazione della Commissione: «Una piattaforma comune. Orientamenti della Comunità per la UNCED 1992».

Tenuto conto del molteplice ruolo ecologico delle foreste, detti strumenti possono assumere la forma:

- di un protocollo della convenzione sul cambiamento climatico, che rispecchi il ruolo delle foreste in quanto serbatoi di carbonio e stabilizzatori del clima;
- di un protocollo specifico nell'ambito dei negoziati in vista di una convenzione sulla biodiversità;
- di una convenzione sulla tutela, la gestione e lo sviluppo delle foreste, la cui elaborazione, passando in un primo tempo attraverso una dichiarazione di principi da adottare nella conferenza di Rio, sarebbe seguita immediatamente, in un secondo tempo, dai negoziati internazionali relativi ad uno strumento giuridico vincolante.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2322/91

dell'on. **Cristiana Muscardini (NI)**

alla Commissione delle Comunità europee

(21 ottobre 1991)

(92/C 112/83)

Oggetto: Crisi industria conciaria Miramonti

L'azienda conciaria Miramonti di Castano Primo, facente capo ad uno dei quattro poli nazionali del settore, sta vivendo una drammatica crisi occupazionale e di funzionamento.

Non avendo proceduto alle ristrutturazioni che invece le altre ditte del settore avevano operato, la Miramonti si è vista costretta a cassaintegrare la metà dei suoi dipendenti bloccando così il ciclo di produzione che fatalmente interesserà entro breve tempo la totalità dei lavoratori.

Tenuta presente la grave situazione occupazionale della zona, già abbondantemente colpita dalla crisi del settore

conciario, può la Commissione intervenire per rinviare i provvedimenti di cassa-integrazione che interessano oltre 100 lavoratori?

Quale iniziativa intende intraprendere la Commissione per contribuire alle ristrutturazioni che si impongono con urgenza? Come intende la Commissione intervenire nel settore dell'industria conciaria che versa in una crisi che interessa ormai la Comunità nel suo insieme?

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(12 dicembre 1991)

La Commissione non è competente per prendere iniziative del tipo proposto dall'onorevole parlamentare nella prima parte della sua interrogazione.

Come precisato dalla Commissione nella sua comunicazione del 16 novembre 1990 «La politica industriale in un contesto aperto e concorrenziale», l'iniziativa e la responsabilità principale per qualsiasi ristrutturazione incombe agli operatori economici.

Il compito della Commissione e dei pubblici poteri è essenzialmente quello di suscitare sinergie al fine di migliorare il contesto necessario per lo sviluppo industriale, adottando misure d'accompagnamento di tipo orizzontale, non riservate a settori specifici. In questo ambito vengono promosse azioni importanti in stretto contatto con l'industria, ad esempio includendo il cuoio negli scambi multilaterali o varando programmi comunitari di ricerca e sviluppo e di formazione generale e professionale, che tengano particolarmente conto degli interessi dell'industria conciaria.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2324/91

dell'on. **Francesco Speroni (ARC)**

alla Commissione delle Comunità europee

(21 ottobre 1991)

(92/C 112/84)

Oggetto: Premio comunitario ai coltivatori di riso Indica

Taluni coltivatori di riso della varietà Indica, operanti in Italia, si dolgono per il fatto che l'erogazione del premio comunitario alla produzione sia subordinata all'impiego di sementi provenienti dalla Spagna.

Può la Commissione far conoscere il motivo di tale imposizione e indicare se essa non ritenga utile che la stessa venga eliminata, al fine sia di favorire la libera concorrenza fra i produttori comunitari di sementi sia di consentire ai coltivatori scelte esenti da condizionamenti?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(6 dicembre 1991)

L'erogazione del premio comunitario alla produzione di riso delle varietà Indica non è subordinata all'impiego di sementi provenienti dalla Spagna, bensì all'impiego di sementi che rispondono a caratteristiche morfologiche determinate.

Non v'è dubbio che la varietà oggi maggiormente utilizzata sul mercato è la Thaibonnet, coltivata in particolare in Spagna. Tale varietà, che soddisfa appieno ai criteri qualitativi imposti, era disponibile nel 1988, quando venne introdotto l'aiuto a favore del riso Indica. In seguito, grazie alla crescente disponibilità di sementi idonee, sono notevolmente aumentate le possibilità per i produttori italiani di utilizzare altre varietà. Attualmente, tra le dodici varietà di riso che figurano nell'elenco delle varietà che danno diritto all'aiuto alla produzione di riso Indica (allegato-B del regolamento (CEE) n. 3878/87), sette sono state proposte dall'Italia (Artiglio, Dedalo, Graldo, Icaro, Idra, Pegaso e Star) (*).

(* GU n. L 365 del 24. 12. 1987.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2343/91

dell'on. Ernest Glinne (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(21 ottobre 1991)

(92/C 112/85)

Oggetto: Progetto di costruzione di installazioni idroelettriche sul Danubio

Viene confermato che progetti già vecchi di 13 anni stanno progredendo di buon passo per quanto riguarda la costruzione a Gabčíkovo-Nagymaros in Cecoslovacchia di installazioni idroelettriche che rientrano nel complesso Hydro-Stas (diretto da Carnogursky, fratello del primo ministro e vicepresidente del parlamento slovacco). In passato, a causa delle conseguenze per il Danubio, questo programma era stato oggetto di manifestazioni ostili ed aveva suscitato preoccupazioni nei paesi confinanti e/o interessati.

Naturalmente le sovranità nazionali sono estremamente sensibili a tale riguardo, ma sarebbe tuttavia utile sapere cosa ne pensa l'esecutivo comunitario, vista l'importanza del bacino considerato e la partecipazione ai progetti di società dell'Europa occidentale.

Risposta

(31 marzo 1992)

Il Consiglio ha preso atto con interesse delle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare sugli sviluppi in materia di energia idroelettrica nella valle del Danubio.

Non spetta al Consiglio intervenire in tale questione, che riguarda l'approvvigionamento energetico di paesi terzi nonché le eventuali conseguenze per l'ambiente geografico in detti paesi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2356/91

dell'on. Dieter Rogalla (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 ottobre 1991)

(92/C 112/86)

Oggetto: Trattamento vessatorio alla dogana

1. Verso la fine del dicembre 1989 un cittadino di Strasburgo ha chiesto a un conoscente di Kehl di portargli del materiale edilizio (lastre di gesso) da utilizzare per alcuni lavori in casa. Alla dogana, tuttavia, i funzionari francesi hanno costretto quest'ultimo a sdoganare la merce per un valore di 123 DM, adducendo come motivo il fatto che egli non ne era proprietario bensì fornitore. Essi gli hanno poi negato il diritto di consegnare personalmente tale merce e hanno chiesto che si rivolgesse ad una ditta di spedizioni. Le pratiche doganali sono durate complessivamente più di 2 ore e hanno comportato una spesa di 96,60 DM a fronte di un valore commerciale della merce di 123 DM. A ciò si è aggiunto l'atteggiamento arrogante dei doganieri francesi.

2. È la Commissione a conoscenza di questo episodio? È eventualmente disposta a informarne gli Stati membri al fine di ribadire l'inammissibilità di simili procedure?

3. Quali altre iniziative ha essa adottato in cooperazione con gli Stati membri al fine di informare l'opinione pubblica in merito ai diritti dei cittadini comunitari?

4. È essa disposta ad esercitare pressioni nei confronti della autorità francesi per ottenere il rimborso dell'importo a suo tempo versato?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione**

(6 dicembre 1991)

La Commissione non è a conoscenza dei fatti menzionati dall'onorevole parlamentare.

La Commissione ricorda che le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori beneficiano di un sistema di franchigia definito dalla direttiva 69/169/CEE del Consiglio del 28 maggio 1969 (*). Tale direttiva, tuttavia, prevede norme d'applicazione che devono essere rispettate per poter beneficiare della franchigia.

Non risulta ben chiaro nel caso riferito dall'onorevole parlamentare a che titolo e in quali condizioni le merci sono state presentate alle autorità francesi per l'importazione. Pertanto per un esame più approfondito di questo caso sono indispensabili informazioni supplementari.

La Commissione è disposta ad esaminare i casi che le venissero eventualmente sottoposti e ad intervenire, all'occorrenza, presso le competenti autorità francesi qualora dall'esame dei documenti presentati risultasse che nei casi in questione il diritto comunitario è stato non correttamente applicato.

(¹) GU n. L 133 del 4. 6. 1969.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2371/91

dell'on. Yves Verwaerde (LDR)
al Consiglio delle Comunità europee
(22 ottobre 1991)
(92/C 112/87)

Oggetto: Negoziati CEE/Polonia per la conclusione di un accordo di associazione

Può il Consiglio precisare a che punto si trovano i negoziati fra la Comunità economica europea e la Polonia relativi alla conclusione di un accordo d'associazione ai sensi dell'articolo 238 del trattato CEE?

Risposta

(31 marzo 1992)

In seguito ai negoziati con la Polonia come pure con l'Ungheria e la Cecoslovacchia per la conclusione di accordi europei di associazione, il Consiglio ha proceduto alla firma di questi accordi il 16 dicembre 1991.

Nell'ambito delle procedure esistenti il Consiglio ha fornito alle commissioni competenti del Parlamento informazioni riservate particolareggiate in merito al contenuto degli accordi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2390/91

dell'on. Raymonde Dury (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(22 ottobre 1991)
(92/C 112/88)

Oggetto: Sicurezza sociale dei volontari per lo sviluppo

La Commissione e il Consiglio hanno manifestato la loro volontà di far progredire il fascicolo relativo alla sicurezza sociale dei volontari per lo sviluppo (raccomandazione 85/308/CEE) (¹). A tale riguardo era prevista, entro 2 anni, una relazione di valutazione della Commissione. È

possibile attendersi che tale relazione venga presentata quanto prima? Sono consapevoli le istanze comunitarie del fatto che ogni ritardo in questo campo costituisce motivo di preoccupazione e di demotivazione per dei cittadini europei che si dimostrano desiderosi di contribuire concretamente alla cooperazione e allo sviluppo sopportandone gli oneri in prima persona?

(¹) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 48.

Risposta data dalla sig.ra Papandreou in nome della Commissione

(19 novembre 1991)

La Commissione presenterà nel corso del primo semestre del 1992 la relazione sull'applicazione negli Stati membri della raccomandazione del Consiglio del 13 giugno 1985 relativa alla sicurezza sociale dei volontari per lo sviluppo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2407/91

degli on. Maria Izquierdo Rojo, José Vazquez Fouz, Pedro Bofill Abeilhe, Francisco Sanz Fernández e Eusebio Cano Pinto (S)

alla Commissione delle Comunità europee
(30 ottobre 1991)
(92/C 112/89)

Oggetto: Politica di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi nella regione mediterranea

Vista la decisione del Consiglio del 29 maggio 1989 concernente una politica forestale comunitaria e visto il regolamento (CEE) n. 1614/89 (¹) relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi, le cui misure per il finanziamento di progetti di prevenzione scadono al termine del 1991, prevede la Commissione di mantenere o ampliare in futuro tali misure?

(¹) GU n. L 165 del 15. 6. 1989, pag. 10.

Risposta data dal sig. Mac Sharry in nome della Commissione

(10 dicembre 1991)

Come sottolineato dall'on. parlamentare, il regolamento (CEE) n. 3529/86 (¹), modificato dal regolamento (CEE) n. 1614/89, scadrà alla fine del 1991.

Nei cinque anni di applicazione sono stati finanziati ai sensi di tali regolamenti 244 progetti presentati alla Commissione dagli Stati membri ai fini della protezione delle foreste contro gli incendi, per un contributo comunitario di 43 milioni di Ecu.

Inoltre, nell'ambito del coordinamento delle azioni previste, il comitato permanente forestale, istituito con la decisione 89/367/CEE del Consiglio⁽¹⁾, ha creato un gruppo di lavoro per la protezione delle foreste contro gli incendi, incaricato di esaminarne le cause e i mezzi per combatterli nonché i possibili miglioramenti da apportare al sistema di protezione.

Tali lavori si sono concretizzati in proposte concernenti la proroga e il rafforzamento dei due regolamenti.

La Commissione proporrà la proroga dell'azione, concentrando l'impegno comunitario sulle zone ad alto rischio d'incendio, e a tal fine inviterà gli Stati membri a presentare i rispettivi piani globali di protezione contro gli incendi. In tal modo si potranno finanziare progetti che si inseriscano in detti piani, variando l'intervento comunitario in funzione del rischio. La Comunità interverrà inoltre contribuendo ad istituire un sistema comunitario decentrato di informazione sugli incendi boschivi, per consentire ai responsabili locali di analizzare le cause degli incendi e quindi di combatterli più efficacemente, nonché di migliorare il sistema di protezione.

⁽¹⁾ GU n. L 326 del 31. 11. 1986.

⁽²⁾ GU n. L 165 del 15. 6. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2436/91

dell'on. Alonso Puerta (GUE)

alla Commissione delle Comunità europee

(30 ottobre 1991)

(92/C 112/90)

Oggetto: Pensioni per i lavoratori migranti

Attualmente è in corso di realizzazione una riforma dei regolamenti (CEE) n. 1408/71⁽¹⁾ e (CEE) 574/72⁽²⁾ sulla liquidazione e il calcolo delle pensioni di anzianità.

La Spagna ha proposto che la base di calcolo sia determinata in funzione delle ultime basi di contributi effettivi in Spagna da parte del beneficiario e, una volta quantificata la pensione, si applichino tutte le rivalutazioni degli anni successivi fino a quello precedente l'anno del fatto causale, per le pensioni della stessa natura.

Questa formula consentirebbe di porre rimedio ai danni attualmente causati agli emigranti, ai quali viene applicata la base minima di contribuzione corrispondente all'ultima categoria professionale accreditata al lavoratore in Spagna.

1. Qual è la posizione della Commissione sulla questione?

2. Entro che data è prevista l'entrata in vigore della riforma dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72?

⁽¹⁾ GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Papandreou in nome della Commissione

(12 dicembre 1991)

1. La posizione della Commissione è stata espressa nella proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, introdotta in data 26 luglio 1989⁽¹⁾. La proposta contiene, tra l'altro, disposizioni relative all'applicazione della legislazione spagnola orientate nel senso auspicato dall'onorevole parlamentare.

2. La data di entrata in vigore delle disposizioni suddette dipende dall'adozione del regolamento ad opera del Consiglio, presso il quale attualmente la proposta è pendente.

⁽¹⁾ GU n. C 206 dell'11. 8. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2438/91

dell'on. Gérard Monnier-Besombes (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(30 ottobre 1991)

(92/C 112/91)

Oggetto: Ostruzionismo amministrativo

La Commissione ritiene normale che un prefetto francese rifiuti di fornire i mezzi per comunicare un documento che un membro del Parlamento europeo desidera inviargli?

Il 26 settembre 1991 il firmatario della presente interrogazione ha cercato di far pervenire al prefetto della regione «Pirenei atlantici» un documento concernente la galleria stradale di Somport, cantiere finanziato dalla CEE.

I servizi della prefettura hanno rifiutato di comunicare il loro numero di fax al parlamentare che voleva utilizzare questo mezzo di trasmissione.

Tale ostruzionismo amministrativo è compatibile con gli usi e costumi della CE?

Risposta data dal sig. Delors in nome della Commissione

(26 novembre 1991)

La questione sollevata dall'onorevole parlamentare non rientra nelle competenze della Commissione ma soltanto in quelle delle autorità nazionali responsabili.

Per quel che la riguarda, beninteso, la Commissione è solita trasmettere gli indirizzi e i numeri di telefono e di fax dei suoi servizi a tutti coloro che li richiedono. Inoltre, per facilitare le relazioni con i propri interlocutori, i servizi indicano sempre i propri dati amministrativi nella corrispondenza.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2450/91

dell'on. Imelda Read (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(30 ottobre 1991)

(92/C 112/92)

Oggetto: Sostanze altamente tossiche per l'uomo

Potrebbe la Commissione rendere noto se sta esaminando attivamente proposte per mettere a punto metodi comunitari di catalogazione delle morti dovute a gravi forme di avvelenamento, sia quale causa primaria che secondaria?

Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione

(12 dicembre 1991)

Non esistono proposte specifiche per istituire un sistema di catalogazione su scala comunitaria dei decessi dovuti a gravi forme di avvelenamento.

La risoluzione del Consiglio del 1990 ⁽¹⁾, sul miglioramento delle misure preventive e sul trattamento delle gravi forme di avvelenamento, nonché la decisione 86/138/CEE del Consiglio ⁽²⁾, relativa a un sistema comunitario di informazione su incidenti nei quali siano coinvolti generi di consumo, potrebbero servire quale base per ottenere informazioni in questo settore.

In alcuni Stati membri informazioni del genere possono essere desunte dai registri nazionali delle cause di decesso.

⁽¹⁾ GU n. C 329 del 31. 12. 1990.

⁽²⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2510/91

dell'on. Antoine Waechter (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 novembre 1991)

(92/C 112/93)

Oggetto: Ostacoli alla circolazione delle persone in Francia (Pirenei atlantici)

Il 1° ottobre 1991 il deputato europeo Antoine Waechter, accompagnato dal co-deputato J.P. Raffin, si è recato

nella valle d'Aspe per visitare il cantiere del tunnel del Somport, finanziato dalla Commissione delle Comunità europee. Egli non ha potuto raggiungere il luogo dove era atteso dal direttore dipartimentale delle attrezzature, in quanto l'accesso alla valle d'Aspe era bloccato da una banda di scalmanati, tra cui alcuni rappresentanti elettivi locali notoriamente violenti.

Le forze di polizia presenti in loco non hanno cercato di ripristinare la circolazione e hanno lasciato i visitatori bloccati nella loro macchina per più di due ore, dove sono stati fatti segno di ingiurie, oscenità e lancio di cose varie, tra cui letame.

Il prefetto dei Pirenei atlantici, che in altre occasioni fa rispettare con vigore l'ordine pubblico quando dei manifestanti occupano pacificamente il cantiere del tunnel, ha tollerato l'imposizione di questo sbarramento senza intervenire per assicurare la libera circolazione su una strada nazionale.

Ritiene la Commissione normale che un parlamentare europeo non possa circolare liberamente su una strada nazionale in Francia? Quali misure intende prendere perché vengano sanzionati comportamenti siffatti?

Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione

(24 gennaio 1992)

La Commissione ritiene che i fatti descritti dall'onorevole parlamentare non siano in contrasto né con le disposizioni del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee applicabili ai membri del Parlamento europeo né con le altre disposizioni del trattato CEE.

La Commissione ritiene in particolare che le misure da adottare per garantire il rispetto dell'ordine pubblico in una zona del territorio di uno Stato membro rientrino nelle competenze delle autorità nazionali dello Stato membro interessato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2512/91

dell'on. Sylvie Mayer (CG)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 novembre 1991)

(92/C 112/94)

Oggetto: Utilizzazione di stanziamenti dei fondi strutturali per lo sviluppo di «coltivazioni per gli animali selvatici»

Per assicurare una buona conservazione della fauna selvatica le associazioni venatorie destinano parte delle

quote versate dai loro aderenti alla protezione degli habitat della fauna selvatica e, di conseguenza, alla protezione dell'ambiente.

Non ritiene la Commissione che tali azioni dovrebbero essere incoraggiate mediante un finanziamento comunitario, ricorrendo ad esempio a stanziamenti previsti per la realizzazione dell'obiettivo 5 b) dei fondi strutturali per lo sviluppo di «coltivazioni per gli animali selvatici» nelle zone in cui gli agricoltori procedono alla messa a riposo dei terreni?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(15 gennaio 1992)

Il potenziamento delle attività venatorie può costituire un interessante tipo di diversificazione delle attività in ambiente rurale e può contribuire ad individuare nuovi impieghi dello spazio rurale. Per tale ragione la Commissione ha tenuto presente questo orientamento in gran parte dei programmi operativi che beneficiano di finanziamento comunitario nel quadro dell'obiettivo 5 b).

I mezzi previsti dalla Commissione sono intesi ad organizzare un'attività economica vera e propria, del genere dell'agroturismo e dell'artigianato. Essi sono quindi analoghi a quelli dei casi citati: studi preliminari, animazione, formazione, investimenti, commercializzazione. Secondo la Commissione non è opportuno riservare queste operazioni alle zone a maggese bensì ideare un vero e proprio «prodotto» economico per il quale si possano utilizzare sia gli arativi ritirati dalla produzione sia le altre terre.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2527/91

**dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee**

(8 novembre 1991)

(92/C 112/95)

Oggetto: Mantenimento del prezzo dei semi oleginosi

Mentre il deficit proteinico nella CEE va assumendo proporzioni considerevoli, la Commissione si appresta a ridurre il prezzo dei semi oleginosi per l'anno prossimo.

Questo provvedimento, che favorirà le importazioni dagli Stati Uniti, potrà indurre i produttori a abbandonare le rispettive coltivazioni e, per quanto riguarda il Poitou-Charentes, in particolare quella del girasole.

Alla luce delle difficoltà che questa riduzione dei prezzi provocherà tra i produttori di oleginosi, non ritiene la Commissione di dover rivedere la sua posizione al

riguardo mantenendo, per quanto riguarda il girasole, un prezzo alla produzione pari, come in precedenza, a tre volte quello del grano?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(6 dicembre 1991)

L'onorevole parlamentare fa probabilmente riferimento alle conseguenze del nuovo regime di sostegno ai produttori previsto a decorrere dal raccolto 1992 per i prezzi di produzione dei semi oleosi e soprattutto del girasole.

Infatti, se la proposta della Commissione viene adottata dal Consiglio, previo parere del Parlamento europeo, il prezzo alla produzione dei semi oleosi sarà determinato dall'evoluzione del prezzo mondiale. Tuttavia i produttori riceveranno un aiuto diretto, calcolato regionalmente sulla base delle superfici coltivate.

L'importo dell'aiuto è inteso a non modificare l'equilibrio esistente tra l'importanza della coltura cerealicola e quella dei semi oleosi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2581/91

**dell'on. Hedwig Keppelhoff-Wiechert (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee**

(14 novembre 1991)

(92/C 112/96)

Oggetto: Pensione di anzianità per i pendolari nell'area di confine tedesco-olandese

Il fatto che un individuo lavori dall'altra parte del confine non sempre è il risultato di una libera scelta in quanto non sempre il proprio paese può offrire possibilità di lavoro.

Ciò premesso

1. Conviene la Commissione che un frontaliere olandese, prepensionato, viene trattato in maniera ingiusta poiché è costretto a versare all'assicurazione nazionale, per una parte della sua pensione di anzianità percepita in Germania, un premio superiore al 23%, venendo così a trovarsi, non di rado, al di sotto del minimo esistenziale?
2. È noto alla Commissione che la consorte di un frontaliere olandese non viene considerata in sede di conteggio in Germania dei periodi dedicati all'educazione dei figli in quanto essi sono stati cresciuti all'estero (Paesi Bassi)?
3. Quali provvedimenti ventila la Commissione per risolvere detti problemi?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(16 gennaio 1992)

Il primo problema al quale si riferisce l'onorevole parlamentare è disciplinato dall'articolo 17bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 modificato dal regolamento (CEE) n. 2195/91 del 25 giugno 1991⁽¹⁾. Infatti questa nuova disposizione vuole evitare affiliazioni inutili. Essa evita che una persona che ha cessato di lavorare e che beneficia di una pensione minima a titolo della legislazione di uno Stato membro, ma che risiede in un altro Stato membro con un regime di assicurazione basato sulla residenza, sia obbligata a pagare in quest'ultimo Stato contributi che non le danno diritto a vantaggi corrispondenti.

Nel regolamento (CEE) n. 2195/91 è pure stato inserito, con effetto retroattivo al 1° gennaio 1986, un nuovo punto 19 all'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 rubrica C-Germania. Questo punto disciplina proprio il secondo problema al quale si riferisce l'onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ GU n. L 206 del 29. 7. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2589/91

degli on. Patrick Lalor, Gene Fitzgerald, Niall Andrews,
James Fitzsimons, Mark Killilea e Patrick Lane (RDE)

al Consiglio delle Comunità europee

(14 novembre 1991)

(92/C 112/97)

Oggetto: Assistenza finanziaria della CE per investimenti essenziali per i servizi di trasporto da e per l'Irlanda e altre regioni periferiche

Una volta che nel 1993 il tunnel sotto la Manica sarà stato aperto, l'Irlanda sarà l'unico degli Stati membri della CE senza un collegamento terrestre con l'Europa continentale. Inoltre l'Irlanda ha necessità di trasporto uniche in quanto essa è la sola nazione-isola ed è una delle regioni più periferiche della Comunità. Essa è anche una delle economie più aperte d'Europa e dipende in maniera quasi assoluta dal commercio estero per una crescita economica sostenuta e per la creazione di occupazione.

Alla luce di quanto sopra e dello studio elaborato dalla KPMG/SKC sui trasporti per e dall'Irlanda, è in grado il Consiglio di indicare ora la sua posizione rispetto:

1. al principio di stanziamenti CE per investimenti essenziali per i servizi di trasporto da e per l'Irlanda;
2. agli specifici investimenti iniziali e prioritari per servizi diretti da e verso l'Europa continentale, di tipo roll-on/roll-off (Ro/Ro) e lift-on/lift-off (Lo/Lo),

finanziati a carico degli stanziamenti dei fondi strutturali a favore dell'Irlanda;

3. ad un significativo (fino al 50%) tasso di aiuti CE per tali investimenti;
4. all'assegnazione di fondi CE per futuri ulteriori investimenti nei servizi di trasporto?

Risposta

(31 marzo 1992)

Il Consiglio è consapevole dei problemi particolari relativi al collegamento tra l'Irlanda e gli altri paesi della Comunità. Tuttavia un eventuale contributo comunitario, a titolo del FESR, nel settore dei trasporti rientra tra le competenze della Commissione in qualità di gestore.

Pertanto il Consiglio, informato del fatto che l'onorevole parlamentare ha rivolto la medesima interrogazione alla Commissione, lo invita a richiamarsi alla risposta di detta istituzione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2619/91

dell'on. Yves Verwaerde (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 novembre 1991)

(92/C 112/98)

Oggetto: Integrazione sociale delle persone handicappate

Facendo seguito alla risposta all'interrogazione scritta n. 1269/91⁽¹⁾ concernente il secondo programma di azione comunitaria a favore dell'integrazione sociale delle persone handicappate (ELIOS), potrebbe la Commissione fornire chiarimenti in merito all'introduzione di un sistema informatizzato d'informazione sui problemi degli handicappati (HANDYNET)?

Più in particolare, può la Commissione far sapere se tale sistema è in grado di contribuire a una migliore diffusione delle informazioni destinate agli handicappati?

⁽¹⁾ GU n. C 311 del 2. 12. 1991, pag. 28.

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(12 dicembre 1991)

A seguito della decisione del Consiglio del 18 aprile 1988 è stato istituito un sistema europeo d'informazione computerizzato HANDYNET.

Inizialmente incentrato sugli aiuti tecnici, il sistema HANDYNET si basa sui dati raccolti negli Stati membri nelle nove lingue ufficiali della Comunità.

Il sistema HANDYNET è fin d'ora in grado d'informare gli utenti degli Stati membri su oltre 7 000 aiuti tecnici prodotti in Europa, nonché su circa 5 000 fabbricanti e rivenditori della Comunità europea.

Per facilitare e ampliare la diffusione di informazioni presso le persone handicappate, è in preparazione una versione di HANDYNET su disco compact che sarà disponibile entro la fine del 1991.

Grazia alla base di dati europea plurilingue, il sistema HANDYNET fornisce ad ogni utente portatore di handicap un'informazione di qualità omogenea in tutta la Comunità europea.

I rappresentanti degli Stati membri nel comitato consultivo del programma HELIOS sono stati invitati a riflettere in merito a una più vasta diffusione di queste informazioni.

Parallelamente alla base di dati, HANDYNET ha creato un giornale e una messaggeria elettronici, come mezzi di comunicazione che permettono agli utenti di trasmettere e ricevere rapidamente informazioni riguardanti gli avvenimenti, le innovazioni, le esperienze in tutti i settori che li riguardano.

Grazie alle caratteristiche di contenuto, struttura, multilinguismo e funzionamento, il sistema HANDYNET, che si basa su una rete europea di centri di raccolta e distribuzione delle informazioni, contribuisce a una migliore circolazione dell'informazione destinata alle persone handicappate.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2642/91

dell'on. Virgílio Pereira (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 novembre 1991)

(92/C 112/99)

Oggetto: Progetti presentati dalla regione autonoma di Madeira per la costruzione e l'ammodernamento di battelli da pesca

Può la Commissione far sapere quanti progetti relativi alla costruzione e all'ammodernamento di battelli da pesca sono stati presentati dalla regione autonoma di Madeira dal gennaio 1986, e quanti di essi sono stati approvati?

Quali sono stati gli importi di tali investimenti, e quale il tasso di partecipazione comunitaria?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**

(22 gennaio 1992)

L'onorevole parlamentare troverà appresso gli elementi della risposta alla sua interrogazione relativa alla costruzione e all'ammodernamento dei pescherecci a Madera.

Progetti di costruzione e di ammodernamento dei pescherecci presentati dalla regione autonoma di Madera

(in escudos)

Anni	Unità	Investimenti	Contributi CEE
1986	1 BACO	64 899 017	22 714 655
1987	4 BACO	275 593 262	102 453 021
	1 BAMO	17 570 630	6 149 720
1988/02	1 BAMO	21 273 600	7 445 760
1989/01	1 BAMO	11 610 000	4 063 500
	5 BACO	419 951 813	152 745 455
1989/02	1 BACO	59 098 324	22 977 162
1990/02	4 BACO	433 264 170	163 601 852
	2 BAMO	43 402 998	15 191 049
1991/02	—	—	—

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2647/91

dell'on. Peter Beazley (ED)

al Consiglio delle Comunità europee

(19 novembre 1991)

(92/C 112/100)

Oggetto: Importazioni di biciclette cinesi

Considerando che uno dei principali scopi del mercato unico europeo è il rafforzamento della competitività dell'industria europea sia in Europa sia sul mercato mondiale, può il Consiglio spiegare:

1. Perché, in relazione alla fabbricazione di biciclette, il dazio sull'importazione di biciclette cinesi è stato ripristinato soltanto il 10 settembre 1991 mentre il livello di riferimento per le importazioni di biciclette cinesi (9,3 Mecu) era stato superato già nel febbraio 1991?
2. Che cosa intende fare il Consiglio per raggiungere l'accordo sulle disposizioni decennali dell'SPG con il governo cinese, la cui stipulazione era prevista per il 1991 e attualmente rinviata al 1992?

Risposta

(31 marzo 1992)

1. La Commissione è responsabile della gestione del sistema delle preferenze generalizzate (SPG), comprese le disposizioni relative al ripristino di un dazio su prodotti industriali non sensibili (articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3831/90). Una risposta alla prima parte dell'interrogazione è pertanto di competenza della Commissione

2. Si prevede che la revisione dell'SPG nel suo complesso sarà discussa approfonditamente dal Consiglio nel 1992, a condizione che la Commissione trasmetta le opportune proposte.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2660/91

dell'on. Hugh McMahon (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(19 novembre 1991)
(92/C 112/101)

Oggetto: Fondo sociale europeo

Può la Commissione informare il Parlamento se intende proporre, nell'ambito della prossima revisione della normativa del FSE, la piena partecipazione delle parti sociali a tutti i livelli della procedura decisionale, compresi i comitati di sorveglianza?

Risposta data dalla sig.ra Papandreu
in nome della Commissione

(12 dicembre 1991)

La Commissione è consapevole del fatto che la riuscita dell'azione strutturale comunitaria dipende non solo dagli sforzi della Commissione e delle amministrazioni nazionali/regionali ma altresì dalle iniziative delle varie parti economiche e sociali.

Nonostante le limitazioni che all'interno della normativa attuale sussistono in materia di rappresentanza degli organi regionali e delle parti socio-economiche, la Commissione si è adoperata per cercare con gli Stati membri formule che consentano di informare in modo regolare le parti sociali, ovvero di associarle ai comitati di gestione.

In quest'ambito un dialogo aperto e costruttivo è già stato avviato tra tutte le parti coinvolte.

La Commissione ha la volontà di promuovere un'effettiva partecipazione delle parti sociali. Questa linea di condotta continuerà ad essere seguita al momento di presentare nuove proposte al Consiglio per la revisione delle regole dei fondi strutturali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2695/91

dell'on. David Martin (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(19 novembre 1991)
(92/C 112/102)

Oggetto: Classificazione di atti comunitari

Per quale motivo la Commissione non ha risposto a tre dei quattro quesiti posti nell'interrogazione scritta n. 940/91 (1)?

Si chiede pertanto alla Commissione:

1. Esistono casi in cui la Commissione ha adottato un regolamento in applicazione di una direttiva del Consiglio?
2. Con quale frequenza la Commissione adotta una decisione in applicazione di una direttiva del Consiglio?
3. Ha mai adottato la Commissione una direttiva in applicazione di un regolamento del Consiglio?

La Commissione nutre ancora l'intenzione di occuparsi della questione della classificazione e dell'ordine gerarchico degli atti comunitari nell'ambito delle CIG oppure la sua riluttanza a rispondere alla precedente interrogazione è imputabile al desiderio di eludere la questione?

(1) GU n. C 259 del 4. 10. 1991, pag. 32.

Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione

(21 gennaio 1992)

1 e 3. La Commissione non pensa di aver mai adottato un regolamento a titolo delle sue competenze di esecuzione di una direttiva del Consiglio, né di aver adottato una direttiva per l'esecuzione di un regolamento del Consiglio.

2. La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento un elenco esemplificativo delle decisioni della Commissione adottate in forza di competenze di esecuzione che le sono conferite da una direttiva del Consiglio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2701/91

dell'on. Ben Fayot (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(21 novembre 1991)
(92/C 112/103)

Oggetto: Sostegno all'Istituto europeo di amministrazione pubblica e proposta di un'Accademia europea del diritto

Alla luce della relazione Janssen van Ray sull'istituzione a Treviri di un'Accademia europea del diritto (doc. A3-198/91), e in considerazione del progetto, in fase di avanzata realizzazione, dell'Istituto europeo di amministrazione pubblica a Maastricht in ordine alla creazione di una sezione a Lussemburgo, vicino alla Corte di giustizia

e alla Banca europea per gli investimenti, può la Commissione far sapere quale politica intende perseguire al riguardo?

In particolare, non conviene sull'opportunità di evitare inutili doppioni e la proliferazione di istituti a finalità analoghe se non addirittura identiche, e di concentrare piuttosto i mezzi disponibili su un'istituto come l'IEAP che ha già dimostrato adeguatamente la propria utilità?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(20 gennaio 1992)

La Commissione mira a incoraggiare lo sviluppo di iniziative genuinamente europee che abbiano con tutta probabilità un impatto diretto e positivo sulla qualità della pubblica amministrazione e sull'applicazione del diritto comunitario negli Stati membri.

Così facendo essa tende a evitare doppioni, cercando allo stesso tempo di prevenire un eccessivo accentramento. La Commissione ritiene che la varietà di competenze specifiche complementari esistente negli Stati membri dovrebbe esser incoraggiata al fine di servire gli interessi della Comunità nell'insieme.

In questo contesto si rimanda l'onorevole parlamentare alla dichiarazione resa al Parlamento il 9 novembre 1991 dal signor Dondelinger, il quale ha sottolineato che iniziative come l'Accademia europea del diritto a Treviri non sarebbero portate avanti a scapito di altre istituzioni di merito comparabile.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2751/91

dell'on. Proinsias De Rossa (CG)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 novembre 1991)

(92/C 112/104)

Oggetto: Personale carcerario europeo

Può la Commissione indicare se sta studiando proposte in materia di diritti, competenze ed obblighi del personale carcerario della Comunità?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(12 dicembre 1991)

La Commissione non intende proporre misure riguardanti, in particolare, i diritti e gli obblighi del personale carcerario della Comunità europea.

In assenza di norme comunitarie specifiche, le condizioni di lavoro di detto personale resteranno quindi soggette alle leggi nazionali e alle disposizioni generali del diritto comunitario ad esse applicabili.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2798/91

dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)

al Consiglio delle Comunità europee

(22 novembre 1991)

(92/C 112/105)

Oggetto: Giro d'Europa dei giovani «Eurodissea»

Il giro d'Europa dei giovani, il cui nuovo nome è «Eurodissea», è un'iniziativa che mira ad offrire ai giovani europei corsi di formazione continua e di perfezionamento professionale in un contesto linguistico, umano e sociale diverso dal loro.

Dalle informazioni raccolte dopo cinque anni di operatività emerge che, tra i 3 000 giovani che hanno già effettuato uno stage di 4/5 mesi in una regione «straniera», la grande maggioranza ha trovato facilmente un lavoro definitivo alla fine dello stage stesso.

Ma la difficoltà principale di fronte a cui si trovano i responsabili di «Eurodissea» risiede nelle procedure nazionali di concessione di visti, permessi o altre autorizzazioni di lavoro e di residenza.

Onde sopprimere gli impedimenti contenuti dalle legislazioni nazionali in materia, sarebbe il Consiglio disposto ad intraprendere i passi necessari affinché si possa giungere rapidamente ad un riconoscimento continentale dello statuto di «praticante» Eurodissea?

Risposta

(27 marzo 1992)

Non rientra nelle competenze del Consiglio raccomandare il riconoscimento continentale dello statuto di praticante «Eurodissea» nella forma suggerita dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2853/91

dell'on. Freddy Blak (S)
al Consiglio delle Comunità europee
(5 dicembre 1991)
(92/C 112/106)

Oggetto: Sterminio di uccelli nell'Europa del sud

Milioni e milioni di uccelli — pettirossi, fringuelli, usignoli, cutrettole, tordi, albanelle e molti altri, fra cui alcune specie protette — vengono uccisi nell'Europa del sud. Gli uccelli sono patrimonio comune a tutti noi.

Che cosa intende fare il Consiglio per porre fine a tali efferatezze?

Risposta

(31 marzo 1992)

L'onorevole parlamentare indubbiamente non ignora che spetta alla Commissione, conformemente alle disposizioni del trattato, accertarsi che gli Stati membri rispettino gli obblighi che incombono loro in virtù del diritto comunitario, in generale, e delle disposizioni in materia di protezione degli uccelli selvatici, in particolare.

Quanto all'azione specifica del Consiglio in materia, il Consiglio si è costantemente adoperato per rafforzare la normativa comunitaria vigente.

Oltre alle modifiche della direttiva 79/409/CEE, operate in occasione dell'adesione di nuovi Stati membri, infatti, nonché alle modifiche intese adeguare gli allegati della suddetta direttiva all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche (articoli 10 e 15), segnatamente su richiesta di uno Stato membro, è opportuno sottolineare che il Consiglio ha proseguito il rafforzamento della protezione degli uccelli selvatici:

- decidendo l'adesione della Comunità a varie convenzioni, quali la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (1982), la convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (1982) o la convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (1982);
- inserendo sistematicamente nei programmi d'azione della Comunità in materia ambientale una parte «protezione della fauna e dei suoi habitat» che comprende le specie di uccelli selvatici;
- dando il proprio accordo su parecchi testi che comprendono specificamente tra i loro obiettivi la protezione degli uccelli selvatici e dei loro habitat, e più precisamente:
 - i) la direttiva «HABITAT» relativa alla tutela degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche;

- ii) il regolamento «ACNAT» riguardante azioni per la salvaguardia della natura, che nell'oggetto fa esplicitamente riferimento alla direttiva 79/409/CEE;
- iii) il regolamento «LIFE» che prevede parimenti il finanziamento di azioni per la protezione di alcune specie di uccelli selvatici e relativi habitat⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Il regolamento «ACNAT» verrà integrato nel regolamento «LIFE» non appena quest'ultimo entrerà in vigore.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3058/91

dell'on. Herman Verbeek (V)
al Consiglio delle Comunità europee
(13 gennaio 1992)
(92/C 112/107)

Oggetto: Rapporto «Europa — diritti dell'uomo e politica in materia di asilo»

1. Concorde il Consiglio con le critiche formulate da Amnesty International (AI) nel rapporto «Europa — diritti dell'uomo e politica in materia di asilo» a proposito della politica di asilo attuata dai governi europei?
2. È d'accordo il Consiglio che è assurdo pretendere dai richiedenti asilo di essere in possesso di un visto valido ed è il Consiglio disposto a prendere iniziative perché non vengano più poste condizioni del genere nell'ambito della Comunità?
3. Con quali misure pensa il Consiglio che sia possibile garantire ai richiedenti asilo una maggiore conoscenza dei propri diritti?
4. Concorde il Consiglio con AI sul carattere assolutamente inadeguato delle procedure d'asilo applicate dall'Italia e dall'Irlanda ed intende insistere con questi paesi perché quanto prima disciplinino correttamente il diritto d'asilo?
5. Pensa il Consiglio di stabilire in un prossimo futuro un elenco di cosiddetti «paesi sicuri», in base al quale sarà praticamente impossibile ai richiedenti asilo provenienti da detti paesi ottenere nella Comunità il riconoscimento in qualità di profughi?
6. Intende il Consiglio rispondere alle obiezioni contro un siffatto elenco che AI ha formulato nel succitato rapporto, cioè che i criteri seguiti nella sua elaborazione non saranno esenti da influenze politiche?

Risposta

(31 marzo 1992)

Il Consiglio non è tenuto né ad esaminare la relazione cui si riferisce l'onorevole parlamentare né a prendere posizione al riguardo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3187/91**dell'on. Maartje van Putten (S)****al Consiglio delle Comunità europee***(24 gennaio 1992)**(92/C 112/108)*

Oggetto: Stabilità di un programma di adeguamento strutturale per l'Honduras

È al corrente il Consiglio che una missione della Banca mondiale e del FMI ha proposto al governo honduregno — nel quadro di un programma di adeguamento strutturale — di privatizzare tutte le zone boschive e di commercializzarle a livello internazionale secondo un sistema di appalti?

Condivide il Consiglio l'opinione che questo sistema di ricerca di soluzioni per i problemi della bilancia dei pagamenti si ripercuote negativamente sulla natura e l'ambiente di paesi avanzati da problemi finanziari, e non è quindi da considerare un'impostazione durevole?

Quali iniziative può ed intende avviare il Consiglio affinché l'intervento della Banca mondiale e del FMI possa avere un carattere più stabile, in particolare nel caso honduregno?

Risposta*(27 marzo 1992)*

Il Consiglio non è stato informato in modo circostanziato del progetto concernente le foreste dell'Honduras citato dall'onorevole parlamentare e inoltre non rientra nelle sue competenze commentare le raccomandazioni fatte dalle istituzioni di Bretton Woods.

Inoltre le Comunità europee non fanno parte delle istituzioni di Bretton Woods e quindi non possono in quanto tali agire sui loro orientamenti nell'esercizio delle loro missioni.

Comunque, come dimostrano i numerosi impegni della Comunità europee a favore della protezione delle foreste ⁽¹⁾ ancora riaffermati nelle conclusioni del Consiglio «Ambiente» del 12 dicembre 1991 riguardanti gli «Orientamenti per la Comunità in relazione all'UNCED 1992», l'onorevole parlamentare non può dubitare che il Consiglio cerchi soprattutto di privilegiare una gestione durevole di queste foreste.

D'altronde la Comunità e gli Stati membri sottolineano nelle opportune sedi internazionali e in particolare nell'ambito dell'UNCED 1992 che uno sviluppo durevole è importante per tutti i paesi qualunque sia lo stato attuale delle loro economie, e si impegnano a promuovere l'elaborazione e l'adozione di una dichiarazione dell'UNCED sulla gestione, la conservazione e lo sviluppo

durevole delle foreste, che costituirà la base di una convenzione internazionale giuridicamente vincolante.

(¹) Su questo punto l'onorevole parlamentare dovrà far riferimento alle risposte del Consiglio alle interrogazioni scritte n. 2311/91 dell'on. Raffarin e n. 2525/91 dell'on. Arbeloa Muru.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3192/91**dell'on. Sotiris Kostopoulos (S)****al Consiglio delle Comunità europee***(24 gennaio 1992)**(92/C 112/109)*

Oggetto: Carta sociale

La Carta sociale, adottata nel 1989, costituisce un elemento essenziale del mercato interno. Non è quindi indispensabile che il Consiglio decida l'immediata attuazione del programma elaborato dalla Commissione in ordine all'introduzione della Carta sociale, se si vuole garantire la convergenza delle politiche nazionali in materia di protezione sociale?

Risposta*(27 marzo 1992)*

Il Consiglio prosegue sistematicamente l'attuazione del programma d'azione della Commissione menzionato dall'onorevole parlamentare.

D'altro canto, in seno al competente gruppo di lavoro del Consiglio, che si pronuncerà in una delle prossime sessioni una volta ricevuto il parere del Parlamento europeo, è attualmente allo studio la proposta di raccomandazione del Consiglio relativa alla convergenza degli obiettivi e delle politiche in materia di protezione sociale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3246/91**dell'on. José Lafuente López (PPE)****al Consiglio delle Comunità europee***(28 gennaio 1992)**(92/C 112/110)*

Oggetto: Condizioni di detenzione dei cittadini extracomunitari in posizione irregolare

Le disposizioni comunitarie concernenti la circolazione dei cittadini extracomunitari nel territorio degli Stati membri pongono, tra gli altri, il problema del tipo di struttura in cui vanno detenuti i cittadini stranieri colpiti

da ordine di espulsione per aver violato le norme di soggiorno vigenti nel territorio della Comunità.

Dal momento che sta diventando consuetudine, in taluni Stati membri, detenere tali individui in istituti di tipo carcerario fino al momento di eseguire l'ordine di espulsione dal territorio della Comunità, è opportuno ricordare che le disposizioni in materia stabiliscono che la privazione della libertà determinata da tali motivi non deve presentare carattere di pena afflittiva, e che pertanto occorre evitare la detenzione in istituti carcerari di qualunque genere.

Affinché le autorità comunitarie competenti procedano risolutamente nella direzione indicata, non ritiene il Consiglio doveroso pronunciarsi in maniera inequivocabile in merito alla natura non penitenziaria delle strutture in cui vanno detenuti gli stranieri colpiti da ordine di espulsione fintantoché esso non diventa esecutivo, senza che si possa addurre a pretesto l'inesistenza di locali da adibire a tale uso?

Risposta

(31 marzo 1992)

Le condizioni di detenzione dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare negli Stati membri sono di competenza della autorità degli Stati membri in questione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3256/91

dell'on. Sotiris Kostopoulos (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(29 gennaio 1992)

(92/C 112/111)

Oggetto: Protezione dei consumatori nei confronti dell'olio d'oliva di qualità inferiore

Convide il Consiglio il parere delle organizzazioni di consumatori, secondo cui è necessario rendere immediatamente obbligatoria quanto meno l'indicazione dell'avvenuta mescolanza dell'olio d'oliva comunitario con olio di oliva di qualità inferiore, soprattutto qualora quest'ultimo provenga da paesi terzi, in modo da mettere debitamente in guardia il consumatore?

Può il Consiglio far sapere quando prevede di promuovere l'approvazione del regolamento che istituisce la denominazione di origine per questo prodotto, e se è favorevole o meno all'eventuale introduzione della numerazione dei lotti standard di olio d'oliva?

Risposta

(31 marzo 1992)

Il Consiglio è favorevole a qualsiasi misura destinata a proteggere i consumatori mediante un'informazione ade-

guata sulla qualità dei prodotti. È pertanto disposto ad esaminare favorevolmente ogni proposta della Commissione intesa a questo fine.

Per il settore dell'olio d'oliva il Consiglio ha adottato nella sessione del 10/11 febbraio 1992 il regolamento recante modifica del regolamento di base n. 136/66/CEE per assicurare una migliore precisione e chiarezza delle denominazioni e definizioni degli oli d'oliva e degli oli di panelli di olive.

La Commissione non ha sottoposto al Consiglio alcuna proposta di regolamento specifica relativa alla protezione della denominazione d'origine dell'olio d'oliva. Si ricorda tuttavia che il Consiglio esamina attualmente alcune proposte quadro della Commissione riguardanti rispettivamente le attestazioni di specificità dei prodotti alimentari e la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari su cui il Parlamento europeo ha dato il suo parere nel novembre 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 17/92

degli on. Josep Pons Grau, Henri Saby, Víctor Manuel Arbeloa Muru, Maartje van Putten (S), Luciano Vecchi, Giorgio Rossetti (GUE), Gerardo Fernández-Albor (PPE), Antoni Gutiérrez Díaz, Dacia Valent (GUE) e Pol Marck (PPE)

al Consiglio delle Comunità europee

(4 febbraio 1992)

(92/C 112/112)

Oggetto: Consigli di cooperazione con i paesi del Maghreb e del Mashrak

Tenendo conto dell'estrema importanza che la Comunità europea annette alla promozione e al rispetto dei diritti dell'uomo e alla democratizzazione delle società dei paesi in via di sviluppo quali figurano nel documento della Commissione (SEC(91) 61) e nella prospettiva dell'esame da parte del Parlamento europeo, a norma della procedura del parere conforme, dei protocolli finanziari relativi ai paesi del Maghreb e del Mashrak:

1. Non ritiene il Consiglio che nell'ambito degli accordi di cooperazione con i paesi del Maghreb e del Mashrak debba essere assegnato un nuovo ruolo allo strumento previsto da detti accordi, e cioè il consiglio di cooperazione, che nel caso della Siria e della Giordania non è stato utilizzato?
2. Non ritiene il Consiglio necessario riunire almeno una volta l'anno detti consigli di cooperazione al fine di esaminare l'andamento della cooperazione nei suoi aspetti economici ma anche politici, il che consentirebbe di approfondire regolarmente detta cooperazione oltre a dare la possibilità, laddove se ne ravvisi la necessità, di sospendere in via provvisoria i protocolli

finanziari a seconda di eventuali sviluppi non positivi, in particolare nel settore del rispetto dei diritti dell'uomo?

Risposta

(31 marzo 1992)

Il Consiglio invita l'onorevole parlamentare a far riferimento alla risposta del Consiglio alle interrogazioni scritte n. 237/92 e 242/92 e alla risposta data il 12 febbraio 1992 dal presidente del Consiglio all'interrogazione orale H-54/92 dell'on. Belo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 136/92

dell'on. Juan de la Cámara Martínez (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(7 febbraio 1992)

(92/C 112/113)

Oggetto: Istituto europeo di lotta contro la desertificazione

Non ritiene il Consiglio opportuno esaminare la possibilità di creare un istituto europeo di lotta contro la desertificazione per garantire un'efficace politica di protezione dei suoli nelle regioni meridionali della Comunità, così gravemente esposte al pericolo di una desertificazione ed erosione progressive?

Risposta

(31 marzo 1992)

1. Come aveva già sottolineato nella sua risposta ad una precedente interrogazione dell'onorevole parlamentare (n. 453/90), il Consiglio è pienamente consapevole della necessità di lottare contro la desertificazione.

Ha ad esempio di recente ribadito tale necessità nelle sue conclusioni del 12 dicembre 1991 relative agli orientamenti per la Comunità in previsione della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo che si terrà a Rio nel giugno 1992.

2. A livello comunitario, nel contesto della riforma della politica agricola comune, il Consiglio prosegue gli sforzi al fine di integrare le preoccupazioni ambientali nelle attività agricole segnatamente adoperandosi per il mantenimento degli equilibri fondamentali per quanto riguarda il suolo, il regime idrico, il clima, la fauna e la flora.

Per quanto concerne più efficacemente la regione mediterranea, il Consiglio ha previsto nel regolamento (CEE) n. 563/91, relativo all'azione MEDSPA⁽¹⁾, la possibilità di un sostegno finanziario comunitario per talune misure prioritarie, in particolare quelle miranti a garantire la

protezione del suolo minacciato o degradato da incendi o dalla desertificazione nonché la protezione del terreno contro l'erosione costiera.

3. Per quanto riguarda più in particolare la creazione di un istituto europeo di lotta contro la desertificazione, menzionata dall'onorevole parlamentare, il Consiglio non ha ricevuto proposte specifiche della Commissione in materia.

(¹) GU n. L 63 del 9. 3. 1991, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 140/92

dell'on. Juan de la Cámara Martínez (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(7 febbraio 1992)

(92/C 112/114)

Oggetto: Sostegno alla conservazione delle falde acquifere nel territorio della Comunità nell'ambito della politica dell'ambiente

Quali misure intende adottare il Consiglio per attuare, nell'ambito della tutela dell'ambiente, una politica di sostegno alla conservazione delle falde acquifere esistenti nel territorio della Comunità? Come pensa di disciplinare l'utilizzazione razionale e responsabile delle risorse disponibili e come pensa di regolamentare i possibili strumenti economici per l'attuazione di tale politica?

Risposta

(31 marzo 1992)

Si invita l'onorevole parlamentare a far riferimento al punto 2 della risposta data dal Consiglio all'interrogazione scritta n. 112/92.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 172/92

degli on. Lelio Lagorio, Maria Magnani Noya e Vincenzo Mattina (S)

ai ministri degli affari esteri

degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(10 febbraio 1992)

(92/C 112/115)

Oggetto: Jugoslavia — Abbattimento elicottero CEE

Considerato

che il 7 gennaio 1992 un elicottero italiano con le insegne della CEE è stato abbattuto in Croazia da un aereo da combattimento dell'armata federale jugoslava;

che per le condizioni di tempo e di luogo in cui l'attacco è avvenuto è impossibile ritenere che si tratti di un tragico errore;

Può la cooperazione politica europea far conoscere:

1. quali misure la Comunità europea intende adottare nei confronti delle autorità politiche in carica a Belgrado;
2. se la Comunità intende proporre ai governi degli Stati membri l'immediato ritiro degli ambasciatori accreditati a Belgrado;
3. se la Comunità ritiene che all'ormai palese disfacimento della Repubblica federale jugoslavia vada data la duplice risposta:
 - a) dell'immediato riconoscimento degli Stati ex-jugoslavi che hanno proclamato la loro indipendenza;
 - b) della pressione internazionale, con ogni mezzo utile, sulle autorità al comando a Belgrado perché la Serbia, uscendo dall'equivoco federale, si presenti davanti al mondo come un'entità statale capace di assumersi pienamente tutte le responsabilità dei propri atti?

Risposta

(25 marzo 1992)

L'abbattimento di un elicottero, che ha causato la morte di cinque membri della missione di controllo della Comunità europea in Jugoslavia, è stato condannato dalla Comunità e dagli Stati membri nella dichiarazione del 7 gennaio 1992. Essi hanno altresì sollecitato un'indagine approfondita delle circostanze che hanno condotto a questo grave incidente, allo scopo di determinare con la massima precisione le responsabilità. A tale scopo il capo della missione di controllo è stato incaricato di istituire immediatamente una commissione d'inchiesta tripartita, mentre il rappresentante della presidenza a Belgrado è stato incaricato di incontrare le autorità locali per avere l'assicurazione della loro piena cooperazione all'inchiesta in questione. La Comunità e gli Stati membri hanno altresì rammentato gli impegni assunti da tutte le parti coinvolte nell'attuale crisi per garantire la sicurezza di tutti i membri della missione di controllo insistendo particolarmente affinché esse si astengano dal compiere atti che possano compromettere l'attuale cessate il fuoco, che costituisce l'elemento chiave per la ricerca di una soluzione pacifica e negoziata. A seguito dell'incidente il capo della missione di controllo ha deciso di sospendere temporaneamente le attività degli incaricati del controllo a terra. La Comunità e gli Stati membri non hanno preso alcuna decisione intesa a richiamare collettivamente i rispettivi ambasciatori da Belgrado.

L'inchiesta della missione di controllo della Comunità europea è tuttora in corso. A seguito di notizie pubblicate dalla stampa in merito alle conclusioni di una commissione federale d'inchiesta separata designata dalle autorità di Belgrado, in cui si sostiene che gli elicotteri della

missione di controllo della Comunità europea non avevano l'autorizzazione necessaria per usare la rotta che stavano seguendo al momento dell'incidente né le apposite insegne della Comunità europea, l'ambasciatore della presidenza ha chiesto che venga trasmessa una copia della relazione con la massima rapidità. La missione di controllo della Comunità europea si pronuncerà sui risultati dopo la conclusione delle sue indagini.

Nella dichiarazione del 16 dicembre 1991 i ministri hanno convenuto di riconoscere l'indipendenza di tutte le Repubbliche iugoslave che adempiono tutte le condizioni elencate nella dichiarazione stessa. In conformità di tale dichiarazione, ed alla luce del parere della commissione di arbitrato, il 15 gennaio 1992 la Comunità e gli Stati membri hanno deciso, ai sensi delle disposizioni in questione e delle rispettive procedure, di procedere al riconoscimento della Slovenia e della Croazia. Riguardo alle altre due Repubbliche che hanno espresso la volontà di divenire indipendenti, devono ancora essere affrontate importanti questioni prima che la Comunità e gli Stati membri adottino un'iniziativa analoga.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 182/92

dell'on. Sotiris Kostopoulos (S)

ai ministri degli affari esteri
degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(10 febbraio 1992)

(92/C 112/116)

Oggetto: Diritti dell'uomo in Arabia Saudita

Con un'inserzione di un'intera pagina sull'*International Herald Tribune* il comitato internazionale per la difesa di Mohammed al Fasi ne ha chiesto la liberazione dalle carceri dell'Arabia Saudita.

Il delitto di cui è accusato è quello di aver chiesto riforme democratiche in Arabia Saudita e di aver coadiuvato all'invio di viveri ai bambini dell'Iraq.

Intende la cooperazione politica europea chiedere alle autorità saudite di rispettare i diritti dell'uomo e di liberare Mohammed al Fasi, così come richiesto da decine di personalità di tutto il mondo?

Risposta

(25 marzo 1992)

Il caso specifico indicato dall'onorevole parlamentare non è stato discusso in sede di CPE. Tuttavia le autorità saudite sono perfettamente consapevoli dell'importanza che la Comunità e gli Stati membri annettono al rispetto dei diritti dell'uomo, compresa la libertà di espressione. La Comunità e gli Stati membri hanno più volte sottoli-

neato che la protezione dei diritti dell'uomo costituisce la legittima preoccupazione della comunità mondiale e dei singoli Stati, e che il rispetto dei diritti dell'uomo continuerà ad essere uno degli elementi di rilievo nelle loro relazioni con i paesi terzi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 215/92

dell'on. José Valverde López (PPE)
al Consiglio delle Comunità europee
(13 febbraio 1992)
(92/C 112/117)

Oggetto: Rete europea di dati sanitari per quanto riguarda l'abuso di droga

La risoluzione del Consiglio del 16 maggio 1989 prevedeva la creazione di una rete europea di dati sanitari per quanto riguarda l'abuso di droga ⁽¹⁾. Può il Consiglio comunicare il proprio parere in merito alla cooperazione svolta dagli Stati membri e la situazione attuale per quanto concerne il funzionamento di detta rete?

⁽¹⁾ GU n. C 185 del 22. 7. 1989, pag. 1.

Risposta

(31 marzo 1992)

1. I lavori effettuati dagli Stati membri per assicurare in particolare la raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati sociosanitari relativi alla tossicodipendenza a livello nazionale hanno formato oggetto di una prima relazione periodica della Commissione sui programmi nazionali per la riduzione del consumo di droga nella Comunità europea ⁽¹⁾. L'onorevole parlamentare potrà trovare in tale documento tutte le informazioni che lo interessano.

2. D'altronde la Commissione, in seguito alla risoluzione del Consiglio del 16 maggio 1989 ed alle conclusioni del Consiglio europeo del 28/29 giugno 1991, ha presentato al Consiglio, il 3 dicembre 1991, la proposta di regolamento relativo all'istituzione di un osservatorio europeo delle droghe e di una rete europea di informazioni sulle droghe e le tossicodipendenze ⁽²⁾.

La proposta di regolamento è attualmente all'esame delle istanze del Consiglio.

⁽¹⁾ Doc. COM(90) 527 def.

⁽²⁾ Doc. COM(91) 463 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 219/92

dell'on. José Valverde López (PPE)
al Consiglio delle Comunità europee
(13 febbraio 1992)
(92/C 112/118)

Oggetto: Misure adottate dal Consiglio e dagli Stati membri per ridurre la domanda di sostanze stupefacenti illegali

Nelle conclusioni del Consiglio del 3 dicembre 1990, concernenti la riduzione della domanda di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope ⁽¹⁾, gli Stati membri si sono impegnati ad intensificare le iniziative di formazione di personale qualificato nei settori della prevenzione, del trattamento e del reinserimento sociale e a redigere periodicamente una relazione sulle politiche di riduzione della domanda. Può il Consiglio fornire informazioni in merito a tali attività?

⁽¹⁾ GU n. C 329 del 31. 12. 1990, pag. 20.

Risposta

(31 marzo 1992)

1. Dopo l'adozione delle conclusioni del 3 dicembre 1990 concernenti la riduzione della richiesta di stupefacenti e sostanze psicotrope non è stata trasmessa al Consiglio una nuova relazione periodica concernente le misure intese a ridurre la richiesta di droga nella Comunità europea.

2. D'altronde è previsto che la relazione sarà trasmessa al Consiglio e contemporaneamente al Parlamento europeo per informazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 241/92

degli on. Patrick Cooney, Siegbert Alber, Karla Peijs,
Bryan Cassidy, Bouke Beumer, Petrus Cornelissen e John
Cushnahan (PPE)
al Consiglio delle Comunità europee
(13 febbraio 1992)
(92/C 112/119)

Oggetto: Adesione al GATT-Taiwan

Quale importante partner commerciale Taiwan (Repubblica della Cina nazionale) ha chiesto nel gennaio 1990 di poter aderire al GATT. Data l'importanza degli investimenti di Taiwan in Asia, nonché del suo programma di investimenti nella Comunità europea, e tenendo presente che le norme che disciplinano l'adesione al GATT prevedono la presenza dei delegati territoriali «non sovrani», si vorrebbe sapere dal Consiglio:

1. qual è la sua posizione in merito a un eventuale sostegno alla richiesta di Taiwan di aderire al GATT;

2. se sia disposto a patrocinare la richiesta di adesione al GATT presentata da Taiwan oltretutto a promuovere l'istituzione di un gruppo di lavoro all'interno del GATT che esamini tale richiesta senza ulteriori ritardi.

Risposta

(31 marzo 1992)

Il Consiglio riconosce l'importanza economica di Taiwan per gli scambi e gli investimenti comunitari. Il Consiglio esamina attualmente i vari problemi posti dalla richiesta di questo territorio di divenire membro del GATT.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 274/92

dell'on. Alexander Langer (V)

ai ministri degli affari esteri

degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(24 febbraio 1992)

(92/C 112/120)

Oggetto: Espressioni antisemite del presidente croato Tudjman

Dalla stampa si viene ad apprendere che nel 1990 è stato pubblicato a Zagabria (Croazia) un libro intitolato «Bespuca Povijesne Zbiljnosti» (La confusione della verità storica), il cui autore risulterebbe essere Franjo Tudjman, presidente della Repubblica di Croazia. In tale libro sarebbero contenute gravissime ed incredibili affermazioni concernenti l'olocausto degli ebrei ad opera dei nazisti (di cui si relativizzerebbero le responsabilità e la stessa dimensione), si negherebbe pressoché completamente la partecipazione croata a tale opera di sterminio e si rovescerebbero le responsabilità sulle vittime.

Pur essendo stato ritirato, a quanto pare, tale libro dal commercio, resta il fatto che il presidente di uno Stato di nuova indipendenza, la cui esistenza in misura così notevole dipende dal riconoscimento della Comunità europea, si fa notare per giudizi ed atteggiamenti che inequivocabilmente costituiscono un grave pericolo nella «nuova Europa» che si sta faticosamente formando.

Come giudica la cooperazione politica europea tale circostanza e quali passi intende compiere per far presente

alla presidenza ed al governo croato che la Comunità europea difficilmente potrà avere fiducia verso chi si distingue per simili uscite?

Risposta

(25 marzo 1992)

Le pubblicazioni che sposano le tesi sommariamente esposte dall'onorevole parlamentare non meritano nient'altro che disprezzo. La posizione inequivocabile della Comunità e degli Stati membri al riguardo è stata chiaramente ribadita nella dichiarazione contro il razzismo e la xenofobia adottata dal Consiglio europeo di Maastricht del 9 e 10 dicembre 1991.

La dichiarazione sulla Jugoslavia, del 16 dicembre 1991, inoltre afferma chiaramente che il principio del rispetto dei diritti e della dignità dell'uomo, che da lungo tempo costituisce la pietra angolare delle relazioni della Comunità e degli Stati membri con i paesi terzi, si applica anche alla Croazia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 291/92

dell'on. Sotiris Kostopoulos (S)

ai ministri degli affari esteri

degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(24 febbraio 1992)

(92/C 112/121)

Oggetto: Emigrazione dei pontii di origine greca

Dato che la situazione in molte Repubbliche dell'ex Unione Sovietica, in cui vivono molte migliaia di pontii di origine greca, va continuamente peggiorando, può la cooperazione politica europea intervenire per consentire a queste persone di emigrare portando con sé i loro effetti personali, come è avvenuto anche nel passato?

Risposta

(25 marzo 1992)

Si rammenta all'onorevole parlamentare la risposta data alla sua interrogazione orale H-32/92, con la quale si escludeva qualsiasi dubbio che il principio del rispetto dei diritti dell'uomo e della sua dignità, che da tempo costituisce la base delle relazioni della Comunità e degli Stati membri con i paesi terzi, rimanga tale anche in futuro.